



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Comitato Regionale
PIEMONTE VALLE D'AOSTA
piemontevda.lnd.it



COMUNICATO UFFICIALE N. 2

DATA PUBBLICAZIONE 10/07/2025

STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

Sommario

1.	LEGA NAZIONALE DILETTANTI	2
1.1.	Visite mediche (dal comunicato ufficiale n. 3 della L.N.D.).....	2
1.2.	Assistenza medica nelle attività della L.N.D. per la Stagione Sportiva 2025/2026 (dal comunicato ufficiale n. 7 della L.N.D.).....	2
1.3.	Deroga dall'art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F. (dal comunicato ufficiale n. 12 della L.N.D.)	2
1.4.	Modifiche artt. 28, 29, 33, 94 ter e 94 septies delle N.O.I.F. (dal comunicato ufficiale n. 14 della L.N.D.)	2
1.5.	Decadenza dell'affiliazione per inattività di Società della Lega Nazionale Dilettanti (dal comunicato ufficiale n. 15 della L.N.D.).....	3
1.6.	Provvedimenti della Procura Federale (dai comunicati ufficiali nn. 16 e 22 della L.N.D.).....	3
1.7.	Precisazione comunicato ufficiale n. 1 della L.N.D. (dal comunicato ufficiale n. 18 della L.N.D.)	3
1.8.	Modifica dell'art. 39 comma 3 delle N.O.I.F. (dal comunicato ufficiale n. 20 della L.N.D.)	3
1.9.	Modifica dell'art. 51 comma 6 delle N.O.I.F. (dal comunicato ufficiale n. 21 della L.N.D.)	3
1.10.	Tutela assicurativa tesserati e dirigenti L.N.D. – Modalità di denuncia e gestione dei sinistri (dal comunicato ufficiale n. 23 della L.N.D.).....	4
1.11.	Gare ufficiali da disputare in assenza di pubblico (dalla Circolare n. 3 della L.N.D.).....	4
1.12.	Convenzione stipulata tra la Lega Nazionale Dilettanti e l'Unione Stampa Sportiva Italiana (dalla Circolare n. 5 della L.N.D.).....	4
1.13.	D.L. Sport n. 96 del 30 giugno 2025, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport/ D.L. Economia n. 95 del 30 giugno 2025, recante disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali (dalla Circolare n. 9 della L.N.D.)	4
1.14.	Segreteria L.N.D.	5
1.14.1.	Utilizzo campi sportivi – Erba sintetica.....	5
1.14.2.	Dichiarazioni di Inattività	5
1.14.3.	Rinuncia Alla Sola Attività Di Calcio A Undici	5
1.14.4.	Risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo e svincolo calciatori e calciatrici non professionisti/e	5
1.14.5.	Provvedimento di Svincolo per Inattività (Art. 109 N.O.I.F.) - Respinti	6
1.14.6.	Provvedimento di svincolo dei calciatori per diritto sportivo conseguente a decadenza del tesseramento (Art. 32 BIS N.O.I.F.) – Respinti	6
2.	SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO.....	6
2.1.	Segreteria S.G.S.	6
2.1.1.	Dichiarazioni di Inattività	6
3.	GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE	7

1. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

1.1. Visite mediche (dal comunicato ufficiale n. 3 della L.N.D.)

Si trasmette – in allegato – il comunicato ufficiale n. 3 della L.N.D. riguardante il rispetto della normativa contenuta nell'art. 43 delle N.O.I.F.-

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.2. Assistenza medica nelle attività della L.N.D. per la Stagione Sportiva 2025/2026 (dal comunicato ufficiale n. 7 della L.N.D.)

Si trasmette – in allegato – il comunicato ufficiale n. 7 della L.N.D. contenente le disposizioni deliberate dal Consiglio Direttivo di Lega in ordine all'assistenza medica nelle attività della Lega Nazionale Dilettanti per la Stagione Sportiva 2025/2026.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.3. Deroga dall'art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F. (dal comunicato ufficiale n. 12 della L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 4/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del comunicato ufficiale n. 12 della L.N.D. inerente le condizioni per la concessione di deroghe all'art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F.-

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.4. Modifiche artt. 28, 29, 33, 94 ter e 94 septies delle N.O.I.F. (dal comunicato ufficiale n. 14 della L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 6/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del comunicato ufficiale n. 14 della L.N.D. inerente le modifiche agli artt. 28, 29, 33, 94 ter e 94 septies delle N.O.I.F.-

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali

1.5. Decadenza dell'affiliazione per inattività di Società della Lega Nazionale Dilettanti (dal comunicato ufficiale n. 15 della L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 7/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del comunicato ufficiale n. 15 della L.N.D. la decadenza dall'affiliazione per inattività delle Società della Lega Nazionale Dilettanti.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali

1.6. Provvedimenti della Procura Federale (dai comunicati ufficiali nn. 16 e 22 della L.N.D.)

Si riportano – in allegato – i comunicati ufficiali nn. 16 e 22 della L.N.D. contenente i provvedimenti della Procura Federale.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.7. Precisazione comunicato ufficiale n. 1 della L.N.D. (dal comunicato ufficiale n. 18 della L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 18 della L.N.D. inerente un'integrazione al comunicato ufficiale n. 1 della L.N.D.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.8. Modifica dell'art. 39 comma 3 delle N.O.I.F. (dal comunicato ufficiale n. 20 della L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 10/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del comunicato ufficiale n. 20 della L.N.D. inerente la modifica dell'art. 39, comma 3, delle N.O.I.F.-

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.9. Modifica dell'art. 51 comma 6 delle N.O.I.F. (dal comunicato ufficiale n. 21 della L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 11/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del comunicato ufficiale n. 21 della L.N.D. inerente la modifica dell'art. 51, comma 6, delle N.O.I.F.-

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.10. Tutela assicurativa tesserati e dirigenti L.N.D. – Modalità di denuncia e gestione dei sinistri (dal comunicato ufficiale n. 23 della L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 23 della L.N.D. inerente l'argomento evidenziato in epigrafe.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.11. Gare ufficiali da disputare in assenza di pubblico (dalla Circolare n. 3 della L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 3 della L.N.D. relativa alle gare ufficiali da disputare in assenza di pubblico.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.12. Convenzione stipulata tra la Lega Nazionale Dilettanti e l'Unione Stampa Sportiva Italiana (dalla Circolare n. 5 della L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 5 della L.N.D. concernente la convenzione stipulata tra la Lega Nazionale Dilettanti e l'Unione Stampa Sportiva Italiana.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.13. D.L. Sport n. 96 del 30 giugno 2025, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport/ D.L. Economia n. 95 del 30 giugno 2025, recante disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali (dalla Circolare n. 9 della L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n.9 della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di analoga pubblicazione n. 24 – 2025 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D.-

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.14. Segreteria L.N.D.

1.14.1. UTILIZZO CAMPI SPORTIVI – ERBA SINTETICA

Si precisa che i campi sportivi indicati nel calendario gare allegato settimanalmente al comunicato ufficiale con denominazione “Erba sintetica Attività di Base” possono ospitare esclusivamente gare per l’attività di base.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.14.2. DICHIARAZIONI DI INATTIVITÀ

Le sottototate Società hanno formalmente comunicato la volontà di non partecipare ai Campionati di competenza e, implicitamente, di rinunciare all’attività agonistica della stagione sportiva 2025/2026:

A.S.D. CALCIO SANTENESE

codice 952958

A.S.D. POL.S.ROCCO CASTAGNARETTA

codice 949807

In base all’art. 110 delle N.O.I. della F.I.G.C., i calciatori e le calciatrici appartenenti alle Società sopra indicate sono automaticamente sciolti/e da vincolo.

1.14.3. RINUNCIA ALLA SOLA ATTIVITÀ DI CALCIO A UNDICI

Le sottototate Società hanno formalmente comunicato la volontà di non partecipare alla sola attività di calcio a undici:

F.C.D. COSSATESE

codice 953672

A.S.D. FUTSAL BUSCA

codice 952263

In base all’art. 110 delle N.O.I. della F.I.G.C., i giocatori tesserati per la sola attività di calcio a 11 appartenenti alle Società sopra indicate sono automaticamente sciolti da vincolo e possono tesserarsi per un qualsiasi Sodalizio di loro gradimento.

1.14.4. RISOLUZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO SPORTIVO E SVINCOLO CALCIATORI E CALCIATRICI NON PROFESSIONISTI/E

Vista la documentazione inoltrata a mezzo deposito telematico, debitamente sottoscritta dalle parti interessate, si dichiara la decadenza del tesseramento, secondo quanto disposto dall’Art. 117 bis delle N.O.I.F., dei seguenti calciatori/calciatrici:

Matricola	Cognome e Nome	Data nascita	Società	Decorrenza
2239587	BORGNA FEDERICO	25/06/2007	ASD CHIERI	04/07/2025
6859492	MONTALBANO NICOLO	08/03/2004	ACCADEMIA BORGOMANERO1961	08/07/2025
4541174	MANFRONI CRISTIAN	17/11/1994	USD JUVENTUS DOMO	08/07/2025
7085269	SOMMI ANDREA	19/07/2004	USD CARRARA 90	09/07/2025
2121115	DI SPARTI STEFANO	14/06/2005	USD CARRARA 90	09/07/2025

1.14.5. PROVVEDIMENTO DI SVINCOLO PER INATTIVITÀ (ART. 109 N.O.I.F.) - RESPINTI

Esaminate le istanze presentate dagli atleti sotto elencati tendenti ad ottenere lo svincolo per inattività ai sensi dell'Art. 109 delle N.O.I.F, questo Comitato Regionale ha deliberato di **RESPINGERE** le sottonotate pratiche:

Matricola	Cognome e Nome	Data nascita	Società
3204182	MONTEROSSO ALESSANDRO	17/03/2009	SSD CENISIA A R.L.
Motivazione:	La richiesta di svincolo non risulta conforme alla vigente normativa.		

1.14.6. PROVVEDIMENTO DI SVINCOLO DEI CALCIATORI PER DIRITTO SPORTIVO CONSEGUENTE A DECADENZA DEL TESSERAMENTO (ART. 32 BIS N.O.I.F.) – RESPINTI

Esaminate le istanze presentate dagli atleti sotto elencati tendenti ad ottenere lo svincolo per decadenza del tesseramento ai sensi dell'Art. 32 bis delle N.O.I.F, questo Comitato Regionale ha deliberato di **respingere** le richieste dei seguenti calciatori:

Matricola	Cognome e Nome	Data nascita	Società
6951299	PETRASSI NICOLO	12/01/2004	POL. CARIGNANO ASD
Motivazione:	Calciatore già svincolato al 1/07/2025 per scadenza vincolo.		
5507013	QUAGLIO TOMMASO	05/11/1999	ASD PONDERANO
Motivazione:	Calciatore già svincolato al 1/07/2025 per scadenza vincolo.		
5878852	ESPOSITO MATTEO FELICE	24/04/2001	ASD CE.VER.SA.MA BIELLA
Motivazione:	Calciatore già svincolato al 1/07/2025 per scadenza vincolo.		
5886926	CORDERO GIANLUCA	22/03/2001	ASD S.D. SAVIO ASTI
Motivazione:	Calciatore già svincolato al 1/07/2025 per scadenza vincolo.		
6598840	CANTARELLA MATTEO	20/05/2001	ASDC CANELLI 1922
Motivazione:	Calciatore già svincolato al 1/07/2025 per scadenza vincolo.		
5163122	DE TOMASI ALESSANDRO	24/11/1999	ASD PIEDIMULERA
Motivazione:	Calciatore già svincolato al 1/07/2025 per scadenza vincolo.		
6568755	PAPPALARDO FEDERICO	27/06/2001	ASD ARONA CALCIO
Motivazione:	Calciatore già svincolato al 1/07/2025 per scadenza vincolo.		

2. SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO

2.1. Segreteria S.G.S.

2.1.1. DICHIARAZIONI DI INATTIVITÀ

Le sottonotate Società hanno formalmente comunicato la volontà di non partecipare ai Campionati di competenza e, implicitamente, di rinunciare all'attività agonistica della stagione sportiva 2025/2026:

A.S.D. SANTALESSANDRO ANSPI ASD
A.S.D. ASD U.C. ALTA VALLE SUSA
ASD ACCADEMIA BACIGALUPO

codice 941192
codice 953656
codice 962870

3. GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

I sostituti Giudice Sportivo Territoriale, Avv. Armando Francia e Dott. Franco Corbo, nella riunione del 9/7/2025 hanno adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

CAMPIONATO UNDER 15 FEMMINILE FASE 2

Il Sostituto Giudice Sportivo,

- con riferimento all'incontro CIT TURIN LDE – SAN GIORGIO GSD valevole per il Campionato Under 15 Femminile Fase 2 - girone C, disputato in data 1/06/ 2025 in Torino (TO)

- visto il referto di gara redatto dall'arbitra dell'incontro,
- richiamato il provvedimento del Giudice Sportivo come pubblicato su C.U. n. 131 del 5 giugno 2025, con cui erano richieste alla Procura Federale ulteriori indagini in merito ai fatti accaduti nel contesto dell'incontro citato;
- letti gli atti d'indagine e gli accertamenti disposti dalla Procura Federale, trasmessi a questo Ufficio con Prot. 548/72pfi-of 24-25/PM/pdd del 4 luglio 2025, che hanno consentito di ricostruire gli avvenimenti accaduti nel contesto dell'incontro CIT TURIN LDE – SAN GIORGIO GSD,
- visti gli articoli 4, 8, 10 commi 1 e 2, 50, 61 CGS e 66 NOIF

DELIBERA

1. di inibire il dirigente della società SAN GIORGIO GSD sig. Stefano NOTA fino alla data del 31 dicembre 2025; a) per avere convocato la giocatrice Beatrice BUZDUGAN (anno 2008) al fine di farle disputare l'incontro in luogo della calciatrice Sofia Marino, quel giorno assente; b) per aver richiesto al giocatore della prima squadra del San Giorgio sig. Matteo BAVA di presenziare quale allenatore della partita in oggetto, nonostante ben conoscesse che lo stesso non fosse in possesso del tesserino rilasciato dal settore tecnico FIGC e, c) per il comportamento irrispettoso tenuto nei confronti dell'arbitra a fine partita, rifiutando di consegnare alla stessa i documenti di riconoscimento delle ragazze convocate per l'incontro;
2. di squalificare il giocatore della società SAN GIORGIO GSD sig. Matteo BAVA fino alla data del 30 settembre 2025 per aver partecipato all'incontro CIT TURIN LDE – SAN GIORGIO GSD quale allenatore della società San Giorgio senza essere in possesso del tesserino rilasciato dal settore tecnico FIGC;
3. di squalificare la giocatrice della società SAN GIORGIO GSD Beatrice BURZDUGAN per la durata di 2 giornate, per aver tentato di sostituirsi alla compagna di squadra Sofia Marino, pur nella evidente consapevolezza di non poter partecipare all'incontro per limiti di età;
4. di squalificare la giocatrice della società SAN GIORGIO GDS Lucrezia CALOSSO per la durata di 1 giornata, per non aver risposto, senza un giustificato motivo, alla convocazione della Procura Federale;
5. di squalificare la giocatrice della società SAN GIORGIO GDS Morena ALIBERTI per la durata di 1 giornata, per non aver risposto, senza un giustificato motivo, alla convocazione della Procura Federale;

6. di squalificare la giocatrice della società CIT TURIN Sofia SENATORE per la durata di 1 giornata, per non aver risposto, senza un giustificato motivo, alla convocazione della Procura Federale;
7. di sanzionare la società SAN GIORGIO GSD con l'ammenda di € 300,00 per il comportamento del proprio dirigente Stefano NOTA e dei giocatori Matteo BAVA e Beatrice BURZDUGAN che, a diverso titolo meglio precisato nella descrizione a ciascuno di essi riferita, hanno cercato di influire sul regolare svolgimento della gara e, in ogni caso, hanno tenuto un comportamento contrario ai principi della lealtà, della correttezza e della probità.

A sostegno dell'affermazione di responsabilità e delle sanzioni come sopra irrogate si osserva sinteticamente quanto segue.

Per quanto attiene alla veridicità dei fatti esposti, deve essere in primo luogo ribadita la natura di fede privilegiata spettante ai rapporti ed alle dichiarazioni della direttrice di gara, nonché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 61 CGS, agli atti di indagine della Procura federale.

Nell'audizione resa dinanzi al rappresentante della Procura Federale in data 21 giugno 2025, l'arbitra Sig.ra Anna Albano ha sostanzialmente confermato che al momento dell'appello una ragazza aveva alzato il braccio alla chiamata della giocatrice Sofia MARINO, ma *“non era effettivamente quella che diceva di essere, ovvero si spacciava per la giocatrice Marino Sofia”*.

Alla richiesta di chiarimenti, i dirigenti presenti della San Giorgio contattavano il Direttore Sportivo Stefano NOTA che faceva depernare il nominativo della giocatrice MARINO dalla lista.

Al termine dell'incontro il sig. NOTA rifiutava di consegnare all'arbitra i documenti di riconoscimento delle ragazze, sostenendo che erano minorenni e che, a partita terminata, non sussistevano ulteriori doveri nei confronti dell'arbitro stesso.

I successivi accertamenti, in particolare le dichiarazioni rilasciate dal sig. NOTA, confermavano quanto emerso, e, inoltre, facevano emergere il nominativo della giocatrice che avrebbe dovuto “sostituire” la MARINO, la calciatrice Beatrice BUZDUGAN (classe 2008), a dire del NOTA convocata solo come assistente arbitrale.

La definitiva conferma che la BUZDUGAN avrebbe dovuto giocare in luogo della Marino (e non già lì presente solo come assistente arbitrale) si evince dalle dichiarazioni rese della signora Beatrice MEIRANO, dirigente della società CIT Turin LDE, che ha visto la ragazza togliersi la divisa da gioco (che quindi aveva addosso) e accomodarsi in tribuna.

Dalle dichiarazioni del sig. Stefano NOTA, dietro domanda del Procuratore, è altresì emerso che a sedere in panchina per quella partita era stato il sig. Matteo BAVA, giocatore della prima squadra e non in possesso di regolare tesserino (il sig. BAVA confermerà poi la circostanza).

Non sussistono dunque dubbi in ordine alla responsabilità del dirigente sig. Stefano NOTA in ordine al fatto di aver tentato di sostituire una calciatrice con altra che non aveva i requisiti per la partecipazione all'incontro, per aver chiesto al sig. BAVA di ricoprire l'incarico di allenatore senza avere il prescritto tesserino e per aver rifiutato di consegnare all'arbitro i documenti delle calciatrici del San Giorgio.

Allo stesso modo appare accertata la responsabilità del sig. BAVA che ha accettato di sedersi in panchina quale allenatore, senza possedere i requisiti, come quella della calciatrice Beatrice BUZDUGAN che, se non scoperta, avrebbe verosimilmente giocato l'incontro e comunque, al momento dell'appello iniziale, alzò il braccio rispondendo alla chiamata della calciatrice Sofia Marino. Le indagini della Procura Federale si sono poi dovute arrestare in ragione della mancata risposta alla convocazione per l'audizione delle ulteriori giocatrici Lucrezia CALOSSO, Morena ALIBERTI (San Giorgio) e Sofia SENATORE (Cit Turin): non si è potuto quindi appurare se, come sostenuto a fine gara dai dirigenti del CIT Turin, anche la calciatrice del San Giorgio Lucrezia CALOSSO ha giocato in luogo della calciatrice Morena ALIBERTI.

Vi sono alcuni indizi in tal senso (la mancata risposta all'arbitro a fine gara della stessa CALOSSO, la mancata partecipazione alla convocazione di tutte le calciatrici coinvolte all'episodio), ma esistono, per contro, elemento di segno contrario (in particolare le dichiarazioni del sig. BAVA, che ha peraltro anche sostituito la giocatrice, e del NOTA che ha riferito come la ALIBERTI sia stata accompagnata al campo dal precedente allenatore) che non consentono di attribuire con certezza la circostanza della sostituzione di persona a tale ipotesi.

Sulla base di quanto esposto, ed in particolare del valore profondamente diseducativo della condotta posta in essere in particolare dal sig. Stefano NOTA, anche a fronte della giovanissima età delle calciatrici coinvolte, appare equo e congruo il trattamento sanzionatorio sopra indicato.

TORNEO JUNIORES UNDER 19 2025 – ORGANIZZATO DALLA SOCIETA' CIREGGIO

Il Sostituto Giudice Sportivo,

- con riferimento all'incontro CIREGGIO - LIBERTAS VAPRIO valevole per il Torneo Juniores Under 19 – 2025 – organizzato dalla Società Cireggio, disputato in data 24/5/2025 in Cireggio Omegna (VB),

- visto il referto di gara redatto dall'arbitra Giulia Sgrò (Sez. VCO);
- vista la dichiarazione suppletiva al referto di gara trasmessa dalla medesima in data 24/5/2025;
- richiamato il provvedimento del Sostituto Giudice Sportivo, pubblicato su C.U. n. 128 del 29/5/2025, con cui erano richieste alla Procura Federale ulteriori indagini in merito ai fatti accaduti nel contesto dell'incontro citato;
- visti gli atti di indagine e gli accertamenti disposti dalla Procura Federale (trasmessi a questo Ufficio con Prot. 73pfi-of 24-25 dell'8/7/2025), ed in particolare la Relazione Conclusiva del Procedimento redatta dal Collaboratore della Procura Federale FIGC, che hanno consentito di ricostruire i fatti di rilevanza disciplinare accaduti nel contesto dell'incontro CIREGGIO - LIBERTAS VAPRIO;
- visti gli artt. 28, 50, 61 del C.G.S.

DELIBERA DI IRROGARE

- al Dirigente della Società Libertas Vaprio sig. BARBAVARA Michele la sanzione dell'inibizione fino al 30/11/2025, per aver tenuto nei confronti della direttrice di gara, prima dell'inizio dell'incontro, un comportamento di natura discriminatoria, comportante, direttamente o indirettamente, denigrazione o offesa per motivi di sesso;
- alla Società Libertas Vaprio la sanzione dell'ammenda di € 300,00 per il descritto comportamento del Dirigente sig. BARBAVARA Michele e per il comportamento discriminatorio tenuto, nei confronti della direttrice di gara, dai calciatori della medesima società prima dell'inizio dell'incontro;

A giustificazione delle sanzioni come sopra irrogate si osserva sinteticamente quanto segue.

Nella dichiarazione suppletiva di referto 24/5/2025 e nell'audizione resa dinanzi al rappresentante della Procura Federale in data 18/6/2025, l'arbitra Sig.na Giulia Sgrò ha riferito:

- che il dirigente BARBAVARA, prima dell'inizio dell'incontro, nell'atto di consegnarle, in prossimità della soglia di ingresso dello spogliatoio, la distinta della propria squadra, le aveva appoggiato la mano sinistra sul fianco destro all'altezza dell'ombelico trattenendovela per un paio di secondi. Lei si era subito allontanata, profondamente turbata dall'accaduto;
- che poco dopo, il medesimo dirigente, al termine dell'appello dei calciatori della squadra della Libertas Vaprio, all'interno dello spogliatoio della stessa, le aveva fatto l'occholino, provocando immediate reazioni di ilarità e di scherno nei giocatori presenti;
- che al momento dell'ingresso delle squadre sul terreno di gioco, aveva notato che i giocatori della Libertas Vaprio confabulavano e sghignazzavano, proprio a motivo della sua presenza in campo come direttore di gara di sesso femminile. A questo punto lei interveniva con fermezza per far immediatamente cessare il comportamento molesto dei calciatori. L'accaduto veniva percepito dai calciatori della squadra avversaria Cireggio che ne rimanevano

visibilmente sconcertati. In particolare il capitano di tale squadra, Goumri Ahmed, le aveva rivolto uno sguardo che lei aveva interpretato come manifestazione di solidarietà e rassicurazione.

Per quanto attiene alla veridicità dei fatti esposti, deve essere in primo luogo ribadita la natura di fede privilegiata spettante ai rapporti ed alle dichiarazioni della direttrice di gara. La versione dei fatti come sopra riportata è inoltre confermata dal dirigente della Soc. Cireggio, sig. Luciano Ricappi (dichiarazioni 27/6/2025) che era stato messo al corrente della condotta del BARBAVARA dalla stessa direttrice di gara, ancora profondamente turbata. Lo stesso Ricappi, al momento dell'ingresso delle squadre in campo, aveva notato che i giocatori della Libertas Vaprio *"sghignazzavano e facevano commenti sull'arbitro donna"*, provocando la ferma reazione della stessa (*"io sono qui per arbitrare, non voglio sentire commenti sulla mia persona"*). Infine sempre Ricappi ha riferito che a fine gara aveva sentito un calciatore, da lui non identificato, della Libertas Vaprio rivolgersi ai compagni di squadra con le testuali parole *"dovremo chiedere scusa all'arbitro"*. Si tratta, all'evidenza, di una manifestazione di respiscenza che non avrebbe senso se non traesse origine da un comportamento percepito come censurabile e sconveniente dagli stessi calciatori della Libertas Vaprio. Quest'ultima circostanza era stata riferita da Ricappi all'arbitro che, nella sua audizione del 18/6/2025, ha riferito di aver identificato in Bottini Michael il calciatore della Libertas Vaprio che si era interrogato sull'opportunità delle scuse a fine gara. Il Bottini non si è presentato alla convocazione dinanzi al Rappresentante della Procura Federale (adducendo una motivazione accettabile).

Il calciatore della società Cireggio Ahmed Goumri ha confermato (audizione 27/6/2025) di aver notato il comportamento di scherno dei giocatori avversari e il disappunto manifestato dall'arbitra, ed ha aggiunto di aver provato dispiacere nei suoi confronti.

Il calciatore Francesco Bertoli, della società Cireggio, ha riferito di aver sentito, all'ingresso delle squadre in campo, un calciatore avversario pronunciare una frase attinente l'identità sessuale dell'arbitro, provocando la reazione di rimprovero della medesima e quella di ilarità dei giocatori della Libertas Vaprio.

Il calciatore della Libertas Vaprio Mattia Notamo ha ammesso esservi stato, al momento dell'ingresso in campo delle squadre, *"qualche sghignazzo di troppo"* (a suo dire però attribuibile ai calciatori avversari), di aver pronunciato la frase *"finalmente ci arbitra una ragazza"*, e di aver avuto, a fine gara, il pensiero di andare a chiedere scusa all'arbitra, ma non di non averlo poi fatto.

Il calciatore della Libertas Vaprio Davide Sacco ha confermato che a fine gara qualche suo compagno di squadra aveva manifestato il desiderio di andare a scusarsi con l'arbitra per quanto successo prima dell'inizio della gara. Il Sacco ha anche riferito che gli era giunta voce che BARBAVARA avesse fatto l'occholino all'arbitra, ma aveva pensato che ciò fosse dipeso da un "tic" che il dirigente aveva all'occhio ed alla mascella. Quest'ultima affermazione è evidentemente frutto di un'impressione del tutto superficiale e soggettiva che non trova alcun riscontro negli atti.

Il sig. BARBAVARA non si è presentato alla convocazione del rappresentante della Procura Federale perché recentemente è rimasto vittima di un grave infortunio sul lavoro.

Per quanto attiene alla qualificazione dei fatti si ritiene che la condotta posta in essere dal dirigente Barbavara integri il comportamento discriminatorio previsto dall'art. 28 C.G.S. Il tocco del fianco, seppur repentino e non attinente una zona propriamente erogena, costituisce un gesto, assolutamente gratuito e non giustificato dai ruoli ricoperti dal dirigente e dall'ufficiale di gara, che implica una molesta intromissione nella sfera corporea dell'arbitro di genere femminile. Al di là di quali potessero essere le intenzioni del BARBAVARA, è indubbio che l'atto, improvviso ed ingiustificato, sia stato percepito dall'arbitra come un'indebita e perturbante ingerenza fisica nella propria dimensione sessuale. La connotazione <<di genere>> dell'episodio trova indiscutibile conferma nel successivo gesto dell'occholino (notoriamente evocativo di una sorta di complicità sentimentale o sessuale tra l'autore ed il destinatario) e nella reazione di ilarità e di scherno dei calciatori presenti che hanno insistito in battute e sghignazzi, percepiti dall'arbitra come diretti al suo indirizzo e correlati alla sua identità sessuale, fino all'ingresso delle squadre in campo. Anche il comportamento dei calciatori della società Libertas Vaprio, chiaramente indotto e fomentato da quello ben più grave del Barbavara, deve dunque essere qualificato come discriminatorio ai sensi dell'art. 28. Non essendo stato identificato alcun calciatore di tale Società coinvolto personalmente nell'episodio, si ritiene che dei fatti ascritti ai calciatori, oltre a quelli posti in essere dal dirigente, debba essere chiamata a rispondere la Società stessa.

Alla luce di quanto esposto, ed in particolare del valore profondamente diseducativo (per l'inaccettabile messaggio culturale che esprime) della condotta posta in essere dal dirigente BARBAVARA, a fronte della giovanissima età dei calciatori coinvolti, nonché del grave turbamento emotivo sofferto dall'arbitra, sia nella sua identità di genere che nella sua dignità professionale, appare equo e congruo il trattamento sanzionatorio sopra indicato, anche tenendo conto della grave compromissione, sopravvenuta ai fatti, delle condizioni di salute del BARBAVARA.

I Sostituti Giudice Sportivo Territoriale
Avv. Armando Francia e Dott. Franco Corbo

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 24 Luglio 2025

Publicato in Torino ed affisso all'albo del C.R. Piemonte Valle d'Aosta il 10 Luglio 2025

Il Segretario
(Roberto Scrofani)

Il Presidente
(Mauro Foschia)



1° Luglio 2025

Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE n. 3

Oggetto: gare ufficiali da disputare in assenza di pubblico

Al fine di proseguire nella corretta applicazione delle disposizioni, in capo alle Società aderenti alla L.N.D., in ordine alla **disputa di gare in assenza di pubblico**, si invitano i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile a voler reiterare le seguenti procedure, alle quali le rispettive Società sono tenute ad attenersi tassativamente:

- a) ogni Società di Calcio a Undici può far entrare nella struttura sportiva un massimo di **40 tesserati**, ivi **compresi** coloro che figureranno nella distinta di gara; ogni Società di Calcio a Cinque può far entrare nella struttura sportiva un massimo di **30 tesserati** ivi **compresi** coloro che figureranno nella distinta di gara;
- b) sono ammessi all'interno dello stesso impianto coloro che sono titolari della tessera C.O.N.I. o F.I.G.C., nell'adempimento di funzioni specifiche ad essi affidate;
- c) devono essere concessi accrediti a giornalisti in possesso di regolare tessera di iscrizione all'Albo o a pubblicisti che abbiano inoltrato formale richiesta scritta su carta intestata firmata dal Legale Rappresentante della testata o dell'Emittente radio televisiva presso la quale prestano la propria opera, secondo le norme vigenti; ogni altro accredito sarà negato dagli Ispettori della Lega, del Comitato, Divisione, Dipartimenti, fatto salvo quanto previsto dalla L.N.D. con propria Circolare n. 5 del 1° Luglio 2025;
- d) sono consentiti gli accrediti di operatori radio – televisivi che risultino dipendenti di Emittenti debitamente autorizzate dalla Lega e dai Comitati e dalle Divisioni;
- e) può accedere all'impianto personale appartenente alle Forze dell'Ordine in possesso di regolare tesserino di Agente/Ufficiale di P.S. o P.G., anche se non in servizio o in divisa;
- f) le biglietterie dello stadio in cui si disputano gare a porte chiuse debbono rimanere rigorosamente chiuse e non può essere tassativamente posto in vendita nessun tipo di biglietto;

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



g) le Società oggetto del provvedimento restrittivo, alla pubblicazione dell'atto sul Comunicato Ufficiale, debbono darne tempestiva apposita comunicazione:

1. alle Forze dell'Ordine del Comune ove si disputa la gara;
2. al Sig. Prefetto e al Sig. Questore competenti di zona ove è ubicato l'impianto;
3. all'Ufficio S.I.A.E. di zona.

Si raccomanda a tutte le Società la scrupolosa osservanza delle suddette disposizioni, rappresentando che eventuali inadempienze saranno soggette a sanzione disciplinare.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete



1° Luglio 2025

Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE n. 5

Si comunica che anche per la stagione sportiva 2025/2026, sarà valida la convenzione stipulata tra la Lega Nazionale Dilettanti e l'Unione Stampa Sportiva Italiana (U.S.S.I.), finalizzata a favorire il libero accesso a tutte le partite dei campionati dilettantistici di calcio sottoposte alla competenza della L.N.D., a favore dei giornalisti iscritti all'U.S.S.I.

Nell'intento di agevolare l'operato dei giornalisti iscritti all'U.S.S.I., si è convenuto di dotare gli stessi di una speciale tessera di riconoscimento emessa dalla medesima Associazione di categoria, contenente, tra l'altro, i loghi ufficiali della L.N.D. e dell'U.S.S.I. nonché la foto dell'intestatario.

Al fine di semplificare le procedure di richiesta degli accrediti ed altri iter burocratici, si invitano le Società e le Associazioni Sportive Dilettantistiche aderenti alla L.N.D. di consentire il libero accesso alle manifestazioni sportive, dalle stesse organizzate, ai titolari della predetta tessera rilasciando loro, contestualmente all'esibizione della tessera medesima, il relativo titolo di ingresso gratuito nell'ambito e nei limiti della normativa recata dall'art. 3, quinto comma, del D.P.R. n. 633/1972 (rilascio di titoli di accesso gratuiti da parte degli organizzatori dello spettacolo nel limite massimo del 5% dei posti di settore secondo la capienza del complesso sportivo ufficialmente riconosciuta dalle competenti autorità - Circolare n. 165/E, punto 4.6, del 7 settembre 2000 dell'Agenzia delle Entrate).

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete



Roma, 1° luglio 2025

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 9

Oggetto: D. L. Sport n. 96 del 30 giugno 2025, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport/ D.L. Economia n. 95 del 30 giugno 2025, recante disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 24-2025 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 24 – 2025

Oggetto: D. L. Sport n. 96 del 30 giugno 2025, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport/ D.L. Economia n. 95 del 30 giugno 2025, recante disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali

Nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 2025, sono stati pubblicati i Decreti Legge in oggetto.

Il D. L. Sport n.96, reca disposizioni urgenti con diverse misure per i grandi eventi sportivi, introduce norme in materia di giustizia sportiva e di contrasto al *match fixing*, costituisce un Fondo per la concessione di borse di studio in favore di studenti universitari per alti meriti sportivi, modifica l'art. 583-quater del Codice Penale estendendo agli Arbitri lo stesso livello di protezione penale previsto per gli Agenti di Polizia Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza, detta disposizioni in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali. Inoltre, il Consiglio dei Ministri ha preso atto che il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, presenterà un emendamento per le opere infrastrutturali necessarie per lo svolgimento del Campionato di Calcio Europeo UEFA 2032.

In dettaglio si riportano, di seguito, le norme che più interessano le Società e Associazioni destinatarie della presente Circolare.

Gli articoli da 1 a 5, dettano disposizioni per lo svolgimento dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali "Milano-Cortina 2026" e disposizioni per il potenziamento delle misure di sicurezza e soccorso pubblico connesse allo svolgimento dei Giochi.

L'art. 6 reca misure urgenti in materia di Organi di Giustizia Sportiva e di contrasto al *match fixing*, onde facilitare da parte della Procura Generale del CONI, in caso di flussi anomali di scommesse, l'identificazione di eventuali soggetti tesserati o affiliati coinvolti nelle frodi.

L'art. 7 dispone per la tempestiva realizzazione degli interventi necessari in vista dello svolgimento della 38^a edizione della "America's Cup – Napoli 2027", affidando alla Società Sport e Salute S.p.A., in qualità di soggetto attuatore, la programmazione, la definizione, la promozione, l'organizzazione e l'esecuzione delle attività funzionali alla realizzazione dell'evento.

Gli articoli 8 e 9 dispongono rispettivamente per la realizzazione della XX edizione dei "Giochi del Mediterraneo – Taranto 2026" e del Comitato per le finali APT 2026-2028.

Con l'art. 10 sono disposte norme per aumentare la sicurezza nella pratica degli sport invernali modificando, tra l'altro, la pendenza delle piste blu e quelle da slitta e slittino.

L'art. 13 costituisce presso il Dipartimento per lo Sport un Fondo Sport, con una dotazione di un milione di euro, per la concessione, per il 2025, di borse di studio in favore di studenti universitari per alti meriti sportivi.

L'art. 15 reca disposizioni urgenti per la tutela degli Arbitri e degli altri soggetti preposti alla regolarità tecnica delle manifestazioni sportive. Viene modificato l'art. 583-quater C. P., che prevede la fattispecie di lesioni personali cagionate agli Agenti di Polizia Giudiziaria e/o di Pubblica Sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni, estendendo la stessa pena – reclusione da 2 a 5 anni per lesioni semplici, da 4 a 10 anni per lesioni gravi e da 8 a 16 anni per lesioni gravissime – a chi procura lesioni ai danni di un Arbitro o di altri soggetti preposti alla regolarità tecnica delle manifestazioni sportive.

Il Decreto entra in vigore dal 1° luglio 2025.

Il D. L. Economia, n. 95, interviene, in particolare, sulla *sugar tax*, sulla concessione di un *bonus* alle lavoratrici madri, sullo stanziamento di Fondi per la rigenerazione urbana e il potenziamento delle reti

metropolitane e di trasporto rapido di massa e, infine, sulla concessione, anche per il 2026, del *superbonus* del 110%, seppure in forma limitata, in alcune zone colpite dal terremoto del 24 agosto 2014.

Di seguito, si riportano in dettaglio le norme che più possono interessare.

L'art. 3 reca misure per il potenziamento delle reti metropolitane e del trasporto di massa.

L'art. 4 introduce una proroga del *superbonus* del 110% per il 2026 in alcune zone colpite dal terremoto del 24 agosto 2016 – Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria – limitandolo a 100 milioni di euro.

L'art. 6 dispone in materia di integrazione al reddito delle lavoratrici madri con due o più figli. Sono stanziati 100 milioni in aggiunta ai 300 già previsti dalla Legge di Bilancio 2025, per le lavoratrici madri alle quali viene garantito un *bonus* di 40,00 euro al mese per 12 mesi per il 2025 che sarà corrisposto in unica soluzione a dicembre 2025. La somma è totalmente esente da tasse e contributi per le lavoratrici con 2 figli e fino al decimo anno di età del secondo, con redditi fino a 40 mila euro annui. Lo stesso *bonus* spetta alle lavoratrici con più di due figli e fino al compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo.

L'art. 8 proroga la sospensione della *sugar tax* al 1° gennaio 2026.



COMUNICATO UFFICIALE N. 3
Stagione Sportiva 2025/2026

Si richiamano le Società associate alla L.N.D. al rigoroso rispetto della normativa contenuta all'art. 43, delle N.O.I.F., al fine di far adempiere ai propri tesserati l'obbligo a sottoporsi a visita medica per l'accertamento dell'idoneità alla pratica sportiva.

Ciò anche in virtù del principio generale secondo il quale i legali rappresentanti delle Società sono soggetti a responsabilità civili e penali in relazione alla mancanza delle certificazioni conformi a quanto previsto dalle vigenti norme sanitarie particolarmente nel caso di infortuni che dovessero verificarsi nel corso di gare e/o allenamenti che coinvolgessero tesserati privi della suindicata certificazione, in assenza della quale non è riconosciuta, peraltro, alcuna tutela assicurativa.

Si ricorda che le visite medico sportive per il rilascio della certificazione di idoneità all'attività agonistica devono essere eseguite presso strutture sanitarie autorizzate pubbliche o private da specialisti in Medicina dello Sport individuati negli appositi elenchi dalle singole Regioni.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



COMUNICATO UFFICIALE N. 7 **Stagione Sportiva 2025/2026**

Si riportano, di seguito, le disposizioni deliberate dal Consiglio Direttivo di Lega in ordine all'assistenza medica nelle attività della Lega Nazionale Dilettanti, a valere per la stagione sportiva 2025/2026, contenute nel Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 1 del 1° Luglio 2025:

- a) Campionati di Serie D maschile e di Serie C Femminile, Campionati di Serie A maschile di Calcio a Cinque, Serie A2 Elite maschile di Calcio a Cinque, Serie A Femminile di Calcio a Cinque

Le Società ospitanti le gare dei Campionati di cui al punto a) hanno l'obbligo di far presenziare ad ogni gara un medico da esse designato e di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore. Tali obblighi, in capo alle Società ospitanti, sono estesi anche alle gare di Coppa Italia collegate agli indicati Campionati.

L'inosservanza di entrambi gli obblighi deve essere segnalata nel rapporto di gara e la gara stessa non può disputarsi, con la conseguenza che la Società organizzatrice è punita con la sola perdita della stessa in quanto considerata rinunciataria ai sensi dell'art. 53 delle N.O.I.F.

Qualora sia presente o soltanto il medico designato dalla Società ospitante oppure soltanto l'ambulanza a bordo campo munita di defibrillatore, tale evenienza deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione, nei confronti della Società organizzatrice, di una sanzione pari a Euro 500,00. Tale sanzione è pari a Euro 100,00 per le Società del Campionato di Serie C Femminile.

- b) Campionati di Serie A2 e di Serie B Maschile di Calcio a Cinque, Campionato di Serie B Femminile di Calcio a Cinque

Le Società ospitanti le gare di cui al punto b) hanno l'obbligo di far presenziare ad ogni gara un medico da esse designato o, in alternativa, di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore. Tale obbligo, in capo alle Società ospitanti, è esteso anche alle gare di Coppa Italia collegate agli indicati Campionati.

L'inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara e la gara stessa non può disputarsi, con la conseguenza che la Società organizzatrice è punita con la sola perdita della stessa in quanto considerata rinunciataria ai sensi dell'art. 53 delle N.O.I.F.



- c) Campionati di Eccellenza Maschile, Juniores Nazionale Under 19 Maschile, gare della fase nazionale di Coppa Italia Dilettanti di Eccellenza Maschile, gare di spareggio-promozione fra le seconde classificate di Eccellenza Maschile, gare delle fasi nazionali Juniores Under 19 e Under 18 Dilettanti Maschili

Le Società ospitanti le gare di cui al punto c) hanno l'obbligo di far presenziare ad ogni gara un medico da esse designato o, in alternativa, di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore.

L'inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara e la gara stessa non può disputarsi, con la conseguenza che la Società organizzatrice è punita con la sola perdita della stessa in quanto considerata rinunciataria ai sensi dell'art. 53 delle N.O.I.F.

- d) Fase Regionale Coppa Italia con Società di Eccellenza Maschile

Le Società ospitanti le gare di cui al punto d) hanno l'obbligo di far presenziare ad ogni gara un medico da esse designato o, in alternativa, di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore.

L'inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara e la gara stessa non può disputarsi, con la conseguenza che la Società organizzatrice è punita con la sola perdita della stessa in quanto considerata rinunciataria ai sensi dell'art. 53 delle N.O.I.F.

Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b), c) e d) è in ogni caso fatta salva la verifica, da parte dei competenti Organi di Giustizia Sportiva, della sussistenza della causa di forza maggiore ove dimostrata e documentalmente provata

- e) Altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti

Alle Società che partecipano a tutte le altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti è raccomandato di attenersi alla predetta disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza.



Si rammenta, inoltre, che il Decreto del Ministero della Salute 24/4/2013 e successive modifiche e integrazioni, prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità.

Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre garantita.

Nella organizzazione degli eventi sportivi, le Società devono porre in essere tutte le misure previste dalle vigenti normative e linee-guida di prevenzione e gestione delle emergenze negli impianti sportivi aperti al pubblico.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



COMUNICATO UFFICIALE N. 12
Stagione Sportiva 2025/2026

Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale n. 4/A della F.I.G.C., inerente le condizioni per la concessione, da parte della F.I.G.C., della deroga prevista dall'art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 4/A

Il Presidente Federale

- preso atto delle disposizioni contenute nell'art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F., in ordine al tesseramento in deroga dei giovani calciatori;
- ritenuto opportuno stabilire, nell'ambito di un intervento di politica federale teso ad una sempre maggiore tutela dell'attività sportiva a livello giovanile, termini e modalità per il suddetto tesseramento nella stagione sportiva 2025/2026

d e l i b e r a

nella stagione sportiva 2025/2026, la concessione della deroga prevista dall'art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F., fatto salvo quanto disposto dal citato articolo, presupporrà la osservanza e la sussistenza delle seguenti condizioni:

a) Società Professionistiche maschili

Le Società partecipanti al Campionato di Serie A potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 10 calciatori.

Le Società partecipanti al Campionato di Serie B potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 8 calciatori.

Le Società partecipanti al Campionato di Serie C potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 6 calciatori.

I suddetti limiti numerici non riguardano i rinnovi delle deroghe già concesse nella stagione precedente.

Le predette Società, al fine di ottenere il tesseramento in deroga, dovranno dimostrare di poter garantire ai giovani calciatori condizioni di vita ottimali per quel che concerne il vitto, l'alloggio, l'educazione scolastica, il tempo libero, la loro formazione e quant'altro inerente ogni loro attività. I Presidenti delle Società assumeranno il ruolo di garanti dell'osservanza delle condizioni di cui sopra e degli obblighi contemplati dalla vigente legislazione, in materia di affidamento, tutela e protezione dei minori.

In assenza di tali condizioni, il tesseramento in deroga non sarà autorizzato e, ove concesso, sarà revocato per il venir meno delle stesse.

A tal fine la F.I.G.C. dovrà essere costantemente informata sull'andamento e sull'evolversi delle varie situazioni attraverso il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica che effettuerà controlli periodici in loco.

Il tesseramento in deroga potrà essere revocato laddove, nel corso della stagione sportiva, il calciatore non osservi regolarmente la frequenza scolastica o vi rinunci, senza giustificati motivi. I necessari controlli saranno demandati sempre al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

b) Società partecipanti al Campionato di Serie A femminile

Le Società partecipanti al Campionato di Serie A femminile potranno richiedere il tesseramento in deroga per non più di 6 calciatrici. Detti tesseramenti, validi per una sola stagione sportiva, presupporranno comunque la osservanza e la sussistenza delle condizioni sopra indicate per le Società professionistiche maschili.

I suddetti limiti numerici non riguardano i rinnovi delle deroghe già concesse nella stagione precedente.

c) Società Dilettantistiche e di Settore Giovanile

Le Società dilettantistiche e di Puro Settore Giovanile potranno richiedere e/o rinnovare, in casi di assoluta eccezionalità, il tesseramento in deroga per non più di un calciatore e per non più di una calciatrice. Detto tesseramento, valido per una sola stagione sportiva, presupporrà comunque la osservanza e la sussistenza delle condizioni sopra indicate per le Società professionistiche.

Tutte le richieste di tesseramento dei calciatori minori di anni 16, diverse da quelle previste dall'art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F., dovranno essere corredate dei certificati di residenza e di stato di famiglia del minore.

Il Presidente Federale potrà autorizzare ulteriori provvedimenti in deroga, in presenza di situazioni assolutamente straordinarie, motivate e documentate.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina



COMUNICATO UFFICIALE N. 14 **Stagione Sportiva 2025/2026**

Si trasmette, in allegato, il C.U. n. 6/A della F.I.G.C inerente le modifiche agli artt. 28, 29, 33, 94 ter e 94 septies delle N.O.I.F.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 6/A

Il Presidente Federale

- visto il decreto-legge n. 96 del 30 giugno 2025, in materia di *“Disposizioni urgenti per l’organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport;*
- preso atto di quanto disposto dall’art 11, lettera b), del richiamato decreto-legge n. 96/2025 che modifica il comma 2 dell’art 26 del decreto legislativo n. 36/2021 il quale conseguentemente nella vigente versione prevede quanto segue *“2. Il contratto di lavoro subordinato sportivo può contenere l’apposizione di un termine finale non superiore agli otto anni dalla data di inizio del rapporto”;*
- ravvisata la conseguente necessità di modificare gli artt. 28, 29, 33, 94 ter e 94 septies delle N.O.I.F.;
- attesa l’urgenza di provvedere;
- visto l’art. 24, comma 3, dello Statuto Federale;
- sentiti i Vice Presidenti

d e l i b e r a

di modificare gli artt. 28, 29, 33, 94 ter e 94 septies delle N.O.I.F. secondo il testo di cui all’allegato A) del presente Comunicato Ufficiale.

La presente delibera sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
Art. 28 I “professionisti”	Art. 28 I “professionisti”
<p>1. Sono qualificati “professionisti” i calciatori e le calciatrici che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità, tesserati per società associate nelle Leghe professionistiche e/o per società partecipanti al Campionato di Serie A femminile.</p> <p>2. Il rapporto di prestazione da “professionista”, con il conseguente tesseramento, si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto tra il calciatore/calciatrice e la società, di durata non superiore alle cinque stagioni sportive per i calciatori/calciatrici maggiorenni, e non superiore alle tre stagioni sportive per i calciatori/calciatrici minorenni, con le forme e modalità previste dalle presenti norme e dagli Accordi Collettivi stipulati dalle Associazioni di categoria, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia. Agli effetti della durata massima si considerano anche gli eventuali rinnovi sottoposti a condizione.</p> <p>3. Il primo contratto da “professionista” può essere stipulato dai calciatori/calciatrici che abbiano compiuto almeno il 16° anno di età.</p>	<p>1. Sono qualificati “professionisti” i calciatori e le calciatrici che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità, tesserati per società associate nelle Leghe professionistiche e/o per società partecipanti al Campionato di Serie A femminile.</p> <p>2. Il rapporto di prestazione da “professionista”, con il conseguente tesseramento, si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto tra il/la calciatore/calciatrice e la società, di durata non superiore alle otto stagioni sportive per i/le calciatori/calciatrici maggiorenni, e non superiore alle tre stagioni sportive per i/le calciatori/calciatrici minorenni, con le forme e modalità previste dalle presenti norme e dagli Accordi Collettivi stipulati dalle Associazioni di categoria, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia. Agli effetti della durata massima si considerano anche gli eventuali rinnovi sottoposti a condizione.</p> <p>3. Il primo contratto da “professionista” può essere stipulato dai/dalle calciatori/calciatrici che abbiano compiuto almeno il 16° anno di età.</p>
Art. 29 I “non professionisti”	Art. 29 I “non professionisti”
<p>1. Sono qualificati “non professionisti” i/le calciatori/calciatrici che, a seguito di tesseramento, svolgono attività sportiva per società associate nella L.N.D., svolgono attività di Calcio a 5, svolgono attività ricreativa, nonché le calciatrici partecipanti ai campionati non professionistici di Calcio femminile.</p> <p>1. bis ABROGATO.</p> <p>2. I “non professionisti” possono instaurare rapporti di lavoro sportivo sotto forma di</p>	<p>1. Sono qualificati “non professionisti” i/le calciatori/calciatrici che, a seguito di tesseramento, svolgono attività sportiva per società associate nella L.N.D., svolgono attività di Calcio a 5, svolgono attività ricreativa, nonché le calciatrici partecipanti ai campionati non professionistici di Calcio femminile.</p> <p>1. bis ABROGATO.</p> <p>2. I “non professionisti” possono instaurare rapporti di lavoro sportivo sotto forma di</p>

contratti di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa, stipulare contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, sottoscrivere contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca, nonché svolgere prestazioni sportive come volontari, secondo le prescrizioni di legge. Il contratto di lavoro sportivo deve essere stipulato dai “non professionisti”, quando ricorrono i requisiti di cui agli artt. 25 e 28 del decreto legislativo n. 36/2021. Il contratto di apprendistato può essere stipulato dai “non professionisti”, quando ricorrono i requisiti di cui all’art. 30 del decreto legislativo n. 36/2021.

3. I contratti di lavoro sportivo e i contratti di apprendistato possono avere una durata, complessivamente intesa anche come somma delle durate di più contratti di apprendistato stipulati dallo stesso calciatore/calciatrice, non superiore alle cinque stagioni sportive per i/le calciatori/calciatrici maggiorenni e non superiore alle tre stagioni sportive per i/le calciatori/calciatrici minorenni, con le forme e modalità previste dalle presenti norme e dagli Accordi Collettivi stipulati dalle Associazioni di categoria, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia.

4. Il tesseramento dei “non professionisti” può durare al massimo due stagioni sportive, se sottoscritto entro la stagione che ha inizio nell’anno in cui il/la calciatore/calciatrice compie anagraficamente il 20° anno di età, ovvero una stagione sportiva, se sottoscritto successivamente, salvo che gli stessi non abbiano instaurato un rapporto di lavoro sportivo o di apprendistato pluriennale di durata maggiore. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

contratti di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa, stipulare contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, sottoscrivere contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca, nonché svolgere prestazioni sportive come volontari, secondo le prescrizioni di legge. Il contratto di lavoro sportivo deve essere stipulato dai “non professionisti”, quando ricorrono i requisiti di cui agli artt. 25 e 28 del decreto legislativo n. 36/2021. Il contratto di apprendistato può essere stipulato dai “non professionisti”, quando ricorrono i requisiti di cui all’art. 30 del decreto legislativo n. 36/2021.

3. I contratti di lavoro sportivo e i contratti di apprendistato possono avere una durata, complessivamente intesa anche come somma delle durate di più contratti di apprendistato stipulati dallo/a stesso/a calciatore/calciatrice, non superiore alle cinque stagioni sportive per i/le calciatori/calciatrici maggiorenni, **ovvero alle otto stagioni sportive per i soli contratti di lavoro subordinato**, e non superiore alle tre stagioni sportive per i/le calciatori/calciatrici minorenni, con le forme e modalità previste dalle presenti norme e dagli Accordi Collettivi stipulati dalle Associazioni di categoria, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia.

4. Il tesseramento dei “non professionisti” può durare al massimo due stagioni sportive, se sottoscritto entro la stagione che ha inizio nell’anno in cui il/la calciatore/calciatrice compie anagraficamente il 20° anno di età, ovvero una stagione sportiva, se sottoscritto successivamente, salvo che gli stessi non abbiano instaurato un rapporto di lavoro sportivo o di apprendistato pluriennale di durata maggiore. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

<p align="center">Art. 33 I “giovani di serie”</p>	<p align="center">Art. 33 I “giovani di serie”</p>
<p>1. I calciatori e le calciatrici “giovani”, dal 14° anno di età e non oltre il termine della stagione sportiva che ha inizio nell’anno in cui il calciatore e le calciatrici compiono anagraficamente il 19° anno di età, assumono la qualifica di “giovani di serie” quando sottoscrivono e viene accolta la richiesta di tesseramento per una società associata in una delle Leghe professionistiche o partecipante al Campionato di Serie A femminile professionistico.</p> <p>2. Il/la calciatore/calciatrice “giovane di serie” è vincolato/a alla società per la quale è tesserato/a per due stagioni sportive, se ha acquisito tale qualifica prima del compimento del 15° anno di età, ovvero per una o due stagioni sportive nelle ipotesi di cui all’ultimo capoverso del successivo comma 2 ter, al termine delle quali è libero/a di diritto, salvo che abbia sottoscritto un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, del contratto di apprendistato professionalizzante, ovvero del contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca, della durata massima di tre stagioni sportive (complessivamente intesa anche come somma delle durate di più contratti di apprendistato stipulati dallo stesso calciatore/calciatrice), ovvero un contratto professionistico ai sensi del successivo comma 3, con le forme e modalità previste dalle presenti norme e dagli Accordi Collettivi stipulati dalle Associazioni di categoria, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.</p> <p>2 bis. La società per la quale è tesserato/a il/la “giovane di serie”, senza contratto di apprendistato, ha il diritto di stipulare con lo/la</p>	<p>1. I calciatori e le calciatrici “giovani”, dal 14° anno di età e non oltre il termine della stagione sportiva che ha inizio nell’anno in cui il calciatore e le calciatrici compiono anagraficamente il 19° anno di età, assumono la qualifica di “giovani di serie” quando sottoscrivono e viene accolta la richiesta di tesseramento per una società associata in una delle Leghe professionistiche o partecipante al Campionato di Serie A femminile professionistico.</p> <p>2. Il/la calciatore/calciatrice “giovane di serie” è vincolato/a alla società per la quale è tesserato/a per due stagioni sportive, se ha acquisito tale qualifica prima del compimento del 15° anno di età, ovvero per una o due stagioni sportive nelle ipotesi di cui all’ultimo capoverso del successivo comma 2 ter, al termine delle quali è libero/a di diritto, salvo che abbia sottoscritto un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, del contratto di apprendistato professionalizzante, ovvero del contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca, della durata massima di tre stagioni sportive (complessivamente intesa anche come somma delle durate di più contratti di apprendistato stipulati dallo stesso calciatore/calciatrice), ovvero un contratto professionistico ai sensi del successivo comma 3, con le forme e modalità previste dalle presenti norme e dagli Accordi Collettivi stipulati dalle Associazioni di categoria, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.</p> <p>2 bis. La società per la quale è tesserato/a il/la “giovane di serie”, senza contratto di apprendistato, ha il diritto di stipulare con lo/la</p>

stesso/a il primo contratto di apprendistato professionalizzante di durata massima triennale e che comunque non può scadere oltre la stagione che ha inizio nell'anno in cui il/la calciatore/calciatrice compie anagraficamente il diciannovesimo anno di età. Tale diritto va esercitato esclusivamente nell'ultimo mese di durata del tesseramento, con le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Federale.

2 *ter*. Il/la calciatore/calciatrice "giovane di serie" può, fino al termine della stagione sportiva che ha inizio nell'anno in cui compie anagraficamente il 18° anno di età, concedere alla società presso la quale è tesserato/a il diritto di opzione per la stipulazione del primo contratto di apprendistato professionalizzante, di durata massima triennale e che comunque non può scadere oltre la stagione che ha inizio nell'anno in cui il/la calciatore/calciatrice compie anagraficamente il 19° anno di età, a condizione che:

a) la pattuizione che prevede la concessione di tale diritto di opzione risulti espressamente indicata nel modulo federale di tesseramento e riporti, a pena di nullità, il consenso del/della calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza derivante dall'esercizio del diritto di opzione da parte della società;

b) nel modulo federale di tesseramento sia precisato il corrispettivo convenuto tra il/la calciatore/calciatrice e la società per la concessione a quest'ultima del diritto di opzione, il cui importo non potrà comunque essere inferiore al 5% del trattamento economico minimo di categoria previsto per la prima annualità contrattuale in caso di esercizio dell'opzione;

c) il diritto di opzione abbia durata massima di due anni, ovvero di un anno qualora lo stesso sia concesso dopo il compimento del 15° anno di età, e sia esercitabile nell'ultimo mese di durata del tesseramento con le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Federale. Qualora il/la calciatore/calciatrice

stesso/a il primo contratto di apprendistato professionalizzante di durata massima triennale e che comunque non può scadere oltre la stagione che ha inizio nell'anno in cui il/la calciatore/calciatrice compie anagraficamente il diciannovesimo anno di età. Tale diritto va esercitato esclusivamente nell'ultimo mese di durata del tesseramento, con le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Federale.

2 *ter*. Il/la calciatore/calciatrice "giovane di serie" può, fino al termine della stagione sportiva che ha inizio nell'anno in cui compie anagraficamente il 18° anno di età, concedere alla società presso la quale è tesserato/a il diritto di opzione per la stipulazione del primo contratto di apprendistato professionalizzante, di durata massima triennale e che comunque non può scadere oltre la stagione che ha inizio nell'anno in cui il/la calciatore/calciatrice compie anagraficamente il 19° anno di età, a condizione che:

a) la pattuizione che prevede la concessione di tale diritto di opzione risulti espressamente indicata nel modulo federale di tesseramento e riporti, a pena di nullità, il consenso del/della calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza derivante dall'esercizio del diritto di opzione da parte della società;

b) nel modulo federale di tesseramento sia precisato il corrispettivo convenuto tra il/la calciatore/calciatrice e la società per la concessione a quest'ultima del diritto di opzione, il cui importo non potrà comunque essere inferiore al 5% del trattamento economico minimo di categoria previsto per la prima annualità contrattuale in caso di esercizio dell'opzione;

c) il diritto di opzione abbia durata massima di due anni, ovvero di un anno qualora lo stesso sia concesso dopo il compimento del 15° anno di età, e sia esercitabile nell'ultimo mese di durata del tesseramento con le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Federale. Qualora il/la calciatore/calciatrice sia

sia trasferito/a a titolo temporaneo in ambito professionistico, il diritto di opzione di cui sopra può essere concesso alla società cessionaria e dalla stessa esercitato a condizione che il diritto di cui all'art. 101, commi 5, 6 e 6 bis, sia stato già esercitato.

A partire dal compimento del 15° anno di età, in assenza di concessione del diritto di opzione, il/la calciatore/calciatrice "giovane di serie" può essere vincolato/a alla società per la quale è tesserato/a per una ovvero due stagioni sportive, al cui termine è libero/a di diritto, salvo che abbia sottoscritto un contratto di lavoro sportivo, nelle diverse forme consentite. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

3. I calciatori e le calciatrici con la qualifica di "giovani di serie", al compimento anagrafico del 16° anno d'età e purché non tesserati/e a titolo temporaneo, possono stipulare contratto professionistico. Il/la calciatore/calciatrice "giovane di serie" ha comunque diritto ad ottenere la qualifica di "professionista" e la stipulazione del relativo contratto da parte della società per la quale è tesserato/a, quando:

- a) abbia preso parte ad almeno dieci gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie A;
- b) abbia preso parte ad almeno dodici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie B;
- c) abbia preso parte ad almeno quindici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie C;
- d) abbia preso parte ad almeno quindici gare di campionato o Coppa Italia, se in Serie A Femminile.

Tale diritto matura a condizione che le presenze si siano verificate, in un'unica stagione sportiva, per la medesima società.

4. Nei casi previsti dal comma precedente, è ammessa una durata del rapporto contrattuale non superiore alle cinque stagioni sportive e alle tre stagioni sportive, compresa quella in cui

trasferito/a a titolo temporaneo in ambito professionistico, il diritto di opzione di cui sopra può essere concesso alla società cessionaria e dalla stessa esercitato a condizione che il diritto di cui all'art. 101, commi 5, 6 e 6 bis, sia stato già esercitato.

A partire dal compimento del 15° anno di età, in assenza di concessione del diritto di opzione, il/la calciatore/calciatrice "giovane di serie" può essere vincolato/a alla società per la quale è tesserato/a per una ovvero due stagioni sportive, al cui termine è libero/a di diritto, salvo che abbia sottoscritto un contratto di lavoro sportivo, nelle diverse forme consentite. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

3. I calciatori e le calciatrici con la qualifica di "giovani di serie", al compimento anagrafico del 16° anno d'età e purché non tesserati/e a titolo temporaneo, possono stipulare contratto professionistico. Il/la calciatore/calciatrice "giovane di serie" ha comunque diritto ad ottenere la qualifica di "professionista" e la stipulazione del relativo contratto da parte della società per la quale è tesserato/a, quando:

- a) abbia preso parte ad almeno dieci gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie A;
- b) abbia preso parte ad almeno dodici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie B;
- c) abbia preso parte ad almeno quindici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie C;
- d) abbia preso parte ad almeno quindici gare di campionato o Coppa Italia, se in Serie A Femminile.

Tale diritto matura a condizione che le presenze si siano verificate, in un'unica stagione sportiva, per la medesima società.

4. Nei casi previsti dal comma precedente, è ammessa una durata del rapporto contrattuale non superiore alle **otto** stagioni sportive e alle tre stagioni sportive, compresa quella in cui avviene

avviene la stipulazione del contratto, rispettivamente per i/le calciatori/calciatrici maggiorenni e per i/le calciatori/calciatrici minorenni. Agli effetti della durata massima si considerano anche gli eventuali rinnovi sottoposti a condizione.

5. Nel caso di calciatore/calciatrice “giovane di serie”, il diritto previsto nel precedente comma 3, anche in presenza di tesseramento a titolo temporaneo, è fatto valere nei confronti della società che ne utilizza le prestazioni temporanee, fermo restando il diritto della società per la quale il/la calciatore/calciatrice è tesserato/a a titolo definitivo di confermarlo/a quale “professionista” con l’osservanza dei termini e delle modalità previste dal presente articolo. La mancata conferma da parte di quest’ultima società comporta la decadenza del tesseramento a favore della stessa, indipendentemente dall’età del/della calciatore/calciatrice.

6. Il calciatore e la calciatrice “giovane di serie” in rapporto di apprendistato può stipulare contratto professionistico con la società che ne utilizza le prestazioni temporanee. In tale ipotesi si applicano le disposizioni del precedente comma per quanto attiene al diritto della società per la quale il/la calciatore/calciatrice è tesserato/a a titolo definitivo.

7. [ABROGATO]

Norme transitorie

Per tutti i/le calciatori/calciatrici tesserati/e come “giovani di serie” prima del 1° luglio 2023, l’eventuale vincolo di tesseramento pluriennale preesistente prosegue fino al 30 giugno 2025, dopo di che decade, fatta salva la maggior durata del vincolo in caso di stipula di contratti di apprendistato o professionistici pluriennali.

Il comma 2 bis trova applicazione esclusivamente nella stagione sportiva 2024/2025 per i/le calciatori/calciatrici “giovani di serie” che sottoscrivono un nuovo tesseramento nella medesima stagione sportiva.

la stipulazione del contratto, rispettivamente per i/le calciatori/calciatrici maggiorenni e per i/le calciatori/calciatrici minorenni. Agli effetti della durata massima si considerano anche gli eventuali rinnovi sottoposti a condizione.

5. Nel caso di calciatore/calciatrice “giovane di serie”, il diritto previsto nel precedente comma 3, anche in presenza di tesseramento a titolo temporaneo, è fatto valere nei confronti della società che ne utilizza le prestazioni temporanee, fermo restando il diritto della società per la quale il/la calciatore/calciatrice è tesserato/a a titolo definitivo di confermarlo/a quale “professionista” con l’osservanza dei termini e delle modalità previste dal presente articolo. La mancata conferma da parte di quest’ultima società comporta la decadenza del tesseramento a favore della stessa, indipendentemente dall’età del/della calciatore/calciatrice.

6. Il calciatore e la calciatrice “giovane di serie” in rapporto di apprendistato può stipulare contratto professionistico con la società che ne utilizza le prestazioni temporanee. In tale ipotesi si applicano le disposizioni del precedente comma per quanto attiene al diritto della società per la quale il/la calciatore/calciatrice è tesserato/a a titolo definitivo.

7. [ABROGATO]

Norme transitorie

Per tutti i/le calciatori/calciatrici tesserati/e come “giovani di serie” prima del 1° luglio 2023, l’eventuale vincolo di tesseramento pluriennale preesistente prosegue fino al 30 giugno 2025, dopo di che decade, fatta salva la maggior durata del vincolo in caso di stipula di contratti di apprendistato o professionistici pluriennali.

Il comma 2 bis trova applicazione esclusivamente nella stagione sportiva 2024/2025 per i/le calciatori/calciatrici “giovani di serie” che sottoscrivono un nuovo tesseramento nella medesima stagione sportiva. Qualora detto nuovo

Qualora detto nuovo tesseramento sia biennale, il diritto di cui al comma 2 bis va esercitato esclusivamente nel mese di giugno 2025, con le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Federale. Di conseguenza, dopo il 30 giugno 2025 il comma 2 bis non sarà più applicabile. Detta disposizione transitoria trova applicazione anche per coloro che si sono ritesserati ai sensi del C.U. 212/A del 14 maggio 2024.

Il comma 2 ter trova applicazione dal 1° luglio 2025.

Le società che hanno tesserato calciatori/calciatrici come Giovani di Serie sottoscrivendo un contratto di apprendistato (incluse le società che hanno sottoscritto con i/le calciatori/calciatrici contratti di apprendistato ad efficacia differita) prima del 1° luglio 2024 mantengono il diritto di stipulare con gli/le stessi/stesse il primo contratto di calciatore/calciatrice professionista, di durata massima triennale, previsto dall'ultimo capoverso del comma 2 vigente fino al 30 giugno 2024. Tale diritto va esercitato esclusivamente nell'ultimo mese di durata del contratto di apprendistato, con le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Federale.

Norme transitorie per il calcio femminile

In relazione al diritto della calciatrice "giovane di serie" ad ottenere la qualifica di "professionista" e a stipulare il relativo contratto con la società per la quale è tesserata, nel conteggio delle quindici gare di campionato o di Coppa Italia dovrà tenersi conto anche delle gare alle quali l'atleta ha preso parte, nel corso delle precedenti stagioni sportive 2021/2022 e 2022/2023, cumulativamente considerate, nella massima serie del campionato italiano e della Coppa Italia. Resta inteso che per queste stagioni sportive e per le successive 2023/2024 e 2024/2025 verranno computate le sole presenze con un minutaggio di almeno 45 minuti.

Art. 94 ter

Contratti di lavoro sportivo, apprendistato e decadenza dal tesseramento per morosità per i calciatori/le calciatrici dei campionati della LND e contratti di lavoro sportivo per

tesseramento sia biennale, il diritto di cui al comma 2 bis va esercitato esclusivamente nel mese di giugno 2025, con le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Federale. Di conseguenza, dopo il 30 giugno 2025 il comma 2 bis non sarà più applicabile. Detta disposizione transitoria trova applicazione anche per coloro che si sono ritesserati ai sensi del C.U. 212/A del 14 maggio 2024.

Il comma 2 ter trova applicazione dal 1° luglio 2025.

Le società che hanno tesserato calciatori/calciatrici come Giovani di Serie sottoscrivendo un contratto di apprendistato (incluse le società che hanno sottoscritto con i/le calciatori/calciatrici contratti di apprendistato ad efficacia differita) prima del 1° luglio 2024 mantengono il diritto di stipulare con gli/le stessi/stesse il primo contratto di calciatore/calciatrice professionista, di durata massima triennale, previsto dall'ultimo capoverso del comma 2 vigente fino al 30 giugno 2024. Tale diritto va esercitato esclusivamente nell'ultimo mese di durata del contratto di apprendistato, con le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Federale.

[ABROGATO]

Art. 94 ter

Contratti di lavoro sportivo, apprendistato e decadenza dal tesseramento per morosità per i calciatori/le calciatrici dei campionati della LND e contratti di lavoro sportivo per gli

<p align="center">gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici di società della LND</p>	<p align="center">allenatori/allenatrici e i preparatori atletici di società della LND</p>
<p>1. I calciatori/calciatrici, gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici tesserati/e con società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti devono instaurare rapporti di lavoro sportivo, qualora ricorrano i requisiti di cui agli artt. 25 e 28 del decreto legislativo n. 36/2021.</p> <p>2. I calciatori/calciatrici tesserati/e con società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti possono stipulare contratti di apprendistato, sotto forma di contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché di contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca, qualora ricorrano i requisiti di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 36/2021.</p> <p>I contratti di lavoro sportivo e i contratti di apprendistato dei calciatori/calciatrici devono essere depositati, a cura della società, contestualmente alla richiesta di tesseramento e, comunque, secondo le previsioni degli Accordi Collettivi.</p> <p>Il deposito dei suddetti contratti deve essere effettuato a cura della società presso la Divisione, i Dipartimenti e le articolazioni competenti della Lega Nazionale Dilettanti, con contestuale comunicazione scritta al calciatore/calciatrice.</p> <p>Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento può essere effettuato dal calciatore/calciatrice entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini. Il deposito oltre i termini di cui al presente comma non è consentito e non sarà accettato.</p> <p>È ammessa la cessione dei contratti di lavoro sportivo e dei contratti di apprendistato in caso di trasferimento del calciatore/calciatrice in ambito dilettantistico, sia a titolo definitivo sia a titolo temporaneo, nel corso della stagione sportiva. Il trasferimento temporaneo comporta, durante il prestito, la liberazione per la società cedente da ogni obbligazione derivante dal</p>	<p>1. I/le calciatori/calciatrici, gli/le allenatori/allenatrici e i preparatori atletici tesserati/e con società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti devono instaurare rapporti di lavoro sportivo, qualora ricorrano i requisiti di cui agli artt. 25 e 28 del decreto legislativo n. 36/2021.</p> <p>2. I/le calciatori/calciatrici tesserati/e con società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti possono stipulare contratti di apprendistato, sotto forma di contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché di contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca, qualora ricorrano i requisiti di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 36/2021.</p> <p>I contratti di lavoro sportivo e i contratti di apprendistato dei/delle calciatori/calciatrici devono essere depositati, a cura della società, contestualmente alla richiesta di tesseramento e, comunque, secondo le previsioni degli Accordi Collettivi.</p> <p>Il deposito dei suddetti contratti deve essere effettuato a cura della società presso la Divisione, i Dipartimenti e le articolazioni competenti della Lega Nazionale Dilettanti, con contestuale comunicazione scritta al/alla calciatore/calciatrice.</p> <p>Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento può essere effettuato dal/dalla calciatore/calciatrice entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini. Il deposito oltre i termini di cui al presente comma non è consentito e non sarà accettato.</p> <p>È ammessa la cessione dei contratti di lavoro sportivo e dei contratti di apprendistato in caso di trasferimento del/della calciatore/calciatrice in ambito dilettantistico, sia a titolo definitivo sia a titolo temporaneo, nel corso della stagione sportiva. Il trasferimento temporaneo comporta, durante il prestito, la liberazione per la società cedente da ogni obbligazione derivante dal medesimo contratto.</p> <p>Al termine del tesseramento temporaneo,</p>

medesimo contratto.

Al termine del tesseramento temporaneo, riacquista efficacia, per la durata residua, il contratto di lavoro sportivo o il contratto di apprendistato con la società concedente il prestito. I contratti di lavoro sportivo con gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici si risolvono in caso di dimissioni dell'allenatore/allenatrice e del preparatore atletico.

3. Gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici possono stipulare contratti di lavoro sportivo per un periodo massimo di cinque stagioni sportive.

I contratti di lavoro sportivo degli allenatori/allenatrici e dei preparatori atletici devono essere depositati, a cura della società, contestualmente alla richiesta di tesseramento e, comunque, secondo le previsioni dell'Accordo Collettivo. I suddetti contratti devono essere depositati a cura della società presso il Dipartimento competente, con contestuale comunicazione scritta all'allenatore/allenatrice e al preparatore atletico. Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento potrà essere effettuato dall'allenatore/allenatrice e dal preparatore atletico entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini.

4. Le controversie relative ai contratti previsti dai commi precedenti sono devolute ai Collegi Arbitrali previsti dagli Accordi Collettivi.

5. Il pagamento ai calciatori/calciatrici, agli allenatori/allenatrici e ai preparatori atletici delle Società della L.N.D. di somme, accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui all'art. 31, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva. Persistendo la morosità della Società per le decisioni del Collegio Arbitrale pubblicate entro il 31 maggio, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato della stagione successiva qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per

riacquisto efficacia, per la durata residua, il contratto di lavoro sportivo o il contratto di apprendistato con la società concedente il prestito. I contratti di lavoro sportivo con gli/le allenatori/allenatrici e i preparatori atletici si risolvono in caso di dimissioni **del/della** allenatore/allenatrice e del preparatore atletico.

3. Gli/le allenatori/allenatrici e i preparatori atletici possono stipulare contratti di lavoro sportivo per un periodo massimo di cinque stagioni sportive, **ovvero otto stagioni sportive nel solo caso in cui instaurino un rapporto di lavoro subordinato.**

I contratti di lavoro sportivo degli/delle allenatori/allenatrici e dei preparatori atletici devono essere depositati, a cura della società, contestualmente alla richiesta di tesseramento e, comunque, secondo le previsioni dell'Accordo Collettivo. I suddetti contratti devono essere depositati a cura della società presso il Dipartimento competente, con contestuale comunicazione scritta **al/alla** allenatore/allenatrice e al preparatore atletico. Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento potrà essere effettuato **dal/dalla** allenatore/allenatrice e dal preparatore atletico entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini.

4. Le controversie relative ai contratti previsti dai commi precedenti sono devolute ai Collegi Arbitrali previsti dagli Accordi Collettivi.

5. Il pagamento ai/**alle** calciatori/calciatrici, agli/**alle** allenatori/allenatrici e ai preparatori atletici delle Società della L.N.D. di somme, accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui all'art. 31, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva. Persistendo la morosità della Società per le decisioni del Collegio Arbitrale pubblicate entro il 31 maggio, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato della stagione successiva qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per

<p>l'iscrizione al campionato di competenza. Ai fini dell'ammissione delle Società di Serie D maschile e di Serie C femminile ai Campionati Nazionali dilettantistici di competenza, le stesse dovranno altresì dimostrare di aver adempiuto alle mensilità dovute fino al mese di maggio della stagione sportiva precedente, mediante il deposito di apposite quietanze, firmate dal/dalla tesserato/a, recanti la causale specifica dei pagamenti ed il periodo cui si riferiscono. La pendenza di contenziosi non rileverà quale causa di esclusione dei relativi debiti, dall'ammontare complessivo dovuto, fino a quando non intervenga al riguardo una pronuncia anche cautelare, purché di natura collegiale.</p> <p>Norma transitoria</p> <p>La disposizione contenuta nell'ultimo periodo del presente comma 5, dell'art. 94 ter, NOIF, entrerà in vigore con decorrenza dalla stagione sportiva 2026/2027.</p>	<p>l'iscrizione al campionato di competenza. Ai fini dell'ammissione delle Società di Serie D maschile e di Serie C femminile ai Campionati Nazionali dilettantistici di competenza, le stesse dovranno altresì dimostrare di aver adempiuto alle mensilità dovute fino al mese di maggio della stagione sportiva precedente, mediante il deposito di apposite quietanze, firmate dal/dalla tesserato/a, recanti la causale specifica dei pagamenti ed il periodo cui si riferiscono. La pendenza di contenziosi non rileverà quale causa di esclusione dei relativi debiti, dall'ammontare complessivo dovuto, fino a quando non intervenga al riguardo una pronuncia anche cautelare, purché di natura collegiale.</p> <p>Norma transitoria</p> <p>La disposizione contenuta nell'ultimo periodo del presente comma 5, dell'art. 94 ter, NOIF, entrerà in vigore con decorrenza dalla stagione sportiva 2026/2027.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 94 septies</p> <p style="text-align: center;">Contratti di lavoro sportivo, di apprendistato e decadenza dal tesseramento per morosità per i giocatori e le giocatrici dei campionati nazionali di Calcio a 5 e contratti di lavoro sportivo per gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici di Calcio a 5</p>	<p style="text-align: center;">Art. 94 septies</p> <p style="text-align: center;">Contratti di lavoro sportivo, di apprendistato e decadenza dal tesseramento per morosità per i giocatori e le giocatrici dei campionati nazionali di Calcio a 5 e contratti di lavoro sportivo per gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici di Calcio a 5</p>
<p>1. I giocatori/giocatrici, gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici tesserati/e con società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Divisione Calcio a 5 devono instaurare rapporti di lavoro sportivo, qualora ricorrano i requisiti di cui agli artt. 25 e 28 del decreto legislativo n. 36/2021.</p> <p>2. I giocatori/giocatrici tesserati/e con società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Divisione Calcio a 5 possono stipulare contratti di apprendistato, sotto forma di contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché di contratti di apprendistato di alta formazione e di</p>	<p>1. I/le giocatori/giocatrici, gli/le allenatori/allenatrici e i preparatori atletici tesserati/e con società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Divisione Calcio a 5 devono instaurare rapporti di lavoro sportivo, qualora ricorrano i requisiti di cui agli artt. 25 e 28 del decreto legislativo n. 36/2021.</p> <p>2. I/le giocatori/giocatrici tesserati/e con società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Divisione Calcio a 5 possono stipulare contratti di apprendistato, sotto forma di contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché di contratti di apprendistato di alta formazione e di</p>

ricerca, qualora ricorrano i requisiti di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 36/2021.

I contratti di lavoro sportivo e i contratti di apprendistato dei giocatori/giocatrici devono essere depositati, a cura della società, contestualmente alla richiesta di tesseramento e, comunque, secondo le previsioni degli Accordi Collettivi.

Il deposito dei suddetti contratti deve essere effettuato a cura della società presso la Divisione Calcio a Cinque, con contestuale comunicazione scritta al/alla giocatore/giocatrice.

Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento può essere effettuato dal giocatore/giocatrice entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini. Il deposito oltre i termini di cui al presente comma non è consentito e non sarà accettato.

3. È ammessa la cessione dei contratti di lavoro sportivo e dei contratti di apprendistato in caso di trasferimento del giocatore/giocatrice, sia a titolo definitivo sia a titolo temporaneo, nel corso della stagione sportiva. Il trasferimento temporaneo comporta, durante il prestito, la liberazione per la società cedente da ogni obbligazione derivante dal medesimo contratto. Al termine del tesseramento temporaneo, riacquista efficacia, per la durata residua, il contratto di lavoro sportivo o il contratto di apprendistato con la società concedente il prestito. I contratti di lavoro sportivo con gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici si risolvono in caso di dimissioni dell'allenatore/allenatrice e del preparatore atletico.

4. Gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici tesserati per società della Divisione Calcio a 5 possono stipulare contratti di lavoro sportivo per un periodo massimo di cinque stagioni sportive.

I contratti di lavoro sportivo degli allenatori/allenatrici e dei preparatori atletici devono essere depositati, a cura della società, contestualmente alla richiesta di tesseramento e, comunque, secondo le previsioni dell'Accordo Collettivo. I suddetti accordi devono essere

ricerca, qualora ricorrano i requisiti di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 36/2021.

I contratti di lavoro sportivo e i contratti di apprendistato dei/delle giocatori/giocatrici devono essere depositati, a cura della società, contestualmente alla richiesta di tesseramento e, comunque, secondo le previsioni degli Accordi Collettivi.

Il deposito dei suddetti contratti deve essere effettuato a cura della società presso la Divisione Calcio a Cinque, con contestuale comunicazione scritta al/alla giocatore/giocatrice.

Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento può essere effettuato dal/dalla giocatore/giocatrice entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini. Il deposito oltre i termini di cui al presente comma non è consentito e non sarà accettato.

3. È ammessa la cessione dei contratti di lavoro sportivo e dei contratti di apprendistato in caso di trasferimento del/della giocatore/giocatrice, sia a titolo definitivo sia a titolo temporaneo, nel corso della stagione sportiva. Il trasferimento temporaneo comporta, durante il prestito, la liberazione per la società cedente da ogni obbligazione derivante dal medesimo contratto. Al termine del tesseramento temporaneo, riacquista efficacia, per la durata residua, il contratto di lavoro sportivo o il contratto di apprendistato con la società concedente il prestito. I contratti di lavoro sportivo con gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici si risolvono in caso di dimissioni del/della allenatore/allenatrice e del preparatore atletico.

4. Gli/le allenatori/allenatrici e i preparatori atletici tesserati per società della Divisione Calcio a 5 possono stipulare contratti di lavoro sportivo per un periodo massimo di cinque stagioni sportive, **ovvero otto stagioni sportive nel solo caso in cui instaurino un rapporto di lavoro subordinato.**

I contratti di lavoro sportivo degli/delle allenatori/allenatrici e dei preparatori atletici devono essere depositati, a cura della società, contestualmente alla richiesta di tesseramento e, comunque, secondo le previsioni dell'Accordo Collettivo. I suddetti accordi devono essere

depositati a cura della società presso la Divisione Calcio a Cinque, con contestuale comunicazione scritta all'allenatore/allenatrice e al preparatore atletico. Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento potrà essere effettuato dall'allenatore/allenatrice e dal preparatore atletico entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini.

5. Le controversie relative ai contratti previsti dai commi precedenti sono devolute ai Collegi Arbitrali previsti dagli Accordi Collettivi.

6. Il pagamento ai giocatori/giocatrici, agli allenatori/allenatrici e ai preparatori atletici delle Società della Divisione Calcio a 5 di somme, accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui all'art. 31, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva. Persistendo la morosità della Società per le decisioni del Collegio Arbitrale pubblicate entro il 31 maggio, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato della stagione successiva qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al campionato di competenza.

Ai fini dell'ammissione delle Società di Calcio a Cinque ai Campionati Nazionali dilettantistici maschili e femminili di competenza, le stesse dovranno altresì dimostrare di aver adempiuto alle mensilità dovute fino al mese di maggio della stagione sportiva precedente, mediante il deposito di apposite quietanze, firmate dal/dalla tesserato/a, recanti la causale specifica dei pagamenti ed il periodo cui si riferiscono. La pendenza di contenziosi non rileverà quale causa di esclusione dei relativi debiti, dall'ammontare complessivo dovuto, fino a quando non intervenga al riguardo una pronuncia anche cautelare, purché di natura collegiale.

Norma transitoria

La disposizione contenuta nell'ultimo periodo del presente comma 6, dell'art. 94 septies, NOIF, entrerà in vigore con decorrenza dalla

depositati a cura della società presso la Divisione Calcio a Cinque, con contestuale comunicazione scritta **al/alla** allenatore/allenatrice e al preparatore atletico. Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento potrà essere effettuato dall'allenatore/allenatrice e dal preparatore atletico entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini.

5. Le controversie relative ai contratti previsti dai commi precedenti sono devolute ai Collegi Arbitrali previsti dagli Accordi Collettivi.

6. Il pagamento ai/**alle** giocatori/giocatrici, agli/**alle** allenatori/allenatrici e ai preparatori atletici delle Società della Divisione Calcio a 5 di somme, accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui all'art. 31, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva. Persistendo la morosità della Società per le decisioni del Collegio Arbitrale pubblicate entro il 31 maggio, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato della stagione successiva qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al campionato di competenza.

Ai fini dell'ammissione delle Società di Calcio a Cinque ai Campionati Nazionali dilettantistici maschili e femminili di competenza, le stesse dovranno altresì dimostrare di aver adempiuto alle mensilità dovute fino al mese di maggio della stagione sportiva precedente, mediante il deposito di apposite quietanze, firmate dal/dalla tesserato/a, recanti la causale specifica dei pagamenti ed il periodo cui si riferiscono. La pendenza di contenziosi non rileverà quale causa di esclusione dei relativi debiti, dall'ammontare complessivo dovuto, fino a quando non intervenga al riguardo una pronuncia anche cautelare, purché di natura collegiale.

Norma transitoria

La disposizione contenuta nell'ultimo periodo del presente comma 6, dell'art. 94 septies, NOIF, entrerà in vigore con decorrenza dalla stagione

stagione sportiva 2026/2027.

sportiva 2026/2027.



COMUNICATO UFFICIALE N. 15 **Stagione Sportiva 2025/2026**

Si trasmette il C.U. n. 7/A della F.I.G.C., inerente la decadenza dall'affiliazione per inattività delle Società riportate negli elenchi allegati al suddetto C.U. n. 7/A.

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 LUGLIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 7/A

DECADENZA DALLA AFFILIAZIONE

Il Presidente Federale

- rilevato che le Società, riportate negli elenchi allegati, sono inattive;
- visto il Comunicato Ufficiale n. 298/A del 20/05/2025, con il quale è stata data comunicazione ai sodalizi interessati dell'avvio del procedimento preordinato all'adozione del provvedimento di decadenza dalla affiliazione alla F.I.G.C.;
- considerato che, ad oggi, le Società, di cui agli elenchi allegati alla presente delibera, non hanno fatto pervenire proprie memorie, deduzioni e/o documenti;
- visto l'art. 16 delle N.O.I.F.

d e l i b e r a

la decadenza dall'affiliazione per inattività delle Società riportate negli elenchi allegati.

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 LUGLIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

Comitato/Divisione/Dipartimento: C.P.A. BOLZANO

DENOMINAZIONE	MATRICOLA	COMITATO/DIPARTIMENTO/ DIVISIONE	Rif. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'	DATA PUBBL. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'
UNIUN SPORT AMATORIALA LA VAL	760012	C.P.A. BOLZANO	7-7/01	25/07/2024
ARBERIA BOLZANO	945433	C.P.A. BOLZANO	7-7/01	25/07/2024
VOELLAN TISENS	953738	C.P.A. BOLZANO	7-7/01	25/07/2024
MULTIGEST	953761	C.P.A. BOLZANO	7-7/01	25/07/2024

Comitato/Divisione/Dipartimento: C.P.A. TRENTO

DENOMINAZIONE	MATRICOLA	COMITATO/DIPARTIMENTO/ DIVISIONE	Rif. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'	DATA PUBBL. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'
TRIDENTUM CALCIO A 5	933978	C.P.A. TRENTO	6/29	18/07/2024
TOROS LOCOS	940859	C.P.A. TRENTO	6/29	18/07/2024
MARLENGO FOOTBALL FIVE	943054	C.P.A. TRENTO	7/29	25/07/2024
COLLINA EST	954794	C.P.A. TRENTO	9/29	01/08/2024

Comitato/Divisione/Dipartimento: C.R. ABRUZZO

DENOMINAZIONE	MATRICOLA	COMITATO/DIPIPARTIMENTO/ DIVISIONE	Rif. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'	DATA PUBBL. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'
TORRICELLA SICURA	15140	C.R. ABRUZZO	9/03	01/08/2024
CANZANO	62628	C.R. ABRUZZO	87/03	20/06/2024
TORNARECCIO	71517	C.R. ABRUZZO	18/CR	05/09/2024
VASTESE CALCIO 1902	600250	C.R. ABRUZZO	6/03	18/07/2024
AID SAN GIUSEPPE C5	600739	C.R. ABRUZZO	87/03	20/06/2024
VIS MONTESILVANO CALCIO	915865	C.R. ABRUZZO	87/03	20/06/2024
OLIMPIA MONTESILVANO	917442	C.R. ABRUZZO	87/03	20/06/2024
PROGETTO GIOVANI 2006	918459	C.R. ABRUZZO	87/03	20/06/2024
SAN NICOLO	918634	C.R. ABRUZZO	87/03	20/06/2024
VIRTUS LANCIANO 1924 SRL	920491	C.R. ABRUZZO	87/03	20/06/2024
TERAMO CALCIO S.R.L.	920812	C.R. ABRUZZO	87/03	20/06/2024
VALLE ATERNO FOSSA	930082	C.R. ABRUZZO	87/03	20/06/2024
BIANCOROSI TERAMO 1913	930735	C.R. ABRUZZO	87/03	20/06/2024
VAL TORDINO	932594	C.R. ABRUZZO	87/03	20/06/2024
LE SEQUOIE	932642	C.R. ABRUZZO	28/03	17/10/2024
BASCIANO PONTEVOMANO	932704	C.R. ABRUZZO	14/03	23/08/2024
ALCYONE CALCIO	932903	C.R. ABRUZZO	87/03	20/06/2024
CASEMOLINO CALCIO	934318	C.R. ABRUZZO	15/03	29/08/2024
URSUS 1925 F.C.	935522	C.R. ABRUZZO	87/03	20/06/2024
QUATTRO COLLI	935896	C.R. ABRUZZO	87/03	20/06/2024
SPORT TEAM ORTONA	936185	C.R. ABRUZZO	87/03	20/06/2024
AMATORI PESCARA CALCIO	938051	C.R. ABRUZZO	87/03	20/06/2024
POLISPORTIVA VASTO	941344	C.R. ABRUZZO	87/03	20/06/2024
LO SCHIOPPO	943679	C.R. ABRUZZO	87/03	20/06/2024
SPORTING CASTRUM	943684	C.R. ABRUZZO	87/03	20/06/2024
ACCADEMIA BIANCAZZURRA	944048	C.R. ABRUZZO	15/03	29/08/2024
CASALANGUIDA	945810	C.R. ABRUZZO	9/03	01/08/2024
ATLETICO CELANO C5	947167	C.R. ABRUZZO	23-pagina 48/03	26/09/2024

SPORT VILLAGE	947353	C.R. ABRUZZO	87/03	20/06/2024
COLLECORVINO	947364	C.R. ABRUZZO	10/03	08/08/2024
FURCI	947601	C.R. ABRUZZO	11/03	13/08/2024
CUPELLO ACADEMY	949569	C.R. ABRUZZO	87/03	20/06/2024
SANPELINESE	949649	C.R. ABRUZZO	87/03	20/06/2024
DYNAMICA FUTSAL	949683	C.R. ABRUZZO	10/03	08/08/2024
I CAMPETTI	949898	C.R. ABRUZZO	15/03	29/08/2024
AZ PLENA BONIS	950515	C.R. ABRUZZO	87/03	20/06/2024
SPORTLAND SOCCER SCHOLL	951645	C.R. ABRUZZO	87/03	20/06/2024
REAL PESCARA C5	951947	C.R. ABRUZZO	87/03	20/06/2024
TEAM CENTRO ITALIA	952264	C.R. ABRUZZO	87/03	20/06/2024
SOCCER ACADEMY LANCIANO	952269	C.R. ABRUZZO	87/03	20/06/2024
TALIA ACADEMY	952595	C.R. ABRUZZO	87/03	20/06/2024
CRISTO RE	953309	C.R. ABRUZZO	87/03	20/06/2024
ACADEMY PUCETTA	953323	C.R. ABRUZZO	87/03	20/06/2024
GIOVENTU TERAMO 1913	953420	C.R. ABRUZZO	87/03	20/06/2024
MARRUVIUM SP	953754	C.R. ABRUZZO	63	14/03/2024
FUTURA HATRIA	954012	C.R. ABRUZZO	15/03	29/08/2024
FARAS SILVI C5	954971	C.R. ABRUZZO	5/03	25/07/2024
ASD ADRIANO FLACCO	955109	C.R. ABRUZZO	89/03	27/06/2024
NEROSTELLATI FUTSAL	955186	C.R. ABRUZZO	5/03	11/07/2024
STELLA AZZURRA	955442	C.R. ABRUZZO	87/03	20/06/2024
A.S.D. GIFFI AVEZZANO CALCIO	962135	C.R. ABRUZZO	18/03	05/09/2024
A.S.D. COLLEBRINCIONI	962370	C.R. ABRUZZO	25/CR	03/10/2024

Comitato/Divisione/Dipartimento: C.R. BASILICATA

DENOMINAZIONE	MATRICOLA	COMITATO/DIPIPARTIMENTO/ DIVISIONE	Rif. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'	DATA PUBBL. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'
SATRIANO	70109	C.R. BASILICATA	23/11	10/09/2024
MONTEMURRO	690436	C.R. BASILICATA	34/11	02/10/2024
MATHEOLA MATERA	912955	C.R. BASILICATA	126/11	14/05/2025
ASD SOCCER LAGONEGRO	913695	C.R. BASILICATA	11/11	31/07/2024
A.S.D. FLACCO VENOSA	915103	C.R. BASILICATA	34/11	02/10/2024
FUTSAL POTENZA	921352	C.R. BASILICATA	12/11	05/08/2024
REAL SENISE	933110	C.R. BASILICATA	C.U. n. 50	07/12/2023
GREEN PARK BERNALDA	941730	C.R. BASILICATA	126/11	14/05/2025
IRSINA CALCIO	943772	C.R. BASILICATA	126/11	14/05/2025
POLISPORTIVA 2M SPORT	943952	C.R. BASILICATA	126/11	14/05/2025
JACKPOT SRL	944087	C.R. BASILICATA	45/11	30/10/2024
FUTSAL SALANDRA	944088	C.R. BASILICATA	126/11	14/05/2025
FUTSAL SCALERA	945868	C.R. BASILICATA	8/11	19/07/2024
CITY SPORT AGROMONTE	950043	C.R. BASILICATA	34/11	02/10/2024
FORENZA	950309	C.R. BASILICATA	34/11	02/10/2024
SS LAURENZANA CALCIO	954295	C.R. BASILICATA	27/11	18/07/2024
TRECCHINA 2021	954311	C.R. BASILICATA	5/11	12/07/2024
PIGNOLA	955600	C.R. BASILICATA	126/11	14/05/2025
A.S.D. DEPOATLAS	962408	C.R. BASILICATA	126/11	14/05/2025
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA JUNIOR SOCCER	962593	C.R. BASILICATA	50/11	13/11/2024
ASD SPORTIVA MATERANA	962665	C.R. BASILICATA	126/11	14/05/2025
A.S.D. MAESTRO TITTA BERNARDO COLOBRARO	962676	C.R. BASILICATA	45/11	30/10/2024

Comitato/Divisione/Dipartimento: C.R. CALABRIA

DENOMINAZIONE	MATRICOLA	COMITATO/DIPIPARTIMENTO/ DIVISIONE	Rif. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'	DATA PUBBL. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'
A.S.D. FOOTBALL C. LAMEZIA TERME	64063	C.R. CALABRIA	133/04	06/03/2025
VAZZANESE	64869	C.R. CALABRIA	187/04	28/06/2024
POLISPORTIVA LORETO	203246	C.R. CALABRIA	17-pag.54/04	19/09/2024
EXCALIBUR COMPR FRONTI	610297	C.R. CALABRIA	30/04	12/09/2024
ACCADEMIA CALCIO CAMPIONI	917351	C.R. CALABRIA	179	30/06/2023
VILLESE 1946	918306	C.R. CALABRIA	133/04	06/03/2025
GIOVANI FALCHI 2007	920281	C.R. CALABRIA	187/04	28/06/2024
A.S. MANGONE CALCIO 2011	922718	C.R. CALABRIA	38-38/04	26/09/2024
ZAGARISE	931592	C.R. CALABRIA	89-89/04	18/12/2024
REAL PARGHELIA	933093	C.R. CALABRIA	38-38/04	26/09/2024
A.S.D. REAL MILETO	933113	C.R. CALABRIA	50/04	17/10/2024
AGID DIPIGNANO	936073	C.R. CALABRIA	50-50/04	17/10/2024
ENOTRIA CITTÀ DICATANZARO	942995	C.R. CALABRIA	187/04	28/06/2024
RED DEVILS BOTRICELLO	944185	C.R. CALABRIA	96	06/06/2024
PARAVATI	945237	C.R. CALABRIA	22/04	03/09/2024
VIRTUS SBS	946026	C.R. CALABRIA	89-89/04	18/12/2024
FULGOR ZUNGRI	946198	C.R. CALABRIA	50/04	17/10/2024
DON BOSCO NOCERA	946203	C.R. CALABRIA	187/04	28/06/2024
SPORTING CATANZARO LIDO	947109	C.R. CALABRIA	38-38/04	26/09/2024
CATANZARO FUTSAL	947688	C.R. CALABRIA	187/04	28/06/2024
365ROCCELLA JONICA FUTSAL	947836	C.R. CALABRIA	38-38/04	26/09/2024
VARAPODIO CALCIO	947886	C.R. CALABRIA	187/04	28/06/2024
A.S.D. CASABONA PER LO SPORT	950231	C.R. CALABRIA	50/04	17/10/2024
MARTELLETTO SETTINGIANO	951450	C.R. CALABRIA	38-38/04	26/09/2024
DENDUR	951668	C.R. CALABRIA	187/04	28/06/2024
VALLE DELL ESARO COSENZA	951787	C.R. CALABRIA	187/04	28/06/2024
LIFE SIMERI CRICHI 2017	952187	C.R. CALABRIA	65-65/04	07/11/2024
BENESTARE	952243	C.R. CALABRIA	65/04	07/11/2024

PEPE TEAM ASD	952429	C.R. CALABRIA	179	30/06/2023
POLISPORTIVA GERACE 2019	952505	C.R. CALABRIA	187/04	28/06/2024
VIRTUS CALOVETO	952508	C.R. CALABRIA	65/04	07/11/2024
GRUPPO ATLETICO SPORTIVO	953293	C.R. CALABRIA	38-38/04	26/09/2024
FERVIS FOOTBALL ACADEMY	953484	C.R. CALABRIA	187-04/04	28/06/2024
CRISSENSE	953519	C.R. CALABRIA	65/04	07/11/2024
ADR CERCHIARA CALCIO	955460	C.R. CALABRIA	65/04	07/11/2024
BALBIA	955527	C.R. CALABRIA	65/04	07/11/2024
LIMBADI CALCIO	955630	C.R. CALABRIA	65/04	07/11/2024
A.S.D. CREDEVI	962160	C.R. CALABRIA	65/04	07/11/2024
CALABRIA YOUNG A.S.D.	962307	C.R. CALABRIA	89-89/04	18/12/2024
A.S.D. SAN FILIPPO NERI ROCCA IMPERIALE	962598	C.R. CALABRIA	187/04	28/06/2024
A.S.D. NUOVA SC TERRANOVA 1970	962724	C.R. CALABRIA	65/04	07/11/2024
ASD HORA JONE	962752	C.R. CALABRIA	38-38/04	26/09/2024
A.S.D. CALCIO ROSE	962785	C.R. CALABRIA	65/04	07/11/2024
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLISPORTIVA VALLE DEL CROCCHIO	963044	C.R. CALABRIA	65/04	07/11/2024

Comitato/Divisione/Dipartimento: C.R. CAMPANIA

DENOMINAZIONE	MATRICOLA	COMITATO/DIPIPARTIMENTO/ DIVISIONE	Rif. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'	DATA PUBBL. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA FORZA E CORAGGIO APS	72201	C.R. CAMPANIA	54-PAG. 795/05	29/11/2024
AIROLA	81761	C.R. CAMPANIA	54-PAG. 795/05	29/11/2024
PRO CALCIO PORTICI	203265	C.R. CAMPANIA	17-PAG.280/05	05/09/2024
VIRTUS GOTI 97	620455	C.R. CAMPANIA	54-PAG. 795/05	29/11/2024
C.U.S. AVELLINO C 5	620813	C.R. CAMPANIA	9-PAG. 202/05	07/08/2024
GIFFONI SEI CASALI	621054	C.R. CAMPANIA	6-PAG.161/05	26/07/2024
SANTA MARIA ASSUNTA	911784	C.R. CAMPANIA	54-PAG. 795/05	29/11/2024
SASSANO CALCIO	915483	C.R. CAMPANIA	C.U. N°86 PAG.999	01/02/2024
MACCHIA	931637	C.R. CAMPANIA	54-PAG. 795/05	29/11/2024
AUDAX DUGENTA	931945	C.R. CAMPANIA	54-PAG. 795/05	29/11/2024
A.S.D. CASORIA CALCIO 2023	933270	C.R. CAMPANIA	C.U.N.17CSATPAG. 23	18/12/2023
SPORTING CASTEL S. GIORGIO	933289	C.R. CAMPANIA	19-PAG. 301/05	12/09/2024
ASD PARCO AQUILONE	933446	C.R. CAMPANIA	118-C.R.C./05	24/04/2025
REAL ACERRANA 1926	933647	C.R. CAMPANIA		
EUROPA S.R.L.	934639	C.R. CAMPANIA	54-PAG. 795/05	29/11/2024
CITTÀ DI AVELLINO	935791	C.R. CAMPANIA	54-PAG. 795/05	29/11/2024
STELLA VESUVIANA	935878	C.R. CAMPANIA	110-PAG.1687/05	10/04/2025
SS ERCOLANESE 1924	936845	C.R. CAMPANIA	9-PAG. 202/05	07/08/2024
OLIMPIC CAPPELLA C5	938116	C.R. CAMPANIA	54-PAG. 795/05	29/11/2024
PAOLISI 2000	938719	C.R. CAMPANIA	54-PAG. 795/05	29/11/2024
ACCADEMIA LA RABONA	941447	C.R. CAMPANIA	3-PAG.116/05	11/07/2024
A.S.D. FIAMME CREMISI ALTO CASERTANO C5	941689	C.R. CAMPANIA	54-PAG. 795/05	29/11/2024
PROGETTO GIOVANI CARDITO	943481	C.R. CAMPANIA	19-PAG. 301/05	12/09/2024
VIRTUS BENEVENTO F.C.	944000	C.R. CAMPANIA	54-PAG. 795/05	29/11/2024
FUTSAL MATESE	945396	C.R. CAMPANIA	23-PAG. 339/05	18/09/2024

REAL SANTA CECILIA	945900	C.R. CAMPANIA	44-PAG. 573/05	31/10/2024
GRAGNANO CALCIO 1939	946021	C.R. CAMPANIA	9-PAG. 202/05	07/08/2024
PONTELANDOLFO	946086	C.R. CAMPANIA	54-PAG. 795/05	29/11/2024
PROGETTO SARNO FUTSAL	946094	C.R. CAMPANIA	51-PAG. 712/05	21/11/2024
CELLARUM 2012	946131	C.R. CAMPANIA	54-PAG. 795/05	29/11/2024
VICO EQUENSE 1958	946978	C.R. CAMPANIA	54-PAG. 795/05	29/11/2024
VIETRIRAITO 1970	947768	C.R. CAMPANIA	54-PAG. 795/05	29/11/2024
OLEVANESE	947825	C.R. CAMPANIA	54-PAG. 795/05	29/11/2024
A.S.D. OLYMPICA CILENTO	947905	C.R. CAMPANIA	23-PAG. 339/05	18/09/2024
SANCIPRIANESE	947935	C.R. CAMPANIA	54-PAG. 795/05	29/11/2024
CEPPALONI INTERCOLLINE	949981	C.R. CAMPANIA	54-PAG. 795/05	29/11/2024
REAL POZZUOLI ACADEMY	950138	C.R. CAMPANIA	88-PAG. 1374/05	06/03/2025
REAL SAN NICOLA MANFREDI	950247	C.R. CAMPANIA	54-PAG. 795/05	29/11/2024
A.S.D. GUARDIAROCCA F.C.	950289	C.R. CAMPANIA	54-PAG. 795/05	29/11/2024
CITY ANGRI	950296	C.R. CAMPANIA	54-PAG. 795/05	29/11/2024
ATHLETIC ACCADIA	950363	C.R. CAMPANIA	45-DPAvellino/05/01	08/05/2025
A.C. MARCHESA	950399	C.R. CAMPANIA	9-PAG. 202/05	07/08/2024
POMIGLIANO C. FEMMIN. SRL	951411	C.R. CAMPANIA	84-C.U. 84 /05	20/02/2025
F.C. CELLOLE BAIA DOMIZIA	952188	C.R. CAMPANIA	54-PAG. 795/05	29/11/2024
FUTSAL PIETRO VILLANI	952204	C.R. CAMPANIA	40-PAG.505/05	18/10/2024
FLORO FLORES ACADEMY	952591	C.R. CAMPANIA	36-PAG.435/05	10/10/2024
REAL AVERSA 1925	952836	C.R. CAMPANIA	C.U. N°93 PAG.1091	15/02/2024
L'ANCORA ATRANI MINORI	952928	C.R. CAMPANIA	54-PAG. 795/05	29/11/2024
SPORTING CASTEL MORRONE	953028	C.R. CAMPANIA	17-PAG.280/05	05/09/2024
FOOTBALL CLUB ATLETICO	953060	C.R. CAMPANIA	54-PAG. 795/05	29/11/2024
TECHNIQUE FOOTBALLACADEMY	953524	C.R. CAMPANIA	17-PAG.280/05	05/09/2024
A.P.D. NEW PLAY FOX	953783	C.R. CAMPANIA	3-PAG.116/05	11/07/2024
POMIGLIANO	953847	C.R. CAMPANIA	9-PAG. 202/05	07/08/2024
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA MERIDIANA SPORT	954098	C.R. CAMPANIA	6-PAG.161/05	26/07/2024
GIOVANI LAURO	954215	C.R. CAMPANIA	54-PAG. 795/05	29/11/2024
ASSOCIAZIONE PROCASOLLA	954272	C.R. CAMPANIA	10-pagina 213/05	08/08/2024

VIRTUS SAN MANGO	954332	C.R. CAMPANIA	54-PAG. 795/05	29/11/2024
REAL BANZANO	954340	C.R. CAMPANIA	52-PAG. 741/05	22/11/2024
REAL STIO	954348	C.R. CAMPANIA	54-PAG. 795/05	29/11/2024
CIANO ACADEMY	954379	C.R. CAMPANIA	118-C.R.C./05	24/04/2025
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ATLETICO MARANO	955081	C.R. CAMPANIA	17-PAG.280/05	05/09/2024
FRANCOLISE CALCIO 2022	955161	C.R. CAMPANIA	54-PAG. 795/05	29/11/2024
ALWAYS QUINDICI	955328	C.R. CAMPANIA	54-PAG. 795/05	29/11/2024
POLISPORTIVA ISCHIA	955355	C.R. CAMPANIA	36-PAG.435/05	10/10/2024
LE CAVALLINE	955502	C.R. CAMPANIA	23-PAG. 339/05	18/09/2024
POLISPORTIVA LAMBRO	955503	C.R. CAMPANIA	44-PAG. 573/05	31/10/2024
AQUARA 2022	955609	C.R. CAMPANIA	110-PAG.1687/05	10/04/2025
FLUMERI CALCIO	955619	C.R. CAMPANIA	54-PAG. 795/05	29/11/2024
BOYS SAN SALVATORE	955623	C.R. CAMPANIA	3-PAG.116/05	11/07/2024
AR.TE.MA. ASD	962026	C.R. CAMPANIA	54-PAG. 795/05	29/11/2024
A.S.D. ATLETICO LICOLA UNITED	962134	C.R. CAMPANIA	53-PAG. 756/05	28/11/2024
A.S.D. PILADE BRONZETTI	962205	C.R. CAMPANIA	54-PAG. 795/05	29/11/2024
A.S.D. VITTORIA FUTSAL	962325	C.R. CAMPANIA	54-PAG. 795/05	29/11/2024
A.S.D. ISCHIA FENICE	962419	C.R. CAMPANIA	36-PAG.435/05	10/10/2024
ASD ARZANINO	962460	C.R. CAMPANIA	54-PAG. 795/05	29/11/2024
ASD. CALCIO 5- SAN FELICE A CANCELLO	962479	C.R. CAMPANIA	54-PAG. 795/05	29/11/2024
PRATOLA SERRA BEARS A.S.D.	962525	C.R. CAMPANIA	6-PAG.161/05	26/07/2024
ASD NEW BATTIPAGLIA SOCCER	962527	C.R. CAMPANIA	54-PAG. 795/05	29/11/2024
A.S.D. VIRTUS SAN VALENTINO	962572	C.R. CAMPANIA	54-PAG. 795/05	29/11/2024
A.S.D. FUTSAL OTTAVIANO	962578	C.R. CAMPANIA	54-PAG. 795/05	29/11/2024
ASD POLISPORTIVA PASSO SAN PRISCO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA APS ETS	962652	C.R. CAMPANIA	54-PAG. 795/05	29/11/2024
A.S.D 3R MORRA	962655	C.R. CAMPANIA	54-PAG. 795/05	29/11/2024
A.S.D. REAL FELACO	962673	C.R. CAMPANIA	54-PAG. 795/05	29/11/2024
POLISPORTIVA FORTITUDO SPORT ACADEMY A.S.D.	962685	C.R. CAMPANIA	88-PAG. 1374/05	06/03/2025

ASD SANTANGELO A SCALA	962741	C.R. CAMPANIA	54-PAG. 796/05	29/11/2024
ASD REAL TORCHIARA UNITED	962749	C.R. CAMPANIA	36-PAG. 435/05	10/10/2024
SOCCER VILLAGE QUALIANO SSD ARL	962844	C.R. CAMPANIA	41-PAG.515/05	24/10/2024
MATESE FUTSAL	963001	C.R. CAMPANIA	54-PAG. 796/05	29/11/2024
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA NAPOLI ACADEMY	963675	C.R. CAMPANIA	54-PAG. 796/05	29/11/2024
ASD POMPEI FUTSAL	963730	C.R. CAMPANIA	54-PAG. 796/05	29/11/2024
ALWAYS DV ASD	963793	C.R. CAMPANIA	54-PAG. 796/05	29/11/2024

Comitato/Divisione/Dipartimento: C.R. EMILIA ROMAGNA

DENOMINAZIONE	MATRICOLA	COMITATO/ DIPIPARTIMENTO/ DIVISIONE	RIF. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'	DATA PUBBL. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'
CERVIA 1920	12430	C.R. EMILIA ROMAGNA	2-CU N.2/06	11/07/2024
S.S.D. NEXTGEN TERRE DI CASTELLI S.R.L.	56620	C.R. EMILIA ROMAGNA	2-CU N. 02/06	11/07/2024
CAGLIARI A.S.D.	67416	C.R. EMILIA ROMAGNA	111-cu 111/06	05/02/2025
RAINBOW GRANAROLO	75716	C.R. EMILIA ROMAGNA	8-cu 8 crer/06	24/07/2024
A.S.D. S. BENEDETTO V.S.	79476	C.R. EMILIA ROMAGNA	3-CU 3 CRER/06	13/07/2024
ROSSOBLU IMOLESE 1990	630196	C.R. EMILIA ROMAGNA	17/06	23/08/2024
CUS MO.RE A.S.D.	630221	C.R. EMILIA ROMAGNA	18/06	28/08/2024
CATTOLICA CALCIO 1923 S.G.	630464	C.R. EMILIA ROMAGNA	6-cu 6 crer/06	22/07/2024
DELFINI RIMINI	630531	C.R. EMILIA ROMAGNA	3-CU 03 CRER/06	13/07/2024
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ACPALAZZUOLO	750505	C.R. EMILIA ROMAGNA	7-cu 07 crer/06	23/07/2024
IMOLESE FM	911028	C.R. EMILIA ROMAGNA	111/06	05/02/2025
CALCIO DECIMA 1938	912090	C.R. EMILIA ROMAGNA	111/06	05/02/2025
O. BUSCHERINI CALCIO	912403	C.R. EMILIA ROMAGNA	14/06	07/08/2024
CA.RIO.CA	919040	C.R. EMILIA ROMAGNA	111/06	05/02/2025
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLISPORTIVA	922776	C.R. EMILIA ROMAGNA	22/06	04/09/2024
SPORTING VALBIDENTE	930590	C.R. EMILIA ROMAGNA	162/06	23/04/2025
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA JUNIOR CALCIO	932389	C.R. EMILIA ROMAGNA	115/06	10/02/2025
REAL MODENA MONTALE	932458	C.R. EMILIA ROMAGNA	4-cu 4 CRER/06	17/07/2024
POLISPORTIVA SALA	942982	C.R. EMILIA ROMAGNA	2-CU N.2/06	11/07/2024
BIANCOROSSE PIACENZA	945512	C.R. EMILIA ROMAGNA	cu 67 CRER	31/01/2024
REAL MELDOLA	947236	C.R. EMILIA ROMAGNA	1-cu n.1/06	05/07/2024
ACCADEMIA MODENA 1912	948490	C.R. EMILIA ROMAGNA	111/06	05/02/2025
G.S. PIOPPA	949388	C.R. EMILIA ROMAGNA	8-cu 8 crer/06	24/07/2024
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LUDOVICO FERRARA	954957	C.R. EMILIA ROMAGNA	113/06	07/02/2025
ATLETICO 88 PIAVOLA	955023	C.R. EMILIA ROMAGNA	18/06	28/08/2024

OTELLO PUTINATI ASD APS	955133	C.R. EMILIA ROMAGNA	111/06	05/02/2025
ASD LEPIDA SAN LAZZARO	962076	C.R. EMILIA ROMAGNA	107-CRER 107/06	24/01/2025
ASD HCDF 21 HAPPINESS CA DE FABBRI 21	962113	C.R. EMILIA ROMAGNA	107-CRER 107/06	24/01/2025
ASD ATLETICO CASTELLAZZO	962188	C.R. EMILIA ROMAGNA	80/06	04/12/2024
UNIONE POLISPORTIVA CALDERARA A.S.D.	962223	C.R. EMILIA ROMAGNA	111/06	05/02/2025
PARADISO A.S.D.	962795	C.R. EMILIA ROMAGNA	115/06	10/02/2025
ASD POLISPORTIVA FIORENZUOLA	963428	C.R. EMILIA ROMAGNA	171/06	14/05/2025

Comitato/Divisione/Dipartimento: C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA

DENOMINAZIONE	MATRICOLA	COMITATO/DIPIPARTIMENTO/ DIVISIONE	Rif. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'	DATA PUBBL. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'
MONTUZZA	911393	C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA	38-C.U. 38 /C.R. FVG	18/10/2024
MUGLIA F.	913964	C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA	7-cu 07/C.R. FVG	06/08/2024
PORTUS NAONIS	941495	C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA	38-C.U. N. 38/C.R. FVG	18/10/2024
ATLETICO PASIAN DI PRATO	943370	C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA	38-C.U. N. 38/C.R. FVG	18/10/2024
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TARENTO FUTSAL	951715	C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA	21/C.R. FVG	05/09/2024
PRIMOREC 1966	952889	C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA	125-CU 125/C.R. FVG	27/06/2024
ARABA FENICE	953093	C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA	21/C.R. FVG	05/09/2024
ASD CALCIO A5 TURRIACO	953892	C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA	21/C.R. FVG	05/09/2024
FUTSAL PASIANO	955146	C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA	125-CU 125/CR FVG	27/06/2024

Comitato/Divisione/Dipartimento: C.R. LAZIO

DENOMINAZIONE	MATRICOLA	COMITATO/DIPIPARTIMENTO/ DIVISIONE	Rif. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'	DATA PUBBL. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'
PROCALCIO ITALIA	68173	C.R. LAZIO	107-CR LAZIO/107	24/10/2024
MUNDIAL FOOTBALL CLUB	74153	C.R. LAZIO	6-C.R. LAZIO/6	11/07/2024
VIS AURELIA S.R.L.	76294	C.R. LAZIO	10-cu lnd/08	23/07/2024
SELVA CANDIDA	76750	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
CEPRANO CALCIO	77808	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
BORUSSIA	80927	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
VIS NOVA ROMA SSD ARL	81834	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
TEVERE ROMA	206253	C.R. LAZIO	10-C.R. LAZIO/10	23/07/2024
ARPINO	206661	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
LA SABINA	650113	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
RIETI S.R.L.	650263	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
FOLGARELLA 2000	650442	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
SAN VALENTINO	651061	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
MONTALTO	651212	C.R. LAZIO	11-C.R. LAZIO/11	23/07/2024
REAL TOR SAPIENZA	913550	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
CERVARO	914902	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
S. MARTINO A S. LEONE	916188	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
ATLETICO PAVONA	916499	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
CASAMARI VEROLI	917763	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
CITTÀ DI PALOMBARA	918920	C.R. LAZIO	437-437/CR LAZIO	21/06/2024
TEAM CIVITAVECCHIA CALCIO	919053	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
FORUM SPORT CENTER SRL	919336	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
REAL MONTELANICO	919447	C.R. LAZIO	22-C.R. LAZIO/22	08/08/2024
CAPRADOSSO	919508	C.R. LAZIO	107-CR LAZIO/107	24/10/2024
VIRTUS FONDI CALCIO A 5	919552	C.R. LAZIO	20-C.R. LAZIO/20	01/08/2024
CONTIGLIANO	919600	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
ATLETICO CISTERNA	920983	C.R. LAZIO	23-cu 23 lnd/08	09/08/2024
PRO LATINA CALCIO	921715	C.R. LAZIO	437	21/06/2024

POLISPORTIVA TEVERINA	930985	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
ATLETICO EUR SSD S.R.L.	931034	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
CRIS	931326	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
SPORTING COLLEFERRO	933046	C.R. LAZIO	107-CR LAZIO/107	24/10/2024
VILLA YORK S.C. S.R.L.	933330	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
SPORT CITY ROMA	934137	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
COLLI ALBANI CALCIO A 5	934396	C.R. LAZIO	117-C.R. LAZIO/117	30/10/2024
CISCO COLLATINO FUTSAL	934859	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
CHAMPIONS	935035	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
ACCADEMIA ITALIANA CALCIO	936240	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
ALTO LAZIO A.S.D.	936263	C.R. LAZIO	17-C.R. LAZIO/17	30/07/2024
NOMENTUM	936278	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
POLISPORTIVA STATUARIO	936303	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
VIGOR NEPI	936304	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
CANADESI SPORTING CLUB	936340	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
SOEPA S.S.D. A R.L.	936437	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
MANZI GIOVANNI ITRI F.C.	936491	C.R. LAZIO	32-cu Ind/08	29/08/2024
VILLA AURELIA SC S.R.L.	936509	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
ROMAN SPORT CITY	936693	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
AUDACE 1919	937827	C.R. LAZIO	107-CR LAZIO/107	24/10/2024
ACADEMY TERRACINA	938389	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
REAL SANT ANDREA	938481	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
REAL ATL. TBM UNICUSANO	938538	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
AC CASTRO DEI VOLSCI	938561	C.R. LAZIO	14-C.R. LAZIO/25/07/2024	25/07/2024
ROMA XIV DECIMOQUARTO	938682	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
VIS OLIMPIA	938937	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
ALATRITTECCHIENAMOLEFUTSAL	940811	C.R. LAZIO	117-C.R. LAZIO/117	30/10/2024
T.C. FOGLIANO 2000 S.R.L.	941004	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
S.S. LE MOLE CALCIO A R.L.	941046	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
PRIMAVERA	941268	C.R. LAZIO	437	21/06/2024

WOMAN ATL. LODIGIANI	941435	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
LEONI 1908 S.R.L.	941679	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
SPES CASALI	941826	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
FOOTBALL CLUB ALDA ROMA	941961	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
PRINCIPATO DI COLLI	943508	C.R. LAZIO	23-LND/08	09/08/2024
ACCADEMIA 1899	943520	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
DINAMO CAMPOVERDE	943539	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
CITTÀ DI LEONESSA	943548	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
VIRTUS ARDEA	943860	C.R. LAZIO	23-LND/08	09/08/2024
REAL ATLETICO ROMA	943864	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
UNICUSANO ROMA ACADEMY	944105	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
CENTRO FORMAZIONE LAZIO	944176	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
ERETUM MONTEROTONDO C.	945120	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
CITTÀ DI SEGNI CALCIO A 5	945443	C.R. LAZIO	87-C.R. LAZIO/87	10/10/2024
VIRTUS LEONIS	945677	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
FIUGGI A.S.D.	945680	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
CALCIO GIOVANI LATINA	946043	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
VIRTUS NETTUNO	947015	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
NUOVA TOR SAPIENZA	947133	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
GREEN CLUB S.R.L.	947139	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
ACCADEMY TOR TRE TESTE	947533	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
FOOTBALL ACADEMY LAZIO	947534	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
PAMAFIT SSD ARL	947654	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
FOOTBALL CLUB VILLANOVA	947724	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
SAN MICHELE SPORTING CLUB	947735	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
POSEIDON SPORTING C. 2013	947748	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
LIDO IL PIRATA SPERLONGA	947790	C.R. LAZIO	62-cu lnd/08	20/09/2024
ATLETICO GAVIGNANO C5	947793	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
REAL CARBOGNANO TESTACCIO	947796	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
LA COCCINELLA	947822	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
FC CELLOLE CALCIO	947828	C.R. LAZIO	437	21/06/2024

VIRTUS PARIOLI	947880	C.R. LAZIO	20-C.R. LAZIO/20	01/08/2024
VALLE MURICANA F.C.	947944	C.R. LAZIO	10-cu lnd/08	23/07/2024
AZZURRI 2010 SSDL A R.L.	949330	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
F.C. RACING ARDEA SRL	949360	C.R. LAZIO	23-lnd/08	09/08/2024
PRESTIGESPORT VALCANNETO	949375	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
ROMA NORD ACADEMY	949484	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
REAL ACCADEMIA CALCIO	949548	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
ASD REAL MONTELEONE SABINO	949600	C.R. LAZIO	107-CR LAZIO/107	24/10/2024
CIKLE	949601	C.R. LAZIO	20-C.R. LAZIO/20	01/08/2024
REAL SUTRI	949760	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
ACADEMY ATLETICOLODIGIANI	949761	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
REAL SPORTING ACADEMY	949846	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
SPORT IN TOUR A.S.D.	949910	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
NUOVA FLORIDA	949924	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
PYRGI SANTA SEVERA	949951	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
TURANENSE 2018	949959	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
HULA HOOP TORRICE	950030	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
BALON DE ORO	950124	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
SOCCER KIDS	950139	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
CSI ROMA EST	950199	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
COMPENSORIO	950356	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
ACADEMY ATLETICOLADISPOLI	950847	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
CC ROMA A.S.D.	951577	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
VIRTUS LEONI 1908	951614	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
ACADEMY SM FERENTINO	951676	C.R. LAZIO	77-C.R. LAZIO/77	03/10/2024
SAN GIORGIO	951711	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
POLISPORTIVA VALCOMINO	951748	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
ALESSANDRODANESE SABAUDIA	951771	C.R. LAZIO	10-cu lnd/08	23/07/2024
SALARIA SPORT CLUB 2016	951782	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
ACADEMY REAL LATINA	951814	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
VIRTUS SUIO TERME	951908	C.R. LAZIO	437	21/06/2024

FG BLAUGRANA	951966	C.R. LAZIO	37-C.R. LAZIO/37	04/09/2024
ATL VITTORIA ROMA	951984	C.R. LAZIO	437-437/CR LAZIO	21/06/2024
MENTANA CALCIO 2019	951995	C.R. LAZIO	75-CR LAZIO/75	02/10/2024
FAUL VITERBO SRLS	951996	C.R. LAZIO	437-437/c.r.lazio	21/07/2023
ACC. CALCIO MONTECASSINO	952021	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
TREVI	952041	C.R. LAZIO	23-cu lnd/08	09/08/2024
ACADEMY LODIGIANI	952158	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
POLISPORTIVA SANTELIANA	952238	C.R. LAZIO	107-CR LAZIO/107	24/10/2024
ACADEMY ROMA FUTSAL	952280	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
FOURTEEN	952287	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
SAGITTARIUS CLUB	952326	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
CRSPORT SRLSD NOPROFIT	952334	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
GYMNASIUM LATINA	952413	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
JUNIOR SOCCER ACADEMY	952417	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
FOOTBALL CLUB AURUNCI	952483	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
GREEN PARK BOSCHETTO	952565	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
IL VILLAGGIO LATINA SCALO	952594	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
TODIS LIDO DI OSTIA	952828	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
FUTSAL CECCANO	953013	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
FUTBOLCLUB PALOCCO 1967	953051	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
SUPREME SOCCER ACADEMY	953068	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
FELLAS UNITED	953074	C.R. LAZIO	23-cu 23LND/08	09/08/2024
PRIMAVERA ROMA	953097	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
SACROFANO CALCIO	953135	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
SANT AMBROGIO CALCIO	953192	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
MAXIM	953246	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
VIS LATINA CALCIO A 5	953262	C.R. LAZIO	106-C.R. LAZIO/106	23/10/2024
TESSENNANO	953283	C.R. LAZIO	107-CR LAZIO/107	24/10/2024
ATLETICO CASALI	953303	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
ACADEMY SPORT CITY	953370	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
S.C.A.G. STRANGOLAGALLI	953425	C.R. LAZIO	107-CR LAZIO/107	24/10/2024

SPORTING CLUB TOTTI A R.L.	953477	C.R. LAZIO		
POLISPORTIVA ROMA MARCONI	953555	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
LEVANTE ROMA	953819	C.R. LAZIO	17-C.R. LAZIO/17	30/07/2024
ACADEMY CARSO SERMONETA	953893	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
FORMIA ACCADEMIA CALCIO	953899	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
AGRISPORT VILLAGE SUTRI	953961	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
ACCADEMY VITERBESE	953998	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
POLISPORTIVA LI.VE	954058	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
POLISPORTIVA FORTITUDO	954089	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
ACCAD.CALCIO TORRE ANGELA	954096	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
SAN ROCCO	954145	C.R. LAZIO	107-CR LAZIO/107	24/10/2024
EAGLES FROSINONE	954258	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
SAN LEONE	954325	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
LEGIO SORA	955324	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
SPORTING CLUB CEPRANO	955347	C.R. LAZIO	117-C.R. LAZIO/117	30/10/2024
NERONIANA	955365	C.R. LAZIO	37-C.R. LAZIO/37	04/09/2024
CORESINA	955393	C.R. LAZIO	107-CR LAZIO/107	24/10/2024
CECILIA SPORT	955435	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
MONTEROSITUSCIA FCACADEMY	955469	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
ACADEMY OLIMPIA	955686	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA FUTSAL MINTURNO	962137	C.R. LAZIO	105-CU C5/08	20/11/2024
ASD ATLETICO LAURENTINO C5	962150	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA REAL 7VILLE	962295	C.R. LAZIO	6-C.R. LAZIO/6	11/07/2024
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TREVIGNANO CALCIO AMATORI	962306	C.R. LAZIO	107-CR LAZIO/107	24/10/2024
A.S.D. ATLETICO FUTSAL SORA	962376	C.R. LAZIO	20-C.R. LAZIO/20	01/08/2024
A.S.D. VIS NOMENTUM	962458	C.R. LAZIO	75-C.R. LAZIO/75	02/10/2024
ASD SAN GIORGIO A LIRI 1996	962495	C.R. LAZIO	107-CR LAZIO/107	24/10/2024
VIRTUS ACQUA ACETOSA C 5 A.S.D.	962559	C.R. LAZIO	29-cu lnd/08	27/08/2024
A.S.D CASALVIERI	962586	C.R. LAZIO	107-CR LAZIO/107	24/10/2024

ASD VIRTUS SETTEBAGNI CALCIO	962588	C.R. LAZIO	437	21/06/2024
ATLETICO APPIO A.S.D.	962596	C.R. LAZIO	29-cu lnd/08	27/08/2024
ASD BARRIO INTERNACIONAL	963563	C.R. LAZIO	66-CU LND RM/08	06/02/2025

Comitato/Divisione/Dipartimento: C.R. LIGURIA

DENOMINAZIONE	MATRICOLA	COMITATO/DIPIPARTIMENTO/ DIVISIONE	Rif. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'	DATA PUBBL. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'
BORGIO VEREZZI	7160	C.R. LIGURIA	52/09	16/01/2025
CORNIGLIANESE 1919	935690	C.R. LIGURIA	8/09	19/08/2024
RAPALLO R.1914 RIVAROLESE	940730	C.R. LIGURIA	6/09	01/08/2024
G.S.O. CORNIGLIANESE	943218	C.R. LIGURIA	61/09	13/02/2025
ASD SAN QUIRICO BURLANDO 1959	949202	C.R. LIGURIA	6/09	01/08/2024
SANTO STEFANO	952345	C.R. LIGURIA	23/09	11/10/2024
A.S.D. POLISPORTIVA SANREMO 2000	953208	C.R. LIGURIA	23/09	11/10/2024
FC SANREMO LADIES	954065	C.R. LIGURIA	4/09	18/07/2024
F.C. SORI 71 SOCIETA SPORTIVA DILETTANTISTICA S.R.L.	962276	C.R. LIGURIA	64/09	20/02/2025
A.S.D. CORNER GENOVA	962332	C.R. LIGURIA	4/09	18/07/2024
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BORGIO AMEGLIA	962353	C.R. LIGURIA	15/09	12/09/2024
POLISPORTIVA I ZUVENI DE SERIANA ASSOCIAZIONE SPORTIVA	962602	C.R. LIGURIA	23/09	11/10/2024
ASD CARPENNA	963377	C.R. LIGURIA	56/09	30/01/2025

Comitato/Divisione/Dipartimento: C.R. LOMBARDIA

DENOMINAZIONE	MATRICOLA	COMITATO/DIPIPARTIMENTO/ DIVISIONE	Rif. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'	DATA PUBBL. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'
CALVAIRATE	8780	C.R. LOMBARDIA	3-8/3/10	18/07/2024
CASTEL ROZZONE A.S.D.	10980	C.R. LOMBARDIA	9-5/9/10	22/08/2024
MONTEBELLO	31900	C.R. LOMBARDIA	4-5/4/10	25/07/2024
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PRO CITTIGLIO F.C.	39990	C.R. LOMBARDIA	26-4/26/10	15/10/2024
A.S.D ATLETICO CORTEFRANCA	59019	C.R. LOMBARDIA	7-9/6/10	08/08/2024
S. LEONE	68336	C.R. LOMBARDIA	3-8/3/10	18/07/2024
SONDALO	76275	C.R. LOMBARDIA	26-4/26/10	15/10/2024
MILANO CALCIO A 5	81089	C.R. LOMBARDIA	26-4/26/10	15/10/2024
POL. ORAT. P.G. FRASSATI A.S.D.	81785	C.R. LOMBARDIA	5-8/5/10	01/08/2024
CAPPUCCINI	200701	C.R. LOMBARDIA	1-25/1/10	04/07/2024
STANDARD	200842	C.R. LOMBARDIA	26-4/26/10	15/10/2024
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LAMBRUGO CALCIO	675266	C.R. LOMBARDIA	7-9/6/10	08/08/2024
REAL ROVATO FRANCIACORTA	675323	C.R. LOMBARDIA	7-9/6/10	08/08/2024
F.C. M04 ASS. SP. DILETT.	914053	C.R. LOMBARDIA	21-7/21/10	16/01/2025
P.S.G. A.S.D.	917098	C.R. LOMBARDIA	1-25/1/10	04/07/2024
V. ORATORIO PETOSINO	920562	C.R. LOMBARDIA	3-8/3/10	18/07/2024
LARIUS 2006	920859	C.R. LOMBARDIA	26-4/26/10	15/10/2024
ASD CONCORDIA PAVESE	922624	C.R. LOMBARDIA	7-9/6/10	08/08/2024
FBC SEREGNO A.S.D.	922791	C.R. LOMBARDIA	1-25/1/10	04/07/2024
ORATORIO CLUSONE A.S.D.	932453	C.R. LOMBARDIA	4-5/4/10	25/07/2024
POLISPORTIVA PROVAGLIESE	932633	C.R. LOMBARDIA	2-8/3/10	18/07/2024
S.S.D. CITTÀ DI VIGEVANO S.R.L.	933900	C.R. LOMBARDIA	1-25/1/10	04/07/2024
ALL SOCCER	933964	C.R. LOMBARDIA	9-5/9/10	22/08/2024
SELLERO NOVELLE	935535	C.R. LOMBARDIA	1-25/1/10	04/07/2024
UNION GALLARATE C5	938160	C.R. LOMBARDIA	4-5/4/10	25/07/2024
ACCADEMIA PERGOLETTESE	938605	C.R. LOMBARDIA	26-4/26/10	15/10/2024
LAINESE	940869	C.R. LOMBARDIA	26-4/26/10	15/10/2024

ASSOCIAZIONE CALCIO DILETTANTISTICA 2 LAGHI	940899	C.R. LOMBARDIA	3-8/3/10	18/07/2024
FOOTBALL CLUB PORTALBERA	940905	C.R. LOMBARDIA	7-9/6/10	08/08/2024
GRUPPO SPORTIVO MUGGIANO	945183	C.R. LOMBARDIA	2-3/2/10	11/07/2024
USD FILAGO CALCIO	945184	C.R. LOMBARDIA	2-3/2/10	11/07/2024
OASI BOSCHETTO	945728	C.R. LOMBARDIA	26-4/26/10	15/10/2024
STAGNOLMESE FA	947020	C.R. LOMBARDIA	26-4/26/10	15/10/2024
LODIGIANA A.S.D.	947038	C.R. LOMBARDIA	7-9/6/10	08/08/2024
ATLETICO BORGOSATOLLO	947335	C.R. LOMBARDIA	26-4/26/10	15/10/2024
AZZURRA 2000	947371	C.R. LOMBARDIA	5-7/5/10	01/08/2024
REAL DESENZANESE	949325	C.R. LOMBARDIA	7-9/6/10	08/08/2024
ASD HUNION TORRAZZA 2023	949346	C.R. LOMBARDIA	7-9/6/10	08/08/2024
BRESCIA ACADEMY	949421	C.R. LOMBARDIA	26-4/26/10	15/10/2024
PALAUNO	949457	C.R. LOMBARDIA	1-25/1/10	04/07/2024
CERTOSA MILANO	949481	C.R. LOMBARDIA	2-3/0/10	11/07/2024
GSO BALLABIO	949945	C.R. LOMBARDIA	26-4/26/10	15/10/2024
ACC EASY TEAM	950037	C.R. LOMBARDIA	26-4/26/10	15/10/2024
ACCADEMIA FABRIZIO LORI	950041	C.R. LOMBARDIA	26-4/26/10	15/10/2024
GUIDIZZOLO	951381	C.R. LOMBARDIA	26-4/26/10	15/10/2024
U.S.D. ARZAGO	951564	C.R. LOMBARDIA	1-25/1/10	04/07/2024
ACCADEMIA CISANESE	951617	C.R. LOMBARDIA	2-3/2/10	11/07/2024
ACADEMY PRO SESTO ARL	951717	C.R. LOMBARDIA	26-4/26/10	15/10/2024
SAN MICHELE	951732	C.R. LOMBARDIA	2-3/2/10	11/07/2024
ATLETICO MILANO DRAGONS	951827	C.R. LOMBARDIA	3-8/3/10	18/07/2024
ACCADEMIA CALCIO BERGAMO	952751	C.R. LOMBARDIA	8-60/8/10	10/08/2023
POLISPORTEVENTI	952755	C.R. LOMBARDIA	26-4/26/10	15/10/2024
TIGER	952870	C.R. LOMBARDIA	1-25/1/10	04/07/2024
SANTACRISTINESE	952966	C.R. LOMBARDIA	31-3/31/10	14/02/2025
LUXTRA MR	953108	C.R. LOMBARDIA	7-9/6/10	08/08/2024
ORATORIO SAN GIUSEPPE	953421	C.R. LOMBARDIA	26-4/26/10	15/10/2024
MANTOVA ACADEMY S.S.D. A R.L.	953540	C.R. LOMBARDIA	26-4/26/10	15/10/2024

LOMBARDIA	953752	C.R. LOMBARDIA	26-4/26/10	15/10/2024
ASD POLISPORTIVA VOLTA BRESCIANA 1976	953791	C.R. LOMBARDIA	26-4/26/10	15/10/2024
TRE PONTI	953877	C.R. LOMBARDIA	5-8/5/10	01/08/2024
1908 CORSICO RD	953882	C.R. LOMBARDIA	4-5/4/10	25/07/2024
CUS LA STATALE	954838	C.R. LOMBARDIA	26-4/26/10	15/10/2024
ASD GUNNERS MILANO	954842	C.R. LOMBARDIA	2-2/3/10	11/07/2024
CENTRO GERBONE	954857	C.R. LOMBARDIA	5-8/5/10	01/08/2024
VICTORIA S.F.	954903	C.R. LOMBARDIA	7-9/6/10	08/08/2024
POLISPORTIVA ANDRATESEAPS	954922	C.R. LOMBARDIA	5-8/5/10	01/08/2024
LIETO COLLE	954950	C.R. LOMBARDIA	7-9/6/10	08/08/2024
SAN VIGILIO CALCIO	955089	C.R. LOMBARDIA	1-25/1/10	04/07/2024
ACADEMY PRO PATRIA CALCIO	955155	C.R. LOMBARDIA	26-4/26/10	15/10/2024
ONO SAN PIETRO	955180	C.R. LOMBARDIA	3-8/3/10	18/07/2024
FUTSAL BRESSANA SPORT	955226	C.R. LOMBARDIA	4-5/4/10	25/07/2024
POLISPORTIVA ORATORIO SUELLO ASD	955284	C.R. LOMBARDIA	26-4/26/10	15/10/2024
ASD RESURREZIONE SPORT	962100	C.R. LOMBARDIA	7-9/6/10	08/08/2024
A.S.D. ADRO	962178	C.R. LOMBARDIA	26-4/26/10	15/10/2024
ASD IL MOSAICO	962551	C.R. LOMBARDIA	26-4/26/10	15/10/2024
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA NUOVA FONTANA	963008	C.R. LOMBARDIA	26-4/26/10	15/10/2024
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SERENO CALCIO	963026	C.R. LOMBARDIA	26-4/26/10	15/10/2024
A.S.D. UPN	963750	C.R. LOMBARDIA	26-4/26/10	15/10/2024

Comitato/Divisione/Dipartimento: C.R. MARCHE

DENOMINAZIONE	MATRICOLA	COMITATO/DIPIPARTIMENTO/ DIVISIONE	Rif. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'	DATA PUBBL. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'
NUOVA OTTRANO 98	700224	C.R. MARCHE	6/12	10/07/2024
ATLETICO ASCOLI 2000	700407	C.R. MARCHE	7/12	18/07/2024
BOCASTRUM UNITED	700597	C.R. MARCHE	174/12	12/02/2025
JESINA CALCIO SRL	913982	C.R. MARCHE	10/12	30/07/2024
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA AUDAX PAGLIARE	915546	C.R. MARCHE	23/12	28/08/2024
NUOVA FALERIA CALCIO	917675	C.R. MARCHE	14/12	09/08/2024
REAL CASTELFIDARDO	918924	C.R. MARCHE	174/12	12/02/2025
INVICTA FUTSAL MACERATA	934063	C.R. MARCHE	7/12	18/07/2024
RECREATIVO P.S.E.	934324	C.R. MARCHE	7/12	18/07/2024
OLIMPIA P.S. GIORGIO	935984	C.R. MARCHE	70/12	18/10/2024
FUTSAL MONTEMARCIANO C5	951529	C.R. MARCHE	174/12	12/02/2025
BOCA CIVITANOVA A.	951551	C.R. MARCHE	174/12	12/02/2025
I.E.S. DINI	953658	C.R. MARCHE	6/12	10/07/2024
VIRTUS FORTITUDO 1950 SSD	954027	C.R. MARCHE	49/12	25/09/2024

Comitato/Divisione/Dipartimento: C.R. MOLISE

DENOMINAZIONE	MATRICOLA	COMITATO/DIPIPARTIMENTO/ DIVISIONE	Rif. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'	DATA PUBBL. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'
FIAMMA LARINO	81687	C.R. MOLISE	38-cu 38/26	09/10/2024
LE RONDINELLE	206734	C.R. MOLISE	131-cu 131/26	14/03/2025
MACCHIA VALFORTORE	918117	C.R. MOLISE	14-cu 14 /26	30/08/2024
GIOVENTU MACCHIAGODENESE	931031	C.R. MOLISE	38-cu 38/26	09/10/2024
BOYS MORCONE CAMPOLATTARO	931532	C.R. MOLISE	38-cu 38/26	09/10/2024
MIRANDA F.C.	941265	C.R. MOLISE	38-cu 38/26	09/10/2024
ACCADEMIA TRE PINI	942617	C.R. MOLISE	38-cu 38/26	09/10/2024
TURRIS	947551	C.R. MOLISE	38-cu 38/26	09/10/2024
SPORTING CAMPOBASSO	951929	C.R. MOLISE	38-cu 38/26	09/10/2024
POLISPORTIVA BOJANO A.D.	952034	C.R. MOLISE	78-CU 78/CR MOLISE	11/12/2024
PICCOLE AQUILE MONTENERO	954001	C.R. MOLISE	5-CU N. 5 /26	25/07/2024
F.C.D. BOYS CAMPOBASSO	962440	C.R. MOLISE	cu 81	31/01/2024
A.S.D. SARACENA FUTSAL	962449	C.R. MOLISE	139-cu/CR Molise	04/04/2025
A.S.D. TIFERSANNIO	962491	C.R. MOLISE	139-cu /CR MOLISE	04/04/2025

Comitato/Divisione/Dipartimento: C.R. PIEMONTE VALLE D' AOSTA

DENOMINAZIONE	MATRICOLA	COMITATO/DIPIPARTIMENTO/ DIVISIONE	Rif. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'	DATA PUBBL. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'
STRESA VERGANTE	62842	C.R. PIEMONTE VALLE D' AOSTA	3/CR PVA	13/07/2024
CASSANO CALCIO	71286	C.R. PIEMONTE VALLE D' AOSTA	4/CR PVA	20/07/2024
RAMATESE OMEGNA	203969	C.R. PIEMONTE VALLE D' AOSTA	CU 103 CRPVA	06/06/2024
BRA	207000	C.R. PIEMONTE VALLE D' AOSTA		
VALTOURNENCHE CALCIO A 5	710054	C.R. PIEMONTE VALLE D' AOSTA	27/CR PVA	26/09/2024
LEONE DEHON	710086	C.R. PIEMONTE VALLE D' AOSTA	CU 103 CRPVA	06/06/2024
ASD AMATORI CALCIO GRANOZZESE	710657	C.R. PIEMONTE VALLE D' AOSTA	8/CR PVA	02/08/2024
IVECO GROUP CALCIO	915846	C.R. PIEMONTE VALLE D' AOSTA	2/CR PVA	11/07/2024
ATLETICO TORINO SSD AR.L.	917179	C.R. PIEMONTE VALLE D' AOSTA	3/CR PVA	13/07/2024
MONTECRESTESE	921281	C.R. PIEMONTE VALLE D' AOSTA	5/CR PVA	26/07/2024
LUPETTI BIANCHI STROPPIANA	922785	C.R. PIEMONTE VALLE D' AOSTA	34/CR PVA	15/10/2024
ACCADEMIA C. GRUGLIASCO	932305	C.R. PIEMONTE VALLE D' AOSTA	2/CR PVA	11/07/2024
POLISPORTIVA BARDONECCHIA	932532	C.R. PIEMONTE VALLE D' AOSTA	27/CR PVA	26/09/2024
A.S.D. F.C.D. AZEGLIO	932534	C.R. PIEMONTE VALLE D' AOSTA	34/CR PVA	15/10/2024
CASTELLETTO MONFERRATO	932652	C.R. PIEMONTE VALLE D' AOSTA	11/CR PVA	26/08/2024
EUROPA BEVINGROS ELEVEN	935579	C.R. PIEMONTE VALLE D' AOSTA	3/CR PVA	13/07/2024
CERES CALCIO A 5	938793	C.R. PIEMONTE VALLE D' AOSTA	25/CR PVA	19/09/2024
ATLETICO PONT F.C.	941468	C.R. PIEMONTE VALLE D' AOSTA	34/CR PVA	15/10/2024

PRO NOVARA	945192	C.R. PIEMONTE VALLE D' AOSTA	70/CR PVA	23/01/2025
ACADEMY NOVARA	945569	C.R. PIEMONTE VALLE D' AOSTA	CU 103 CRPVA	06/06/2024
OLIMPIA SOLERO QUATTORDIO	945770	C.R. PIEMONTE VALLE D' AOSTA	4/CR PVA	20/07/2024
REFRANCORE	949502	C.R. PIEMONTE VALLE D' AOSTA	34/CR PVA	15/10/2024
ATLETICO MIRAFIORI	949814	C.R. PIEMONTE VALLE D' AOSTA	31/CR PVA	10/10/2024
FORTUNA MELIOR	952978	C.R. PIEMONTE VALLE D' AOSTA	27/CR PVA	26/09/2024
BARACOA	953125	C.R. PIEMONTE VALLE D' AOSTA	21/CR PVA	12/09/2024
CERVASCA	953255	C.R. PIEMONTE VALLE D' AOSTA	34/CR PVA	15/10/2024
NEW COUNTRY	953703	C.R. PIEMONTE VALLE D' AOSTA	34/CR PVA	15/10/2024
VDA AOSTA CALCIO 1911	953756	C.R. PIEMONTE VALLE D' AOSTA	21/CR PVA	12/09/2024
FUTURA VENTI 21	953859	C.R. PIEMONTE VALLE D' AOSTA	34/CR PVA	15/10/2024
ASD TOPLAYER	955194	C.R. PIEMONTE VALLE D' AOSTA	11/CR PVA	26/08/2024
VERCELLI WOMAN	955218	C.R. PIEMONTE VALLE D' AOSTA	34/CR PVA	15/10/2024
CEVER.MASSAZZA	955262	C.R. PIEMONTE VALLE D' AOSTA	21/CR PVA	12/09/2024
ASD. ACADEMY CANAVESE	962118	C.R. PIEMONTE VALLE D' AOSTA	25/CR PVA	19/09/2024
GSD DORMELLETO	962203	C.R. PIEMONTE VALLE D' AOSTA	34/CR PVA	15/10/2024
A.S.D. REAL BORGARO	962212	C.R. PIEMONTE VALLE D' AOSTA	6/CR PVA	27/07/2024
G.S. MONTEBUGLIO A.S.D.	962315	C.R. PIEMONTE VALLE D' AOSTA	21/CR PVA	12/09/2024
A.S.D. LA BOLLENTE FUTSAL FRIENDS	962465	C.R. PIEMONTE VALLE D' AOSTA	27/CR PVA	26/09/2024

ASSOCIAZIONE ORATORIO SANTANNA - APS	962466	C.R. PIEMONTE VALLE D' AOSTA	2/CR PVA	11/07/2024
ASD REAL VENARIA	962490	C.R. PIEMONTE VALLE D' AOSTA	34/CR PVA	15/10/2024
A. S. D. FUTSAL BUSSOLENO	962511	C.R. PIEMONTE VALLE D' AOSTA	2/CR PVA	11/07/2024

Comitato/Divisione/Dipartimento: C.R. PUGLIA

DENOMINAZIONE	MATRICOLA	COMITATO/DIPIPARTIMENTO/ DIVISIONE	Rif. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'	DATA PUBBL. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'
BARLETTA CALCIO A CINQUE	82406	C.R. PUGLIA	CU 211	16/05/2024
MAROSO CANDELA	720492	C.R. PUGLIA	CU 211	16/05/2024
STELLA AZZURRA CERIGNOLA	910310	C.R. PUGLIA	CU 211	16/05/2024
CALCIO ALBEROBELLO	911736	C.R. PUGLIA	274/14	30/04/2025
ZOLLINO A.S.D.	912293	C.R. PUGLIA	34/14	02/09/2024
TALSANO	913255	C.R. PUGLIA	18/14	01/08/2024
S.P. AZZURRA TREPZZI	913353	C.R. PUGLIA	5/14	05/07/2024
FUTSAL BRINDISI	914440	C.R. PUGLIA	11/14	18/07/2024
MARGHERITA DI SAVOIA	918356	C.R. PUGLIA	274/14	30/04/2025
COCOON FASANO	919206	C.R. PUGLIA	63/14	26/09/2024
ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA BELLAVISTA	920015	C.R. PUGLIA	274/14	30/04/2025
CENTRO SPORTIVO LIG 2.0 S.S.D. A R.L.	922803	C.R. PUGLIA	CU 211	16/05/2024
NEW TEAM NOCI	931015	C.R. PUGLIA	5/14	05/07/2024
EVERGREEN A.S.D.	931237	C.R. PUGLIA	274/14	30/04/2025
CIVITAS CONVERSANO 1924	935051	C.R. PUGLIA	CU 211	16/05/2024
GRECIA CALCIO CURSI	936514	C.R. PUGLIA	CU 211	16/05/2024
CAPURSELLO	937062	C.R. PUGLIA	CU 211	16/05/2024
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SOCCER SCHOOL POLIGNANO	938417	C.R. PUGLIA	274/14	30/04/2025
ERCHIE	938882	C.R. PUGLIA	274/14	30/04/2025
AMICI GIALLOROSSI	941105	C.R. PUGLIA	274/14	30/04/2025
ACCADEMIA CALCIO MESAGNE	941175	C.R. PUGLIA	50/14	13/09/2024
VIRTUS LECCE	941913	C.R. PUGLIA	40/14	06/09/2024
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA VILLA CASTELLI	943581	C.R. PUGLIA	274/14	30/04/2025
GRUMESE 1919	943618	C.R. PUGLIA	30/14	29/08/2024
NUOVA SPORTURI	943726	C.R. PUGLIA	CU 211	16/05/2024
VICO	944239	C.R. PUGLIA	CU 211	16/05/2024

PRO CALCIO ALTAMURA	944274	C.R. PUGLIA	CU 211	16/05/2024
FUTURA	947100	C.R. PUGLIA		
A.S.D. FOOTBALL SANNICANDRO	947549	C.R. PUGLIA	274/14	30/04/2025
JUVENILIA FOGGIA	947927	C.R. PUGLIA	192/14	07/02/2025
NOX MOLFETTA	947969	C.R. PUGLIA	274/14	30/04/2025
PUBLIC	949998	C.R. PUGLIA	274/14	30/04/2025
GIOVENTU SAN VITO	950561	C.R. PUGLIA	274/14	30/04/2025
CLUB PONTELAMA 1983	950596	C.R. PUGLIA	CU 211	16/05/2024
VIRTUS ACADEMY	951672	C.R. PUGLIA	CU 211	16/05/2024
GIOVENTU CARMIANO	952131	C.R. PUGLIA	30/14	29/08/2024
BLACK WHITE LEVERANO	952133	C.R. PUGLIA	16/14	30/07/2024
MASSAFRA CALCIO	952293	C.R. PUGLIA	CU 211	16/05/2024
POLIS TERLIZZI	952366	C.R. PUGLIA	CU 211	16/05/2024
MARTINA ACADEMY	953045	C.R. PUGLIA	CU 211	16/05/2024
LA TORITTESE	953142	C.R. PUGLIA	274/14	30/04/2025
MEC SPORT	953276	C.R. PUGLIA	43/14	09/09/2024
PRO SAN CATALDO LECCE	953289	C.R. PUGLIA	CU 211	16/05/2024
CELLINO CALCIO	953337	C.R. PUGLIA	274/14	30/04/2025
REAL COLLEPASSO	953406	C.R. PUGLIA	274/14	30/04/2025
WARRIORS CALCIO BARI	953439	C.R. PUGLIA	63/14	26/09/2024
NEXT STARS	953821	C.R. PUGLIA	CU 211	16/05/2024
CALCIO LIMA E DA SILVA	953978	C.R. PUGLIA	CU 211	16/05/2024
SOGLIANO CAVOUR 2021	954076	C.R. PUGLIA	25/14	21/09/2024
SOCCER SCHOOL STARS	954401	C.R. PUGLIA	274/14	30/04/2025
OLYMPIA MONTE SANT ANGELO	954434	C.R. PUGLIA	5/14	05/07/2024
PARROCCHIA IMMACOLATA	955060	C.R. PUGLIA	274/14	30/04/2025
SPORT ZONE ZAPPONETA	955508	C.R. PUGLIA	CU 211	16/05/2024
FOOTBALL GALATINA A.S.D.	955557	C.R. PUGLIA	274/14	30/04/2025
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA GROTTE	962391	C.R. PUGLIA	67/14	02/10/2024
A.S.D. LESINA CALCIO	962507	C.R. PUGLIA	87/14	22/10/2024

U.S.D. SALENTINA CALCIO	962510	C.R. PUGLIA	63/14	26/09/2024
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA VIRTUS CARMIANO	962532	C.R. PUGLIA	274/14	30/04/2025
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA STELLA MARINS	962534	C.R. PUGLIA	CU 211	16/05/2024
A.S.D. VIRTUS STORNARELLA	962614	C.R. PUGLIA	171/14	21/01/2025
WE SPORT ASD	962817	C.R. PUGLIA	CU 211	16/05/2024
A.S.D. AZZURRA TREPUIZZI	963471	C.R. PUGLIA	274/14	30/04/2025

Comitato/Divisione/Dipartimento: C.R. SARDEGNA

DENOMINAZIONE	MATRICOLA	COMITATO/DIPIPARTIMENTO/ DIVISIONE	Rif. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'	DATA PUBBL. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'
AZZANI	5080	C.R. SARDEGNA	172	13/06/2024
LANUSEI CALCIO	75394	C.R. SARDEGNA	157-3.2.5./15	13/05/2025
A.S.D. POLISPORTIVA OLIMPIA ARBUS	730506	C.R. SARDEGNA	157-3.2.5./15	13/05/2025
ORIONE 96	730511	C.R. SARDEGNA	159-3.2.4./15	16/05/2025
LACONI	730561	C.R. SARDEGNA	172	13/06/2024
ASSOCIAZIONE CULTURALE SPORTIVA DILETTANTISTICA NEW CODRONGIANOS	917887	C.R. SARDEGNA	157-3.2.5./15	13/05/2025
UTA 1990	921712	C.R. SARDEGNA	6-6/6	23/07/2024
DON VITO SGUOTTI	931471	C.R. SARDEGNA	157-3.2.5./15	13/05/2025
SOLARUSSA 2012	936115	C.R. SARDEGNA	28-28/15	03/10/2024
ATLETICO CALCIO 2014	941841	C.R. SARDEGNA	172	13/06/2024
ACS DRILLOS TEAM	942141	C.R. SARDEGNA	172	13/06/2024
ATLETICO LOTZORAI	945099	C.R. SARDEGNA	28-15/15	03/10/2024
VALLERMOSA 2015	948359	C.R. SARDEGNA	28-28/15	03/10/2024
MARA 1974	949350	C.R. SARDEGNA	2/2	12/07/2024
ASDP S. MARIA REGINA TOTTUBELLA	949829	C.R. SARDEGNA	157-3.2.5./15	13/05/2025
CALASETTA	950095	C.R. SARDEGNA	18-18/15	12/09/2024
SANTA BARBARA NURECI	952019	C.R. SARDEGNA	28-28/15	03/10/2024
FUTSAL QUARTU	952480	C.R. SARDEGNA	45-3.2.6./15	31/10/2024
THIESINA 2020	953301	C.R. SARDEGNA	32-32/15	10/10/2024
SINDIA	954312	C.R. SARDEGNA	123-3.2.5./15	13/03/2025
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SULCIS FUTSAL	955293	C.R. SARDEGNA	40-3.2.3./15	22/10/2024
ATLETICO MUROS	955424	C.R. SARDEGNA	172	13/06/2024
SANTA MARIA DI PISA	955452	C.R. SARDEGNA	157-3.2.5./15	13/05/2025
GREEN PARK ARL	955590	C.R. SARDEGNA	65-3.2.6./15	28/11/2024
GUASILA CALCIO 2022	955608	C.R. SARDEGNA	157-3.2.5./15	13/05/2025
ATLETICO NARCAO 22	955617	C.R. SARDEGNA	13/15	29/08/2024

F4M SELARGIUS	955635	C.R. SARDEGNA	28-28/15	03/10/2024
FOOTBALL F.B.	955811	C.R. SARDEGNA	157-3.2.5./15	13/05/2025
CALCIO SORSO 23 A.S.D.	962328	C.R. SARDEGNA	157-3.2.5./15	13/05/2025
A.S.D. POLISPORTIVA PARROCCHIALE INTERRIOS	962650	C.R. SARDEGNA	18-18/15	12/09/2024
ASD FRASSATI IGLESIAS	962735	C.R. SARDEGNA	157-3.2.5./15	13/05/2025
A.S.D. ATLETICA PABILLONIS	962778	C.R. SARDEGNA	2/2	12/07/2024
A.S.D. SEUNIS 2004	962824	C.R. SARDEGNA	172	13/06/2024
ASD DOMUS DE MARIA 95	963915	C.R. SARDEGNA	157-3.2.5./15	13/05/2025

Comitato/Divisione/Dipartimento: C.R. SICILIA

DENOMINAZIONE	MATRICOLA	COMITATO/DIPIPARTIMENTO/ DIVISIONE	Rif. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'	DATA PUBBL. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'
AQUILA	59640	C.R. SICILIA	53-LND/segreteria	28/08/2024
POLISPORTIVA DILETTANTISTICA ROCCAACQUEDOLCESE	71347	C.R. SICILIA	137- LND/SEGRETERIA	15/10/2024
KAMARAT	72441	C.R. SICILIA	45/16	21/08/2024
DON ORIONE	203319	C.R. SICILIA	539-sgs 147/U16	14/05/2025
A.S.D. AVERNA	205925	C.R. SICILIA	539-sgs 147/u16	14/05/2025
PALERMO	500471	C.R. SICILIA	100- LND/SEGRETERIA	25/09/2024
FORESE	740113	C.R. SICILIA	31-Sgs 07/16	05/08/2024
RODI MILICI	740389	C.R. SICILIA	54-Ind/segreteria	29/08/2024
LA MADONNINA	740394	C.R. SICILIA	100-Ind/segreteria	25/09/2024
BRONTE	740557	C.R. SICILIA	539-sgs147/u16	14/05/2025
SANTA MARIA DELLA DAJNA	911217	C.R. SICILIA	499	19/06/2024
FREE TIME CLUB	911847	C.R. SICILIA	539-sgs147/u16	14/05/2025
ACCADEMIA CALCIO RAGUSA	913126	C.R. SICILIA	7-Sgs 02/16	03/07/2024
CITTÀ BAGHERIA MADRICE	917006	C.R. SICILIA	539-sgs147/u16	14/05/2025
ATLETICO CASSIBILE	918475	C.R. SICILIA	10-Ind/cr sicilia	05/07/2024
MONREALE CALCIO	918942	C.R. SICILIA	100-Ind/segreteria	25/09/2024
SANTA VENERINA	920030	C.R. SICILIA	539-sgs 147/u16	14/05/2025
CITTÀ DI MASCALUCIA	920078	C.R. SICILIA	539-sgs147/u16	14/05/2025
CL CALCIO	920991	C.R. SICILIA	539-sgs147/u16	14/05/2025
ATLETICO HYBLEA	932869	C.R. SICILIA	223-sgs 61/16	26/11/2024
LUDOS ALCAMO	932892	C.R. SICILIA	7-Sgs 02/16	03/07/2024
ASD CITTÀ DI ROSOLINI 2020	933146	C.R. SICILIA	48-Ind/segreteria	26/08/2024
REAL CASALE	934290	C.R. SICILIA	266 LND	09/01/2024
CITTÀ DI LINGUAGLOSSA	934944	C.R. SICILIA		
CITTÀ DI SALEMI	936353	C.R. SICILIA	85-Ind/segreteria	18/09/2024
MONTALBANO	936460	C.R. SICILIA	51- LND/SEGRETERIA	27/08/2024

FUTSAL GELA	936467	C.R. SICILIA	121-lnd/segreteria	07/10/2024
SAN GIORGIO VICARI	936909	C.R. SICILIA	111-lnd/segreteria	01/10/2024
ATLETICO VITTORIA	936949	C.R. SICILIA	7-Sgs 02/16	03/07/2024
CATANIA S.PIO X A R.L.	938006	C.R. SICILIA	79-lnd/segreteria	13/09/2024
SANTA LUCIA	938751	C.R. SICILIA	7-Sgs 02/16	03/07/2024
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA VIRTUS MILAZZO	938787	C.R. SICILIA	183-lnd/segreteria	04/11/2024
SAN BENEDETTO IL MORO	941267	C.R. SICILIA	539-sgs147/u16	14/05/2025
STELLA ROSSA SANTA TECLA	941773	C.R. SICILIA	127-lnd/segreteria	09/10/2024
RIVER	941966	C.R. SICILIA	81-lnd/segreteria	17/09/2024
MUFARA POLIZZI A.S.D.	942123	C.R. SICILIA	7-Sgs 02/16	03/07/2024
A.S.D. MERIVEN CALCIO A 5	943105	C.R. SICILIA	121-lnd/segreteria	07/10/2024
VIZZINI CALCIO 2015	944236	C.R. SICILIA	30-LND/segreteria	05/08/2024
CUSN CALTANISSETTA	944418	C.R. SICILIA	7-Sgs 02/16	03/07/2024
POLISPORTIVA DILETTANTISTICA VIRTUS AVOLA	945213	C.R. SICILIA	539-sgs147/u16	14/05/2025
CITTÀ DI MAZARA	945623	C.R. SICILIA	539-sgs147/u16	14/05/2025
RIPOSTO CALCIO 2016	945873	C.R. SICILIA	137-lnd/segreteria	15/10/2024
FEMMINILE MARSALA	946296	C.R. SICILIA	28-lnd/segreteria	31/07/2024
ATLETICO PAGLIARA	947645	C.R. SICILIA	137- LND/SEGRETERIA	15/10/2024
PG PRO CALCIO CATANIA	947728	C.R. SICILIA	31-Sgs 07/16	05/08/2024
ASD ERACLEA MINOA CALCIO	948182	C.R. SICILIA	115-lnd/segreteria	03/10/2024
OLIVARELLA	949546	C.R. SICILIA	144-lnd/segreteria	17/10/2024
VE.CO. CALCIO A 5 PALERMO	949956	C.R. SICILIA	45/16	21/08/2024
POLISPORTIVA LA RIESINA	949960	C.R. SICILIA	539-sgs147/u16	14/05/2025
BELVEDERE PIEDIMONTE	950177	C.R. SICILIA	100- LND/SEGRETERIA	25/09/2024
CITTÀ DI PRIOLO	950245	C.R. SICILIA	121-lnd/segreteria	07/10/2024
CITTÀ DI FRANCAVILLA	950249	C.R. SICILIA	183-lnd/segreteria	04/11/2024
ROMETTA	950268	C.R. SICILIA	110-sgs 30/16	01/10/2024
SAN PIO X 1973	950282	C.R. SICILIA	539-sgs147/u16	14/05/2025

JUNIOR RAMACCA	950286	C.R. SICILIA	137-Ind/segreteria	15/10/2024
ATLETICO VILLALBA	950328	C.R. SICILIA	98-Ind/segreteria	24/09/2024
ASD ATOMO NETWORKS	951367	C.R. SICILIA	96-Ind/segreteria	23/09/2024
FOOTBALL CLUB MARSALA	951588	C.R. SICILIA	28-Ind/segreteria	31/07/2024
SOCCER CLUB ARAGONA	952077	C.R. SICILIA	7-Sgs 02/16	03/07/2024
TREMESTIERESE CALCIO	952449	C.R. SICILIA	45/16	21/08/2024
SP ULISSE VILLAFRANCA T.	952462	C.R. SICILIA	539-sgs147/u16	14/05/2025
CORAX GRANITI	952470	C.R. SICILIA	7-Sgs 02/16	03/07/2024
REAL TERMINI FUTSAL	952862	C.R. SICILIA	115-Ind/segreteria	03/10/2024
VIRTUS ISPICA 2020	952945	C.R. SICILIA	137-Ind/segreteria	15/10/2024
CITTÀ DI TAORMINA	952954	C.R. SICILIA	539-sgs147/u16	14/05/2025
UCM BIANCAVILLA	953075	C.R. SICILIA	539-sgs147/u16	14/05/2025
ACADEMY FICARRA	953182	C.R. SICILIA	7-Sgs 02/16	03/07/2024
NEW GRANITI CALCIO	953395	C.R. SICILIA	144-Ind/segreteria	17/10/2024
SCUOLA PORTIERI E. SALONIA	953428	C.R. SICILIA	539-sgs147/u16	14/05/2025
CITTÀ DI PALAGONIA CALCIO	953465	C.R. SICILIA	79-Ind/segreteria	13/09/2024
REAL FICUZZA CALCIO A 5	953482	C.R. SICILIA	499	19/06/2024
REAL LICATA	954103	C.R. SICILIA	100-LND/SEGRETERIA	25/09/2024
PRIOLO ACADEMY	954106	C.R. SICILIA	26-LND/segreteria	30/07/2024
VIGOR C.P.	954182	C.R. SICILIA	111-Ind/segreteria	01/10/2024
JATO	954318	C.R. SICILIA	338	23/02/2024
FOOTBALL TRIBE	954419	C.R. SICILIA	539-sgs147/u16	14/05/2025
FOOTBALL CLUB GALILEI	954442	C.R. SICILIA	7-Sgs 02/16	03/07/2024
S.S. LEONZIO 1909	954768	C.R. SICILIA	45/16	21/08/2024
A.S.D. ACADEMY CASTELDACCIA	955272	C.R. SICILIA	539-sgs147/u16	14/05/2025
VALGUARNERA	955401	C.R. SICILIA	7-Sgs 02/16	03/07/2024
CITTÀ DI MONTELEPRE	955404	C.R. SICILIA	121-Ind/segreteria	07/10/2024
KAMIKOS	955414	C.R. SICILIA	81-Ind/segreteria	17/09/2024
HIERA	955422	C.R. SICILIA	7-Sgs 02/16	03/07/2024
GARDEN SPORT	955440	C.R. SICILIA	121-Ind/segreteria	07/10/2024

ATLETICO ISOLA FUTSAL	955464	C.R. SICILIA	499	19/06/2024
SEGESTA	955468	C.R. SICILIA	81-Ind/segreteria	17/09/2024
FUTSAL PAOLINI	955518	C.R. SICILIA	81-Ind/segreteria	17/09/2024
DATTILO	955533	C.R. SICILIA	53- LND/SEGRETERIA	28/08/2024
REAL ASSORO	955562	C.R. SICILIA	183-Ind/segreteria	04/11/2024
FULL GIM	955633	C.R. SICILIA	51- LND/SEGRETERIA	27/08/2024
CGP GIOVANNI PAOLO II	955661	C.R. SICILIA	7-Sgs 02/16	03/07/2024
WOMEN S FOOTBALL CLUB	955682	C.R. SICILIA	539-sgs147/u16	14/05/2025
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SAN PAOLO	962384	C.R. SICILIA	54-Ind/segreteria	29/08/2024
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA EMMEGI CALCIO TORREGROTTA	962390	C.R. SICILIA	54-Ind/segreteria	29/08/2024
ASD JUVETERRANOVAGELA	962392	C.R. SICILIA	127-Ind/segreteria	09/10/2024
RINASCITA PARTANNA CALCIO A.S.D.	962413	C.R. SICILIA	137-Ind/segreteria	15/10/2024
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SALINA YOUNG	962485	C.R. SICILIA	183-Ind/segreteria	04/11/2024
A.S. CITTÀ DI PETTINEO ASSOCIAZIONE SPORTIVA	962502	C.R. SICILIA	137- LND/SEGRETERIA	15/10/2024
ASD MONTEPELLEGRINO	962549	C.R. SICILIA	146-Ind/segreteria	18/10/2024
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SAVOCA SOCCER	962567	C.R. SICILIA	126-sgs 33/16	09/10/2024
POLISPORTIVA NUOVA PRO NISSA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	962637	C.R. SICILIA	127-Ind/segreteria	09/10/2024
ASD CLUB P5 CRUILLAS	962638	C.R. SICILIA	137-Ind/segreteria	15/10/2024
A.S.D. P.G.S. DON BOSCO	962641	C.R. SICILIA	119- LND/SEGRETERIA	04/10/2024
A.S.D. AGRIGENTINA CALCIO	962649	C.R. SICILIA	100- LND/SEGRETERIA	25/09/2024
SAN GIOVANNI APOSTOLO - ADULARIA ASD	962682	C.R. SICILIA	137-Ind/segreteria	15/10/2024
A.S.D. STEP OF DANCE	962687	C.R. SICILIA	137-Ind/segreteria	15/10/2024
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LAVANDERIA CATERINA LO. GI. C5	962689	C.R. SICILIA	137-Ind/segreteria	15/10/2024

TARTARUGHINO "ASD"	962697	C.R. SICILIA	539-sgs147/u16	14/05/2025
ASSOCIAZIONE CULTURALE RICREATIVA SPORTIVA DILETTANTISTICA STRASATTI	962748	C.R. SICILIA	137-lnd/segreteria	15/10/2024
ATLETICO BUTERA A.S.D.	963356	C.R. SICILIA	127-lnd/segreteria	09/10/2024
ASD ACADEMY CANICATTI	963424	C.R. SICILIA	539-sgs147/u16	14/05/2025
A.S.D. VIRTUS CASTELLAMMARE 2024	963609	C.R. SICILIA	409-lnd/segreteria	10/03/2025
ASD PARALIMPICA " MIMI RODOLICO" MAZARA	963664	C.R. SICILIA	539-sgs147/u16	14/05/2025
A.S.D. PROGETTO CALCIO 2019	963807	C.R. SICILIA	539-sgs147/u16	14/05/2025
POLISPORTIVA DILETTANTISTICA SPORTING ATENE KIDS	963866	C.R. SICILIA	539-sgs147/u16	14/05/2025

Comitato/Divisione/Dipartimento: C.R. TOSCANA

DENOMINAZIONE	MATRICOLA	COMITATO/DIPIPARTIMENTO/ DIVISIONE	Rif. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'	DATA PUBBL. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'
CALDANA	8570	C.R. TOSCANA	75/crt	17/04/2025
A. FORNOLI A.S.D.	750420	C.R. TOSCANA	1/CRT	04/07/2024
VERAG VILLAGGIO CALCIO A5	750687	C.R. TOSCANA	1/CRT	04/07/2024
GIOVANIGRANATA MONSUMMANO	914321	C.R. TOSCANA	22/crt	20/09/2024
EMPOLI GIOVANI	915736	C.R. TOSCANA	42/crt	12/12/2024
A.S.D. HELLAS CHIESINA	922672	C.R. TOSCANA	1/CRT	04/07/2024
GIALLOOROSI SANMINIATO BC	940873	C.R. TOSCANA	53/crt	06/02/2025
LA CELLA	940892	C.R. TOSCANA	53/CRT	06/02/2025
LUCCHESI FEMMINILE	941281	C.R. TOSCANA	20/CRT	17/09/2024
CALDINE A.S.D.	943537	C.R. TOSCANA	48/crt	16/01/2025
PETRARCA CALCIO	945452	C.R. TOSCANA	48/crt	16/01/2025
GRIGNANO ASD	947193	C.R. TOSCANA	3/CRT	19/07/2024
VALLIZERI	949721	C.R. TOSCANA	48/crt	16/01/2025
A.S.D ACADEMY C.G. AGLIANESE	951505	C.R. TOSCANA	48/crt	16/01/2025
ASD UNIONE SPORT FIRENZE CITY	952745	C.R. TOSCANA	1/CRT	04/07/2024
OLIMPIACOLLE SRL	953231	C.R. TOSCANA	1/CRT	04/07/2024
GRANDUCATO A.S.D.	954869	C.R. TOSCANA	3/CRT	19/07/2024
ORBETELLO FUTSAL 2022	955160	C.R. TOSCANA	4/CRT	24/07/2024
NO SENSE PRATO C5	955201	C.R. TOSCANA	20/CRT	17/09/2024
SPORTING CAMAIORE	955210	C.R. TOSCANA	28/17	10/10/2024
SECURJOB FOOTBALL CLUB	955212	C.R. TOSCANA	20/CRT	17/09/2024
RIONESE CALCIO 1982	955215	C.R. TOSCANA	4/CRT	24/07/2024
A.S.D. NUOVA ARCILLE	962038	C.R. TOSCANA	75/CRT	17/04/2025
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA MARINA DI MASSA 2023	962287	C.R. TOSCANA	20/CRT	17/09/2024

Comitato/Divisione/Dipartimento: C.R. UMBRIA

DENOMINAZIONE	MATRICOLA	COMITATO/DIPIPARTIMENTO/ DIVISIONE	Rif. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'	DATA PUBBL. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'
VIOLE	917619	C.R. UMBRIA	9/19	31/07/2024
A. BARBERINI FLAMINIA	934554	C.R. UMBRIA	42-BIS/C.R.Umbria	23/09/2024
ACCADEMIA CALCIO TERNI	937746	C.R. UMBRIA	146/19	19/02/2025
GIOVANILE DERUTASANNICOLO	943317	C.R. UMBRIA	146/19	19/02/2025
POZZO	945516	C.R. UMBRIA	22/19	27/08/2024
UMBERTIDE COSMOS	951837	C.R. UMBRIA	31/C.R.Umbria	06/09/2024
SES PERUGIA ACADEMY ASD	951974	C.R. UMBRIA	146/19	19/02/2025
VIRTUS GUALDO	955066	C.R. UMBRIA	42-BIS/C.R.Umbria	23/09/2024
DERUTA CALCIO	955173	C.R. UMBRIA	10/19	01/08/2024
ASD MONTEBELLO	962319	C.R. UMBRIA	62-BIS/19	23/10/2024

Comitato/Divisione/Dipartimento: C.R. VENETO

DENOMINAZIONE	MATRICOLA	COMITATO/DIPIPARTIMENTO/ DIVISIONE	Rif. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'	DATA PUBBL. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'
CHIEVO VERONA S.R.L.	9830	C.R. VENETO	85-C.U. n. 85/CR Veneto	19/03/2025
MONTE PRODECO S.S.D. A R.L.	10210	C.R. VENETO	22-C.U. 22/C.R. Veneto	30/08/2024
ZEVIO 1925 SCSSD A R.L.	57550	C.R. VENETO	120-C.U. 120/20	26/06/2024
EDERA VERONETTA	59316	C.R. VENETO	22-C.U. 22/C.R.Veneto	30/08/2024
CARPANEDO TEOLO CALCIO	74055	C.R. VENETO	12-C.U.n. 12/C.R. Veneto	31/07/2024
LA SACCISICA	780717	C.R. VENETO	19-C.U. n. 19/C.R.Veneto	21/08/2024
ISOLA 5	914546	C.R. VENETO	12-Com.12/20	31/07/2024
FUTSAL ALL BLACKS	920811	C.R. VENETO	121-Com.121/20	28/06/2024
PAPOZZE 2009	930858	C.R. VENETO	22-C.U. 22/C.R. Veneto	30/08/2024
A.S.D. NEW CASTLE FUTSAL	937930	C.R. VENETO	n.118 CRV-LND	19/06/2024
REAL THIENE	938090	C.R. VENETO	22-Com.22 CRV/20	30/08/2024
CANARO	941428	C.R. VENETO	28-C.U. n. 28/CR Veneto	13/09/2024
CALCIO BURANO 2015	943470	C.R. VENETO	72-C.U. n. 73/CR Veneto	07/02/2025
VENEZIA 1907	943473	C.R. VENETO	103-C.U. 103/C.R. Veneto	14/05/2025
SPORTING NOVENTA	947458	C.R. VENETO	10-C.U. n. 10/C.R. Veneto	24/07/2024
MEDWORK ARZERGRANDE C5	947490	C.R. VENETO	10-Com.10/20	24/07/2024
ROVERDICRE	947540	C.R. VENETO	19-C.U.n. 19/C.R. Veneto	21/08/2024
LOBOS NOVENTA	951596	C.R. VENETO	9-9/20	22/07/2024
CUS PADOVA	951904	C.R. VENETO	10-Com.10/20	24/07/2024
ZAI GOLOSINE CALCIO 2016	952929	C.R. VENETO	120-C.U. 120/20	26/06/2024
ASOLOCALCIO2020	953061	C.R. VENETO	70-CU 70/CR VENETO	29/01/2025

BERICI FOOTBALL CLUB	953708	C.R. VENETO	22-C.U. n. 22/C.R.Veneto	30/08/2024
SPORTING POSSAGNO	953862	C.R. VENETO	9-CU 9 CRV/20	22/07/2024
UNICA S.S.D. A R.L.	954778	C.R. VENETO	72-C.U. n. 72/C.R. Veneto	05/02/2025
ACADEMY MESTRE C5	954867	C.R. VENETO	120-Com. 120/20	26/06/2024
REAL CAMPODORESE	955125	C.R. VENETO	22-C.U. 22/C.R. Veneto	30/08/2024
MARCA FUTSAL	955139	C.R. VENETO	120-Com.120/20	26/06/2024
ASOLANA ACADEMY	955564	C.R. VENETO	70-C.U.70/CR VENETO	29/01/2025
F.C. CLIVENSE LADY A.S.D.	962116	C.R. VENETO	10-Com.10/20	24/07/2024
ASD LA PIOMBINESE CALCIO A 5	962334	C.R. VENETO	22-Com.22 CRV/20	30/08/2024
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CALCIO S. LUCIA	963881	C.R. VENETO	72-CU.72 CRV/CR.VENETO	05/02/2025

Comitato/Divisione/Dipartimento: Divisione Nazionale Calcio 5

DENOMINAZIONE	MATRICOLA	COMITATO/DIPARTIMENTO/ DIVISIONE	Rif. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'	DATA PUBBL. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'
FUTSAL PISTOIA	750525	Divisione Nazionale Calcio 5	7/23	22/07/2024
FUTSAL PERUGIA	770197	Divisione Nazionale Calcio 5	7/23	22/07/2024
CITTÀ DI MESTRE	919059	Divisione Nazionale Calcio 5	7/23	22/07/2024
FUTSAL PRANDONE	932729	Divisione Nazionale Calcio 5	7/23	22/07/2024
VIRTUS CIAMPINO	936248	Divisione Nazionale Calcio 5	7/23	22/07/2024
CITTÀ DI TARANTO	938489	Divisione Nazionale Calcio 5	7/23	22/07/2024
DALIA MANAGEMENT	952211	Divisione Nazionale Calcio 5	7/23	22/07/2024
A.S.D. SPORTING CIAMPINO FUTSAL	953726	Divisione Nazionale Calcio 5	7/23	22/07/2024
PUCETTA CALCIO	953749	Divisione Nazionale Calcio 5	7/23	22/07/2024
WOMEN ROMA CALCIO A 5	953967	Divisione Nazionale Calcio 5	7/23	22/07/2024
BFC 1909 FUTSAL SSDARL	954788	Divisione Nazionale Calcio 5	7/23	22/07/2024



COMUNICATO UFFICIALE N. 16 **Stagione Sportiva 2025/2026**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal n. 1/AA al n. 8/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 LUGLIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 1/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 770 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Genuino DOTA, Raffaele MARSEGLIA, Giuseppe CANGIO, Roccandrea DIPINTO, Mauro CIPOLLINO, Precious OSAKUE, Luca DE NINNO, Michele PANARELLI, Gerardo William VALENTINO, Luigi STUFANO, Ebrima DARBOE, Antonio Donato DICORATO, Rezart TAFLAJ, Marco STRIPPOLI, Gerardo MANFREDI, Francesco PALMIERI, Matteo BISCARI e della società A.S.D. BOVINO CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Genuino DOTA, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Bovino Calcio, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione delle seguenti gare valedoli per il girone A del campionato di Seconda Categoria, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale le distinte di gara consegnate all'arbitro delle squadre schierate dalla società A.S.D. Bovino Calcio nelle quali sono indicati i nominativi dei calciatori sigg.ri Giuseppe Cangio, Rocco Andrea Dipinto, Mauro Cipollino, Precious Osakue, Luca De Ninno, Michele Panarelli, Francesco Palmieri, Gerardo William Valentino, Luigi Stufano, Ebrima Darboe, Antonio Donato Dicorato, Rezart Taflaj, Marco Strippoli e Gerardo Manfredi, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento degli stessi nonostante il fatto che, benché svincolati per inattività della società di appartenenza A.S.D. Virtus Stornarella, non potessero essere tesserati per la A.S.D. Bovino Calcio in quanto hanno precedentemente preso parte alla gara A.S.D. Virtus Stornarella – Red Heart Sannicandro del 12.1.2025, valedole per la prima giornata di ritorno del girone A del campionato di Seconda Categoria: A.S.D. Bovino Calcio - A.S.D. Real Zaponeta del 26.1.2025, Eagles Bisceglie – Bovino Calcio del 2.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Soccer Ruvo del 9.2.2025, Audace Ascoli Satriano – A.S.D. Bovino Calcio del 16.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Elce del 2.3.2025, Accademia Calcio – A.S.D. Bovino Calcio del 23.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Red Heart Sannicandro del 30.3.2025 e Michele Biancofiore – A.S.D. Bovino Calcio del 6.4.2025;

Raffaele MARSEGLIA, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Bovino Calcio, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione dell'incontro A.S.D. Bovino Calcio – Real Rodi Garganico del 16.3.2025 valedole per il girone A del campionato di Seconda Categoria, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadre schierata dalla società A.S.D. Bovino Calcio nella quale sono indicati i nominativi dei calciatori sigg.ri Giuseppe Cangio, Rocco Andrea Dipinto, Mauro Cipollino, Precious Osakue, Luca De Ninno, Michele Panarelli, Francesco Palmieri, Luigi Stufano, Ebrima Darboe, Antonio Donato Dicorato, Rezart Taflaj, Marco Strippoli e Gerardo Manfredi, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento degli stessi nonostante il fatto che, benché svincolati per inattività della società di appartenenza A.S.D. Virtus Stornarella, non potessero essere tesserati per la A.S.D. Bovino Calcio in quanto hanno precedentemente preso parte alla gara A.S.D. Virtus Stornarella

– Red Heart Sannicandro del 12.1.2025, valevole per la prima giornata di ritorno del girone A del campionato di Seconda Categoria;

Giuseppe CANGIO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Bovino Calcio, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 110, comma 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Bovino Calcio, ai seguenti incontri tutti valevoli per il girone A del campionato di Seconda Categoria nonostante lo stesso, sebbene svincolato per inattività della società A.S.D. Virtus Stornarella, non potesse essere tesserato per la società A.S.D. Bovino Calcio in quanto ha preso parte precedentemente alla gara A.S.D. Virtus Stornarella – Red Heart Sannicandro del 12.1.2025, valevole per la prima giornata di ritorno del girone A del campionato di Seconda Categoria: A.S.D. Bovino Calcio - A.S.D. Real Zapponeta del 26.1.2025, Eagles Bisceglie – Bovino Calcio del 2.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Soccer Ruvo del 9.2.2025, Audace Ascoli Satriano – A.S.D. Bovino Calcio del 16.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Elce del 2.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Real Rodi Garganico del 16.3.2025, Accademia Calcio – A.S.D. Bovino Calcio del 23.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Red Heart Sannicandro del 30.3.2025 e Michele Biancofiore – A.S.D. Bovino Calcio del 6.4.2025;

Roccandrea DIPINTO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Bovino Calcio, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 110, comma 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Bovino Calcio, ai seguenti incontri tutti valevoli per il girone A del campionato di Seconda Categoria nonostante lo stesso, sebbene svincolato per inattività della società A.S.D. Virtus Stornarella, non potesse essere tesserato per la società A.S.D. Bovino Calcio in quanto ha preso parte precedentemente alla gara A.S.D. Virtus Stornarella – Red Heart Sannicandro del 12.1.2025, valevole per la prima giornata di ritorno del girone A del campionato di Seconda Categoria: A.S.D. Bovino Calcio - A.S.D. Real Zapponeta del 26.1.2025, Eagles Bisceglie – Bovino Calcio del 2.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Soccer Ruvo del 9.2.2025, Audace Ascoli Satriano – A.S.D. Bovino Calcio del 16.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Elce del 2.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Real Rodi Garganico del 16.3.2025, Accademia Calcio – A.S.D. Bovino Calcio del 23.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Red Heart Sannicandro del 30.3.2025 e Michele Biancofiore – A.S.D. Bovino Calcio del 6.4.2025;

Mauro CIPOLLINO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Bovino Calcio, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 110, comma 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Bovino Calcio, ai seguenti incontri tutti valevoli per il girone A del campionato di Seconda Categoria nonostante lo stesso, sebbene svincolato per inattività della società A.S.D. Virtus Stornarella, non potesse essere tesserato per la società A.S.D. Bovino Calcio in quanto ha preso parte precedentemente alla gara A.S.D. Virtus Stornarella – Red Heart Sannicandro del 12.1.2025, valevole per la prima giornata di ritorno del girone A del campionato di Seconda Categoria: A.S.D. Bovino Calcio - A.S.D. Real Zapponeta del 26.1.2025, Eagles Bisceglie – Bovino Calcio del 2.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Soccer Ruvo del 9.2.2025, Audace Ascoli Satriano – A.S.D. Bovino Calcio del 16.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Elce del 2.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Real Rodi Garganico del 16.3.2025, Accademia Calcio – A.S.D. Bovino Calcio del 23.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Red Heart Sannicandro del 30.3.2025 e Michele Biancofiore – A.S.D. Bovino Calcio del 6.4.2025;

Precious OSAKUE, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Bovino Calcio, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 110, comma 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Bovino Calcio, ai seguenti incontri tutti valevoli per il girone A del campionato di Seconda Categoria nonostante lo stesso, sebbene svincolato per inattività della società A.S.D. Virtus Stornarella, non potesse essere tesserato per la società A.S.D. Bovino Calcio in quanto ha preso parte precedentemente alla gara A.S.D. Virtus Stornarella – Red Heart Sannicandro del 12.1.2025, valevole per la prima giornata di ritorno del girone A del campionato di Seconda Categoria: A.S.D. Bovino Calcio - A.S.D. Real Zapponeta del 26.1.2025, Eagles Bisceglie – Bovino Calcio del 2.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Soccer Ruvo del 9.2.2025, Audace Ascoli Satriano – A.S.D. Bovino Calcio del 16.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Elce del 2.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Real Rodi Garganico del 16.3.2025, Accademia Calcio – A.S.D. Bovino Calcio del 23.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Red Heart Sannicandro del 30.3.2025 e Michele Biancofiore – A.S.D. Bovino Calcio del 6.4.2025;

Luca DE NINNO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Bovino Calcio, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 110, comma 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Bovino Calcio, ai seguenti incontri tutti valevoli per il girone A del campionato di Seconda Categoria nonostante lo stesso, sebbene svincolato per inattività della società A.S.D. Virtus Stornarella, non potesse essere tesserato per la società A.S.D. Bovino Calcio in quanto ha preso parte precedentemente alla gara A.S.D. Virtus Stornarella – Red Heart Sannicandro del 12.1.2025, valevole per la prima giornata di ritorno del girone A del campionato di Seconda Categoria: A.S.D. Bovino Calcio - A.S.D. Real Zapponeta del 26.1.2025, Eagles Bisceglie – Bovino Calcio del 2.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Elce del 2.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Real Rodi Garganico del 16.3.2025, Accademia Calcio – A.S.D. Bovino Calcio del 23.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Red Heart Sannicandro del 30.3.2025 e Michele Biancofiore – A.S.D. Bovino Calcio del 6.4.2025;

Michele PANARELLI, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Bovino Calcio, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 110, comma 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Bovino Calcio, ai seguenti incontri tutti valevoli per il girone A del campionato di Seconda Categoria nonostante lo stesso, sebbene svincolato per inattività della società A.S.D. Virtus Stornarella, non potesse essere tesserato per la società A.S.D. Bovino Calcio in quanto ha preso parte precedentemente alla gara A.S.D. Virtus Stornarella – Red Heart Sannicandro del 12.1.2025, valevole per la prima giornata di ritorno del girone A del campionato di Seconda Categoria: A.S.D. Bovino Calcio - A.S.D. Real Zapponeta del 26.1.2025, Eagles Bisceglie – Bovino Calcio del 2.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Soccer Ruvo del 9.2.2025, Audace Ascoli Satriano – A.S.D. Bovino Calcio del 16.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Real Rodi Garganico del 16.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Red Heart Sannicandro del 30.3.2025 e Michele Biancofiore – A.S.D. Bovino Calcio del 6.4.2025;

Gerardo William VALENTINO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Bovino Calcio, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 110, comma 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società

A.S.D. Bovino Calcio, ai seguenti incontri tutti valevoli per il girone A del campionato di Seconda Categoria nonostante lo stesso, sebbene svincolato per inattività della società A.S.D. Virtus Stornarella, non potesse essere tesserato per la società A.S.D. Bovino Calcio in quanto ha preso parte precedentemente alla gara A.S.D. Virtus Stornarella – Red Heart Sannicandro del 12.1.2025, valevole per la prima giornata di ritorno del girone A del campionato di Seconda Categoria: A.S.D. Bovino Calcio - A.S.D. Real Zapponeta del 26.1.2025, Eagles Bisceglie – Bovino Calcio del 2.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Soccer Ruvo del 9.2.2025, Audace Ascoli Satriano – A.S.D. Bovino Calcio del 16.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Elce del 2.3.2025, Accademia Calcio – A.S.D. Bovino Calcio del 23.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Red Heart Sannicandro del 30.3.2025 e Michele Biancofiore – A.S.D. Bovino Calcio del 6.4.2025;

Luigi STUFANO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Bovino Calcio, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 110, comma 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Bovino Calcio, ai seguenti incontri tutti valevoli per il girone A del campionato di Seconda Categoria nonostante lo stesso, sebbene svincolato per inattività della società A.S.D. Virtus Stornarella, non potesse essere tesserato per la società A.S.D. Bovino Calcio in quanto ha preso parte precedentemente alla gara A.S.D. Virtus Stornarella – Red Heart Sannicandro del 12.1.2025, valevole per la prima giornata di ritorno del girone A del campionato di Seconda Categoria: A.S.D. Bovino Calcio - A.S.D. Real Zapponeta del 26.1.2025, Eagles Bisceglie – Bovino Calcio del 2.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Soccer Ruvo del 9.2.2025, Audace Ascoli Satriano – A.S.D. Bovino Calcio del 16.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Elce del 2.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Real Rodi Garganico del 16.3.2025, Accademia Calcio – A.S.D. Bovino Calcio del 23.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Red Heart Sannicandro del 30.3.2025 e Michele Biancofiore – A.S.D. Bovino Calcio del 6.4.2025;

Ebrima DARBOE, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Bovino Calcio, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 110, comma 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Bovino Calcio, ai seguenti incontri tutti valevoli per il girone A del campionato di Seconda Categoria nonostante lo stesso, sebbene svincolato per inattività della società A.S.D. Virtus Stornarella, non potesse essere tesserato per la società A.S.D. Bovino Calcio in quanto ha preso parte precedentemente alla gara A.S.D. Virtus Stornarella – Red Heart Sannicandro del 12.1.2025, valevole per la prima giornata di ritorno del girone A del campionato di Seconda Categoria: A.S.D. Bovino Calcio - A.S.D. Real Zapponeta del 26.1.2025, Eagles Bisceglie – Bovino Calcio del 2.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Soccer Ruvo del 9.2.2025, Audace Ascoli Satriano – A.S.D. Bovino Calcio del 16.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Elce del 2.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Real Rodi Garganico del 16.3.2025, Accademia Calcio – A.S.D. Bovino Calcio del 23.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Red Heart Sannicandro del 30.3.2025 e Michele Biancofiore – A.S.D. Bovino Calcio del 6.4.2025;

Antonio Donato DICORATO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Bovino Calcio, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 110, comma 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Bovino Calcio, ai seguenti incontri tutti valevoli per il girone A del campionato di Seconda Categoria nonostante lo stesso, sebbene svincolato per inattività della società A.S.D. Virtus Stornarella, non potesse essere tesserato per la società A.S.D. Bovino Calcio in quanto ha preso

parte precedentemente alla gara A.S.D. Virtus Stornarella – Red Heart Sannicandro del 12.1.2025, valevole per la prima giornata di ritorno del girone A del campionato di Seconda Categoria: A.S.D. Bovino Calcio - A.S.D. Real Zaponeta del 26.1.2025, Eagles Bisceglie – Bovino Calcio del 2.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Soccer Ruvo del 9.2.2025, Audace Ascoli Satriano – A.S.D. Bovino Calcio del 16.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Elce del 2.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Real Rodi Garganico del 16.3.2025, Accademia Calcio – A.S.D. Bovino Calcio del 23.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Red Heart Sannicandro del 30.3.2025 e Michele Biancofiore – A.S.D. Bovino Calcio del 6.4.2025;

Rezart TAFLAJ, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Bovino Calcio, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 110, comma 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Bovino Calcio, ai seguenti incontri tutti valevoli per il girone A del campionato di Seconda Categoria nonostante lo stesso, sebbene svincolato per inattività della società A.S.D. Virtus Stornarella, non potesse essere tesserato per la società A.S.D. Bovino Calcio in quanto ha preso parte precedentemente alla gara A.S.D. Virtus Stornarella – Red Heart Sannicandro del 12.1.2025, valevole per la prima giornata di ritorno del girone A del campionato di Seconda Categoria: A.S.D. Bovino Calcio - A.S.D. Real Zaponeta del 26.1.2025, Eagles Bisceglie – Bovino Calcio del 2.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Soccer Ruvo del 9.2.2025, Audace Ascoli Satriano – A.S.D. Bovino Calcio del 16.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Elce del 2.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Real Rodi Garganico del 16.3.2025, Accademia Calcio – A.S.D. Bovino Calcio del 23.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Red Heart Sannicandro del 30.3.2025 e Michele Biancofiore – A.S.D. Bovino Calcio del 6.4.2025;

Marco STRIPPOLI, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Bovino Calcio, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 110, comma 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Bovino Calcio, ai seguenti incontri tutti valevoli per il girone A del campionato di Seconda Categoria nonostante lo stesso, sebbene svincolato per inattività della società A.S.D. Virtus Stornarella, non potesse essere tesserato per la società A.S.D. Bovino Calcio in quanto ha preso parte precedentemente alla gara A.S.D. Virtus Stornarella – Red Heart Sannicandro del 12.1.2025, valevole per la prima giornata di ritorno del girone A del campionato di Seconda Categoria: Eagles Bisceglie – Bovino Calcio del 2.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Soccer Ruvo del 9.2.2025, Audace Ascoli Satriano – A.S.D. Bovino Calcio del 16.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Elce del 2.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Real Rodi Garganico del 16.3.2025, Accademia Calcio – A.S.D. Bovino Calcio del 23.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Red Heart Sannicandro del 30.3.2025 e Michele Biancofiore – A.S.D. Bovino Calcio del 6.4.2025;

Gerardo MANFREDI, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Bovino Calcio, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 110, comma 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Bovino Calcio, ai seguenti incontri tutti valevoli per il girone A del campionato di Seconda Categoria nonostante lo stesso, sebbene svincolato per inattività della società A.S.D. Virtus Stornarella, non potesse essere tesserato per la società A.S.D. Bovino Calcio in quanto ha preso parte precedentemente alla gara A.S.D. Virtus Stornarella – Red Heart Sannicandro del 12.1.2025, valevole per la prima giornata di ritorno del girone A del campionato di Seconda Categoria: A.S.D. Bovino Calcio – Soccer Ruvo del 9.2.2025, Audace Ascoli Satriano – A.S.D. Bovino Calcio del 16.2.2025, A.S.D.

Bovino Calcio – Elce del 2.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Real Rodi Garganico del 16.3.2025, Accademia Calcio – A.S.D. Bovino Calcio del 23.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Red Heart Sannicandro del 30.3.2025 e Michele Biancofiore – A.S.D. Bovino Calcio del 6.4.2025;

Francesco PALMIERI, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Bovino Calcio, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 110, comma 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Bovino Calcio, ai seguenti incontri tutti valevoli per il girone A del campionato di Seconda Categoria nonostante lo stesso, sebbene svincolato per inattività della società A.S.D. Virtus Stornarella, non potesse essere tesserato per la società A.S.D. Bovino Calcio in quanto ha preso parte precedentemente alla gara A.S.D. Virtus Stornarella – Red Heart Sannicandro del 12.1.2025, valevole per la prima giornata di ritorno del girone A del campionato di Seconda Categoria: A.S.D. Bovino Calcio - A.S.D. Real Zaponeta del 26.1.2025, Eagles Bisceglie – Bovino Calcio del 2.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Soccer Ruvo del 9.2.2025, Audace Ascoli Satriano – A.S.D. Bovino Calcio del 16.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Elce del 2.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Real Rodi Garganico del 16.3.2025, Accademia Calcio – A.S.D. Bovino Calcio del 23.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Red Heart Sannicandro del 30.3.2025 e Michele Biancofiore – A.S.D. Bovino Calcio del 6.4.2025;

Matteo BISCARI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Bovino Calcio, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 110, comma 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Bovino Calcio, consentito e non impedito la partecipazione, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Bovino Calcio, alle gare di seguito indicate - tutte valevoli per il girone A del campionato di Seconda Categoria - dei calciatori sigg.ri Giuseppe Cangio, Rocco Andrea Dipinto, Mauro Cipollino, Precious Osakue, Luca De Ninno, Michele Panarelli, Francesco Palmieri, Gerardo William Valentino, Luigi Stufano, Ebrima Darboe, Antonio Donato Dicorato, Rezart Taflaj, Marco Strippoli e Gerardo Manfredi sebbene gli stessi, benché svincolati per inattività dalla società A.S.D. Virtus Stornarella, non potessero essere tesserati per la società dallo stesso rappresentata per avere precedentemente preso parte alla gara A.S.D. Virtus Stornarella – Red Heart Sannicandro del 12.1.2025, valevole per la prima giornata di ritorno del girone A del campionato di Seconda Categoria, e nello specifico: i calciatori sigg.ri Giuseppe Cangio, Rocco Andrea Dipinto, Mauro Cipollino, Precious Osakue, Francesco Palmieri, Luigi Stufano, Ebrima Darboe, Antonio Donato Dicorato e Rezart Taflaj alle gare A.S.D. Bovino Calcio - A.S.D. Real Zaponeta del 26.1.2025, Eagles Bisceglie – Bovino Calcio del 2.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Soccer Ruvo del 9.2.2025, Audace Ascoli Satriano – A.S.D. Bovino Calcio del 16.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Elce del 2.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Real Rodi Garganico del 16.3.2025, Accademia Calcio – A.S.D. Bovino Calcio del 23.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Red Heart Sannicandro del 30.3.2025, Michele Biancofiore – A.S.D. Bovino Calcio del 6.4.2025; il calciatore sig. Gerardo William Valentino alle gare A.S.D. Bovino Calcio - A.S.D. Real Zaponeta del 26.1.2025, Eagles Bisceglie – Bovino Calcio del 2.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Soccer Ruvo del 9.2.2025, Audace Ascoli Satriano – A.S.D. Bovino Calcio del 16.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Elce del 2.3.2025, Accademia Calcio – A.S.D. Bovino Calcio del 23.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Red Heart Sannicandro del 30.3.2025 e Michele Biancofiore – A.S.D. Bovino Calcio del 6.4.2025; il calciatore sig. Marco Strippoli alle gare Eagles Bisceglie – Bovino Calcio del 2.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Soccer Ruvo del 9.2.2025, Audace Ascoli Satriano – A.S.D. Bovino Calcio del 16.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Elce del 2.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Real Rodi Garganico del 16.3.2025, Accademia

Calcio – A.S.D. Bovino Calcio del 23.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Red Heart Sannicandro del 30.3.2025 e Michele Biancofiore – A.S.D. Bovino Calcio del 6.4.2025; il calciatore sig. Luca De Ninno alle gare A.S.D. Bovino Calcio- A.S.D. Real Zaponeta del 26.1.2025, Eagles Bisceglie – Bovino Calcio del 2.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Elce del 2.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Real Rodi Garganico del 16.3.2025, Accademia Calcio – A.S.D. Bovino Calcio del 23.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Red Heart Sannicandro del 30.3.2025 e Michele Biancofiore – A.S.D. Bovino Calcio del 6.4.2025; il calciatore sig. Gerardo Manfredi alle gare A.S.D. Bovino Calcio – Soccer Ruvo del 9.2.2025, Audace Ascoli Satriano – A.S.D. Bovino Calcio del 16.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Elce del 2.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Real Rodi Garganico del 16.3.2025, Accademia Calcio – A.S.D. Bovino Calcio del 23.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Red Heart Sannicandro del 30.3.2025 e Michele Biancofiore – A.S.D. Bovino Calcio del 6.4.2025; il calciatore sig. Michele Panarelli alle gare A.S.D. Bovino Calcio - A.S.D. Real Zaponeta del 26.1.2025, Eagles Bisceglie – Bovino Calcio del 2.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Soccer Ruvo del 9.2.2025, Audace Ascoli Satriano – A.S.D. Bovino Calcio del 16.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Real Rodi Garganico del 16.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Red Heart Sannicandro del 30.3.2025 e Michele Biancofiore – A.S.D. Bovino Calcio del 6.4.2025;

A.S.D. BOVINO CALCIO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Matteo Biscari, Genuino Dota, Raffaele Marseglia, Giuseppe Cangio, Rocco Andrea Dipinto, Mauro Cipollino, Precious Osakue, Luca De Ninno, Michele Panarelli, Francesco Palmieri, Gerardo William Valentino, Luigi Stufano, Ebrima Darboe, Antonio Donato Dicorato, Rezart Taflaj, Marco Strippoli e Gerardo Manfredi;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Genuino DOTA,
 - Sig. Raffaele MARSEGLIA,
 - Sig. Giuseppe CANGIO,
 - Sig. Roccandrea DIPINTO,
 - Sig. Mauro CIPOLLINO,
 - Sig. Precious OSAKUE,
 - Sig. Luca DE NINNO,
 - Sig. Michele PANARELLI,
 - Sig. Gerardo William VALENTINO,
 - Sig. Luigi STUFANO,
 - Sig. Ebrima DARBOE,
 - Sig. Antonio Donato DICORATO,
 - Sig. Rezart TAFLAJ
 - Sig. Marco STRIPPOLI
 - Sig. Gerardo MANFREDI
 - Sig. Francesco PALMIERI
 - Sig. Matteo BISCARI
 - Società A.S.D. BOVINO CALCIO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Matteo BISCARI;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 5 (cinque) mesi di inibizione per il Sig. Genuino DOTA,
 - 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Raffaele MARSEGLIA,
 - 6 (sei) giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza per il Sig. Giuseppe CANGIO,
 - 6 (sei) giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza per il Sig. Roccandrea DIPINTO,
 - 6 (sei) giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza per il Sig. Mauro CIPOLLINO,
 - 6 (sei) giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza per il Sig. Precious OSAKUE,
 - 5 (cinque) giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza per il Sig. Luca DE NINNO,
 - 5 (cinque) giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza per il Sig. Michele PANARELLI,
 - 5 (cinque) giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza per il Sig. Gerardo William VALENTINO,
 - 6 (sei) giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza per il Sig. Luigi STUFANO,
 - 6 (sei) giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza per il Sig. Ebrima DARBOE,
 - 6 (sei) giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza per il Sig. Antonio Donato DICORATO,
 - 6 (sei) giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza per il Sig. Rezart TAFLAJ,
 - 5 (cinque) giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza per il Sig. Marco STRIPPOLI,
 - 5 (cinque) giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza per il Sig. Gerardo MANFREDI,
 - 6 (sei) giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza per il Sig. Francesco PALMIERI,
 - 5 (cinque) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Matteo BISCARI,
 - € 450,00 (quattrocentocinquanta/00) di ammenda e 9 (nove) punti di penalizzazione da scontare nel campionato di Seconda Categoria della s.s. 2025/2026 per la società A.S.D. BOVINO CALCIO;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 LUGLIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 2/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 804 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Bruno BACCHI, Angelo PAGLIACCI e della società A.S.D. VIRTUS C. ACQUAPENDENTE, avente ad oggetto la seguente condotta:

Bruno BACCHI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Virtus C. Acquapendente, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. E), del regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2024 – 2025 a decorrere dal 19.12.2024, omesso di tesserare e di affidare il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato di Seconda Categoria ad un tecnico in possesso dell'abilitazione di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico; in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dell'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. E), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, dal 19.12.2024 al 29.4.2025, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato di Seconda Categoria al sig. Angelo Pagliacci, nonostante quest'ultimo fosse sprovvisto della qualifica di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

Angelo PAGLIACCI, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Virtus C. Acquapendente, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. E), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, dal 19.12.2024 al 29.4.2025, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società della società A.S.D. Virtus C. Acquapendente militante nel campionato di Seconda Categoria pur essendo sprovvisto della qualifica di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

A.S.D. VIRTUS C. ACQUAPENDENTE, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale erano tesserati il sig. Bruno Bacchi ed il sig. Angelo Pagliacci all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Bruno BACCHI,
 - Sig. Angelo PAGLIACCI,
 - Società A.S.D. VIRTUS C. ACQUAPENDENTE, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Bruno BACCHI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Bruno BACCHI,
 - 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Angelo PAGLIACCI,
 - € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società A.S.D. VIRTUS C. ACQUAPENDENTE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 LUGLIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 3/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 836 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Daniele FOLGORI, Claudio DE ANGELIS e della società A.S.D. VIRTUS REA, avente ad oggetto la seguente condotta:

Daniele FOLGORI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Virtus Rea, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Ec), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, dal 14 dicembre 2024 al termine del campionato della stagione sportiva 2024 – 2025, omesso di tesserare e di affidare il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel girone D del campionato di Seconda Categoria ad un tecnico in possesso dell'abilitazione di cui all'art. 39 del regolamento del Settore Tecnico; in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, dal 14 dicembre 2024 al termine del campionato della stagione sportiva 2024 – 2025, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel girone D del campionato di Seconda Categoria al sig. Claudio De Angelis nonostante lo stesso fosse sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

Claudio DE ANGELIS, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società ASD Virtus Rea, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, dal 14 dicembre 2024 al termine del campionato della stagione sportiva 2024-2025, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società ASD Virtus Rea militante nel girone D del campionato di Seconda Categoria pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

A.S.D. VIRTUS REA, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale erano tesserati i sigg.ri Daniele Folgori e Claudio De Angelis all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Daniele FOLGORI,
 - Sig. Claudio DE ANGELIS,
 - Società A.S.D. VIRTUS REA, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Daniele FOLGORI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Daniele FOLGORI,
 - 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Claudio DE ANGELIS,
 - € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società A.S.D. VIRTUS REA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 LUGLIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 4/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 703 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Davide VALENSISE, Rocco Simone FONTE, Giuseppe CATALANO e della società A.S.D. LAUREANA 2021, avente ad oggetto la seguente condotta:

Davide VALENSISE, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Laureana 2021:

- violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Laureana 2021, alla gara F.C.D. Rombiolese - A.S.D. Laureana 2021 del 15.12.2024, valevole per il campionato di Prima Categoria (sospesa al trentottesimo minuto del secondo tempo e conclusa in data 29.12.2024), senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

Rocco Simone FONTE, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Laureana 2021, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto, in qualità di dirigente accompagnatore, la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Laureana 2021 in occasione dell'incontro F.C.D. Rombiolese - A.S.D. Laureana 2021 del 15.12.2024, valevole per il campionato di Prima Categoria (sospeso al trentottesimo minuto del secondo tempo e concluso in data 29.12.2024), nella quale è indicato il nominativo del sig. Davide Valensise attestando in tal modo in maniera non veridica il tesseramento dello stesso;

Giuseppe CATALANO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Laureana 2021, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Laureana 2021, omesso di provvedere al tesseramento del calciatore sig. Davide Valensise nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Laureana 2021 alla gara F.C.D. Rombiolese - A.S.D. Laureana 2021 del 15.12.2024, valevole per il campionato di Prima Categoria (sospesa al trentottesimo minuto del secondo tempo e conclusa in data 29.12.2024); nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva in assenza della certificazione attestante l'idoneità alla stessa;

A.S.D. LAUREANA 2021, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto sicteà per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Giuseppe Catalano e Rocco Simone Fonte

ed al cui interno e nel cui interesse il sig. Davide Valensise ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Davide VALENSISE,
 - Sig. Rocco Simone FONTE,
 - Sig. Giuseppe CATALANO,
 - Società A.S.D. LAUREANA 2021, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Giuseppe CATALANO;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 2 (due) giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza per il Sig. Davide VALENSISE,
 - 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Rocco Simone FONTE,
 - 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Giuseppe CATALANO,
 - € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda e 1 (uno) punto di penalizzazione da scontare nel campionato di Prima categoria della SS 2025- 2026 per la società A.S.D. LAUREANA 2021;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 LUGLIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 5/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 825 pf 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Andrea SALZANO, Gianluca MARZULLO, Antonio Paolo CECECOTTO e della società POL. D. CITTA' DI CIAMPINO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Andrea SALZANO, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore della società Pol. D. Città di Ciampino, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 23 comma 2 e 38 comma 1 delle N.O.I.F., e dagli art. 35 comma 1 e 39 comma 1 lett. Gc) del Regolamento del Settore Tecnico nonché dall'art. 1 lett. c) del C.U. n. 1 stagione sportiva 2024-2025 del Settore Giovanile e Scolastico, per avere lo stesso svolto durante la stagione sportiva 2024-2025 la funzione di allenatore della categoria pulcini, pur essendo tesserato per la società Pol. D. Città di Ciampino solo come dirigente accompagnatore ed essendo in possesso di qualifica "Licenza D" e quindi sprovvisto dell'abilitazione necessaria richiesta, nonché per non avere richiesto ed ottenuto l'obbligo di sospensione dall'Albo del settore tecnico per espletare attività di Dirigente Accompagnatore durante la stagione sportiva 2024-2025;

Gianluca MARZULLO, soggetto non tesserato ma in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società Pol. D. Città di Ciampino, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva perché, pur in assenza di tesseramento durante la stagione sportiva 2024-2025, ha di fatto collaborato per l'attività organizzativa della Scuola Calcio con la società Pol. D. Città di Ciampino;

Antonio Paolo CECECOTTO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Pol. D. Città di Ciampino, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 38 comma 1 delle N.O.I.F., dagli art. 35 comma 1 e 39 comma 1 lett. Gc) del Regolamento del Settore Tecnico e dall'art. 1 lett. c) del C.U. n. 1 stagione sportiva 2024-2025 del Settore Giovanile e Scolastico, per avere lo stesso consentito e non impedito al sig. Andrea Salzano di svolgere durante la stagione sportiva 2024-2025 la funzione di allenatore della categoria pulcini, pur essendo il sig. Salzano tesserato per la società Pol. D. Città di Ciampino solo come dirigente accompagnatore ed essendo in possesso di qualifica "Licenza D" e quindi sprovvisto dell'abilitazione necessaria richiesta, nonché per avere consentito e non impedito che il Sig. Salzano fosse tesserato in qualità di Dirigente Accompagnatore durante la stagione sportiva 2024-2025 senza avere richiesto ed ottenuto l'obbligo di sospensione dall'Albo del settore tecnico, nonché ancora per avere consentito e non impedito al sig. Gianluca Marzullo di collaborare per l'attività organizzativa della Scuola Calcio, con la società Pol. D. Città di Ciampino pur in assenza di tesseramento;

POL. D. CITTA' DI CIAMPINO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione, erano tesserati i sig.ri Antonio

Paolo Cececotto ed Andrea Salzano ed al cui interno e nel cui interesse ha posto in essere i comportamenti sopra descritti il sig. Gianluca Marzullo;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Andrea SALZANO,
 - Sig. Gianluca MARZULLO,
 - Sig. Antonio Paolo CECECOTTO,
 - Società POL. D. CITTA' DI CIAMPINO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Antonio Paolo Cececotto;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Andrea SALZANO,
 - 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Gianluca MARZULLO,
 - 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Antonio Paolo CECECOTTO,
 - € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società POL. D. CITTA' DI CIAMPINO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 LUGLIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 6/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 763 pfi 24-25 adottato nei confronti del Sig. Michele MANCUSO, e della società ASD FC CABIATE, avente ad oggetto la seguente condotta:

Michele MANCUSO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società ASD FC Cabiato, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in data 28.1.2025, proferito nei confronti del fratello gemello dell'arbitro della gara Libertas San Bartolomeo – F.C. Cabiato dell'8.12.2024 valevole per il girone A del campionato di Terza Categoria, espressioni minacciose e offensive;

ASD FC CABIATE, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Michele Mancuso;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Michele MANCUSO,
 - Società ASD FC CABIATE, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Roberto Clemente Luigi Beverlej;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 4 (quattro) giornate di squalifica per il Sig. Michele MANCUSO,
 - € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD FC CABIATE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 LUGLIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 7/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 676 pf 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Francesco PATANE', Mattia Samuele RICCOBONO e Massimiliano MOLA, avente ad oggetto la seguente condotta:

Francesco PATANE', all'epoca dei fatti arbitro effettivo appartenente alla sezione AIA di Acireale, in violazione dell'art. 42 punto 1, 2 e 3 lett. a), b) e c) del Regolamento A.I.A. per avere, in occasione della gara tra la rappresentativa della Sez. Aia di Acireale e la rappresentativa della Sez. Aia di Caltanissetta, disputata a Caltanissetta in data 28.12.2024, relativa al Torneo Futsal Centro Sicilia organizzato dalla Sez. Aia di Caltanissetta, in qualità di calciatore della rappresentativa della propria Sez. Aia di appartenenza, proferito gravi frasi offensive ed irrispettose nei confronti del Presidente della Sez. AIA di Caltanissetta, arbitro benemerito sig. Amico Domenico;

Mattia Samuele RICCOBONO, all'epoca dei fatti arbitro effettivo appartenente alla sezione AIA di Acireale, in violazione dell'art. 42 punto 1, 2 e 3 lett. a), b) e c) del Regolamento A.I.A. per avere, in occasione della gara tra la rappresentativa della Sez. Aia di Acireale e la rappresentativa della Sez. Aia di Caltanissetta, disputata a Caltanissetta in data 28.12.2024, relativa al Torneo Futsal Centro Sicilia organizzato dalla Sez. Aia di Caltanissetta, in qualità di calciatore della rappresentativa della propria Sez. Aia di appartenenza, a gioco fermo, afferrato una panchina scagliandola con violenza contro il muro nonché per aver scavalcato una recinzione in ferro e subito dopo minacciato il collega arbitro sig. D'Avola Giovanni, appartenente alla Sez. Aia di Caltanissetta;

Massimiliano MOLA, all'epoca dei fatti arbitro effettivo appartenente alla sezione AIA di Acireale, in violazione dell'art. 42 punto 1, 2 e 3 lett. a), b) e c) del Regolamento A.I.A., per avere, in occasione della gara tra la rappresentativa della Sez. Aia di Acireale e la rappresentativa della Sez. Aia di Agrigento, disputata a Caltanissetta in data 28.12.2024, relativa al Torneo Futsal Centro Sicilia organizzato dalla Sez. Aia di Caltanissetta, in qualità di calciatore della rappresentativa della propria Sez. Aia di appartenenza, spinto e messo le mani sul volto del calciatore e capitano della rappresentativa della sez. Aia di Agrigento, nonché collega arbitro sig. Piazza Matteo;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Francesco PATANE',
 - Sig. Mattia Samuele RICCOBONO,
 - Sig. Massimiliano MOLA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 3 (tre) mesi di sospensione per il Sig. Francesco PATANE',
 - 4 (quattro) mesi di sospensione per il Sig. Mattia Samuele RICCOBONO,
 - 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di sospensione per il Sig. Massimiliano MOLA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 LUGLIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 8/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 690 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Simone FORTUNA, Renato VILASI, Federico SQUASSABIA, Loris MUSCARELLA e della società U.S.D. GASSINOSANRAFFAELE, avente ad oggetto la seguente condotta:

Simone FORTUNA, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S.D. Gassinosanraffaele, in violazione:

a) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F., dall'art. 39, lett. G), del Regolamento del Settore Tecnico e dall'art. 1 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2024 - 2025 per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2024 - 2025 fino al 16.12.2024, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel girone B del campionato Esordienti 2012 Under 13 2° anno al sig. Loris Muscarella nonostante quest'ultimo fosse sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

b) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F., dall'art. 39, lett. G), del Regolamento del Settore Tecnico e dall'art. 1 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2024 - 2025 per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2024 - 2025 fino al 22.2.2025, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel girone F del campionato Esordienti 2013 Under 12 1° anno, ai sigg.ri Renato Vilasi e Federico Squassabia nonostante questi ultimi fossero sprovvisti della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

c) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 38 delle N.O.I.F. per avere lo stesso omesso di provvedere al tesseramento del sig. Alessandro Padalino, al quale sono stati affidati nella stagione sportiva 2024 - 2025 fino al 14.12.2024, il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel girone I del campionato Esordienti 2012 Under 13 - 2°, nonché del sig. Federico Squassabia, al quale sono stati affidati nella stagione sportiva 2024 - 2025 fino al 22.2.2025, il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel girone F del campionato Esordienti 2013 Under 12 - 1° anno;

Renato VILASI, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società U.S.D. Gassinosanraffaele, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F., dall'art. 39, lett. G), del Regolamento del Settore Tecnico e dall'art. 1 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2024 - 2025 per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2024 - 2025 fino al 22.2.2025, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società U.S.D. Gassinosanraffaele militante nel girone F del campionato Esordienti 2013 Under 12 - 1° anno, pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

Federico SQUASSABIA, all'epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società U.S.D. Gassinosanraffaele, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F., dall'art. 39, lett. G), del Regolamento del Settore Tecnico e dall'art. 1 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2024 - 2025 per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2024 - 2025 e comunque almeno sino al 22.2.2025, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società U.S.D. Gassinosanraffaele militante nel girone F del campionato Esordienti 2013 Under 12 - 1° anno, pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

Loris MUSCARELLA, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società U.S.D. Gassinosanraffaele, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F., dall'art. 39, lett. G), del Regolamento del Settore Tecnico e dall'art. 1 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2024 - 2025 per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2024 - 2025 fino al 16.12.2024, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società U.S.D. Gassinosanraffaele militante nel girone B del campionato Esordienti 2012 Under 13 - 2° anno, pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

U.S.D. GASSINOSANRAFFAELE, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale erano tesserati i sigg.ri Simone Fortuna, Loris Muscarella e Roberto Vilasi all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione ed al cui interno e nel cui interesse il sig. Federico Squassabia ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Simone FORTUNA,
 - Sig. Renato VILASI,
 - Sig. Federico SQUASSABIA,
 - Sig. Loris MUSCARELLA,
 - Società U.S.D. GASSINOSANRAFFAELE, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Simone Fortuna;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Simone FORTUNA,
 - 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Renato VILASI,
 - 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Federico SQUASSABIA,
 - 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Loris MUSCARELLA,

· € 600,00 (seicento/00) di ammenda per la società U.S.D. GASSINOSANRAFFAELE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 LUGLIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina



COMUNICATO UFFICIALE N. 18 **Stagione Sportiva 2025/2026**

Si comunica che, ad integrazione di quanto riportato sul Comunicato Ufficiale n. 1, pubblicato dalla L.N.D. in data 1° Luglio 2025, a valere per la Stagione Sportiva 2025/2026, relativamente alla materia dell'attività giovanile delle Società di Eccellenza e Promozione di cui, rispettivamente, ai punti A/2, lett. h) e A/3, lett. g), l'addebito delle ammende per la mancata partecipazione - oppure la rinuncia prima dell'inizio dell'attività - ai Campionati giovanili "Juniores - Under 19" o, in alternativa, a quello giovanile "Under 18" Dilettanti si applica anche per il Campionato giovanile "Under 21".

Rimangono invariate tutte le altre disposizioni di cui ai richiamati punti A/2, lett. h) e A/3, lett. g) del citato Comunicato Ufficiale n. 1 L.N.D. pubblicato in data 1° Luglio 2025.

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 LUGLIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete



COMUNICATO UFFICIALE N. 20
Stagione Sportiva 2025/2026

Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale n. 10/A della F.I.G.C., inerente la modifica dell'art. 39, comma 3, delle N.O.I.F.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 LUGLIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 10/A

Il Presidente Federale

- vista la proposta della Lega Nazionale Dilettanti di modifica dell'art. 39, comma 3, delle N.O.I.F.;
- vista la delega all'uopo conferita dal Consiglio Federale nella riunione del 19 giugno 2025;
- di intesa con i Vice Presidenti;
- visto lo Statuto Federale

d e l i b e r a

di modificare l'art. 39, comma 3, delle N.O.I.F., secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 LUGLIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p style="text-align: center;"><u>Art. 39</u></p> <p style="text-align: center;"><u>Il tesseramento dei calciatori e delle calciatrici</u></p>	<p style="text-align: center;"><u>Art. 39</u></p> <p style="text-align: center;"><u>Il tesseramento dei calciatori e delle calciatrici</u></p>
<p>1. I/le calciatori/calciatrici sono tesserati/e per la F.I.G.C., su richiesta sottoscritta e inoltrata per il tramite della società per la quale intendono svolgere l'attività sportiva, entro il 31 marzo di ogni anno. I calciatori e le calciatrici "giovani", "giovani dilettanti" e "giovani di serie" possono essere tesserati/e anche successivamente a tale termine.</p> <p>1 bis. È consentito il tesseramento contemporaneo per una società che svolge attività non professionistica di Calcio a 11 e per una società di Calcio a 5. In sede di eventuale stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato ai sensi della legge e degli Accordi Collettivi, la società di Calcio a 11 e il/la calciatore/calciatrice possono concordare di subordinare il futuro tesseramento per una società di Calcio a 5 al consenso della prima. Analogamente, in sede di eventuale stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato ai sensi della legge e degli Accordi Collettivi, la società di Calcio a 5 e il/la giocatore/giocatrice possono concordare di subordinare il futuro tesseramento per una società di Calcio a 11 al consenso della prima.</p> <p>Nella stessa stagione sportiva, il/la giocatore/giocatrice di Calcio a 5 può essere tesserato per un massimo di tre società di calcio a 5, ma può giocare solo per due di queste.</p> <p>2. La richiesta di tesseramento è redatta su moduli forniti dalla F.I.G.C. per il tramite delle</p>	<p>1. INVARIATO</p> <p>1 bis. INVARIATO</p> <p>2. INVARIATO</p>

Leghe, del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, delle Divisioni e dei Comitati, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal/dalla calciatore/calciatrice e, nel caso di minori, esclusivamente dall'esercente la responsabilità genitoriale. Nel caso di minore con età superiore ai 13 anni, la richiesta di tesseramento deve essere sottoscritta anche dal minore. Alla richiesta di tesseramento deve allegarsi la dichiarazione del/della calciatore/calciatrice attestante la sussistenza/insussistenza di eventuali progressi tesseramenti presso Federazioni estere.

Il calciatore/giocatore o la calciatrice/giocatrice che intendono svolgere, per la medesima società, sia l'attività di Calcio a 11 sia l'attività di Calcio a 5, devono sottoscrivere due distinte richieste di tesseramento, onde consentire la ricostruzione della posizione per le singole attività.

Il tesseramento deve essere effettuato attraverso la modalità telematica.

3. La data di deposito telematico delle richieste di tesseramento stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento.

Se si tratta di calciatore/calciatrice titolare di un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, la decorrenza del tesseramento e del rapporto contrattuale è stabilita dalla data di deposito telematico della documentazione presso la Lega, Comitato Regionale LND o Divisione di calcio femminile competente, purché venga concesso il visto di esecutività da parte della medesima Lega, Comitato o Divisione.

L'utilizzo del/della calciatore/calciatrice titolare di contratto di lavoro sportivo o di apprendistato è

consentito dal giorno successivo alla data di decorrenza del tesseramento (a condizione che sia stato rilasciato il visto di esecutività dalla Lega, Comitato Regionale LND o Divisione di calcio femminile competente) e, per i/le calciatori/calciatrici il cui tesseramento è

3. La data di deposito telematico delle richieste di tesseramento stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento.

Se si tratta di calciatore/calciatrice titolare di un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, la decorrenza del tesseramento e del rapporto contrattuale è stabilita dalla data di deposito telematico della documentazione presso la Lega, Comitato Regionale LND o Divisione di calcio femminile competente, purché venga concesso il visto di esecutività da parte della medesima Lega, Comitato o Divisione.

L'utilizzo del/della calciatore/calciatrice titolare di contratto di lavoro sportivo o di apprendistato è

consentito dal giorno successivo alla data di decorrenza del tesseramento (a condizione che sia stato rilasciato il visto di esecutività dalla Lega, Comitato Regionale LND o Divisione di calcio femminile competente) e, per i/le calciatori/calciatrici il cui tesseramento è

soggetto alla autorizzazione della FIGC, dal giorno successivo al rilascio della stessa.

La decorrenza del tesseramento di un/una calciatore/calciatrice proveniente da Federazione estera, a seguito di risoluzione ovvero al termine naturale del prestito, e contestualmente trasferito/a in ambito professionistico nazionale è stabilita dalla data del visto di esecutività rilasciato dalla Lega

competente.

L'utilizzo del/della calciatore/calciatrice, privo di contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, è consentito:

i) in ambito dilettantistico, dal giorno successivo al deposito telematico della richiesta di tesseramento;

ii) per i Giovani di Serie, dal giorno successivo alla data di decorrenza del tesseramento, a condizione che sia stata rilasciata l'autorizzazione dalla Lega o Divisione professionistica competente (se non diversamente previsto dalla stessa);

iii) per i/le calciatori/calciatrici il cui tesseramento è soggetto all'autorizzazione della FIGC, dal giorno successivo alla data di rilascio della stessa.

4. In caso di trasferimento del/delle calciatore/calciatrice tra società della Lega Nazionale Dilettanti e/o della Divisione Serie B Femminile, il tesseramento per la cessionaria decorre dalla data di deposito telematico dell'accordo di trasferimento presso la Divisione, il Dipartimento o il Comitato competente. L'utilizzo del/della

soggetto alla autorizzazione della FIGC, dal giorno successivo al rilascio della stessa.

La decorrenza del tesseramento di un/una calciatore/calciatrice proveniente da Federazione estera, a seguito di risoluzione ovvero al termine naturale del prestito, e contestualmente trasferito/a in ambito professionistico nazionale è stabilita dalla data del visto di esecutività rilasciato dalla Lega

competente.

L'utilizzo del/della calciatore/calciatrice, privo di contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, è consentito:

i) in ambito dilettantistico, dal giorno successivo al deposito telematico della richiesta di tesseramento;

ii) per i Giovani di Serie, dal giorno successivo alla data di decorrenza del tesseramento, a condizione che sia stata rilasciata l'autorizzazione dalla Lega o Divisione professionistica competente (se non diversamente previsto dalla stessa);

iii) per i/le calciatori/calciatrici il cui tesseramento è soggetto all'autorizzazione della FIGC, dal giorno successivo alla data di rilascio della stessa.

iv) per i/le calciatori/calciatrici il cui tesseramento è soggetto all'autorizzazione dei Comitati, della Divisione Calcio a Cinque e dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile, dal giorno successivo alla data di rilascio della stessa.

4. INVARIATO

calciatore/calciatrice è ammesso dal giorno successivo a quello del deposito telematico.

5. L'utilizzo del/della calciatore/calciatrice prima dei termini di cui ai commi 3 e 4 è punito con la sanzione dell'ammenda a carico della società, salvo che il caso non configuri violazione più grave per il Codice di Giustizia Sportiva.

5. INVARIATO



COMUNICATO UFFICIALE N. 21
Stagione Sportiva 2025/2026

Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale n. 11/A della F.I.G.C., inerente la modifica dell'art. 51, comma 6, delle N.O.I.F.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 LUGLIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 11/A

Il Presidente Federale

- vista la proposta della Lega Nazionale Dilettanti di modifica dell'art. 51, comma 6, delle N.O.I.F.;
- vista la delega all'uopo conferita dal Consiglio Federale nella riunione del 19 giugno 2025;
- di intesa con i Vice Presidenti;
- visto lo Statuto Federale

d e l i b e r a

di modificare l'art. 51, comma 6, delle N.O.I.F., secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 LUGLIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p><u>Art. 51</u> <u>Formazione delle classifiche</u></p>	<p><u>Art. 51</u> <u>Formazione delle classifiche</u></p>
<p>1. I Campionati sono disputati con gare di andata e ritorno.</p> <p>2. La classifica è stabilita per punteggio, con attribuzione di tre punti per la gara vinta, di un punto per la gara pareggiata. Per la gara perduta non vengono attribuiti punti.</p> <p>3. Al termine di ogni Campionato, in caso di parità di punteggio tra due squadre, il titolo sportivo in competizione è assegnato mediante spareggio da effettuarsi sulla base di una unica gara in campo neutro, con eventuali tempi supplementari e calci di rigore con le modalità stabilite dalla regola 7 delle "Regole del Giuoco" e "Decisioni Ufficiali".</p> <p>Nelle competizioni della Lega Nazionale Professionisti, salvo deroghe disposte dalla Lega stessa per specifiche esigenze di calendario, lo spareggio deve essere disputato, previo sorteggio della squadra ospitante per prima, con gare di andata e ritorno sui rispettivi campi. In tale caso, si applicano le seguenti regole: si aggiudica lo spareggio la squadra che ha realizzato, nelle due partite, il maggior numero di reti o, a parità di reti, il maggior numero di reti in trasferta. In caso di parità anche delle reti in trasferta, si disputano due tempi supplementari di 15 minuti ciascuno, nel corso dei quali le reti segnate in trasferta hanno valore doppio. Se nessuna rete viene segnata nel corso dei tempi supplementari, si eseguono i calci di</p>	<p>1. INVARIATO</p> <p>2. INVARIATO</p> <p>3. INVARIATO</p>

rigore con le modalità stabilite dalla suddetta regola 7.

4. a) In caso di parità di punteggio fra tre o più squadre al termine di ogni Campionato si procede preliminarmente alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre interessate tenendo conto nell'ordine:

- dei punti conseguiti negli incontri diretti;
- a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri.

4. b) Qualora vi sia in competizione un unico titolo sportivo, esso è disputato mediante gara (di andata e ritorno, per la Lega Nazionale Professionisti) di spareggio tra le due squadre meglio classificate, se si tratta di titolo di vincente di campionato o di girone, ovvero di titolo di promozione o di qualificazione; o mediante gara (di andata e ritorno, per la Lega Nazionale Professionisti) di spareggio tra le squadre peggio classificate se si tratta di retrocessione.

4. c) Qualora vi siano in competizione più titoli sportivi, essi sono assegnati direttamente in base alla graduatoria risultante dalla "classifica avulsa", salvo l'ultimo titolo disponibile, che è disputato, mediante gara (di andata e ritorno, per la Lega Nazionale Professionisti) di spareggio, tra le due squadre che seguono immediatamente nella stessa "classifica avulsa".

4. d) per quanto concerne il Campionato di Serie A, qualora vi siano in competizione più titoli sportivi, diversi fra loro, di ammissione alle competizioni UEFA (quelli specificati al successivo Comma 6), fermo restando il principio enunciato sub c), l'ultimo titolo disponibile di ogni tipo diverso in competizione deve essere assegnato mediante uno spareggio fra due squadre, individuate in base alla "classifica avulsa".

4. INVARIATO

<p>5. Nel caso in cui due o più squadre interessate permangano in parità anche nella "classifica avulsa", e ai soli fini della compilazione della relativa graduatoria, si tiene conto, nell'ordine:</p> <ul style="list-style-type: none"> - della differenza fra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate; - della differenza fra reti segnate e subite nell'intero Campionato; - del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato; - del sorteggio. <p>6. Nei Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti, fermo restando quanto previsto al comma 8 per i Campionati Nazionali della Divisione Calcio a Cinque, al termine di ogni Campionato, in caso di parità di punteggio tra due squadre nel medesimo campionato, il titolo sportivo in competizione è assegnato mediante spareggio da effettuarsi sulla base di una unica gara in campo neutro, con eventuali tempi supplementari e calci di rigore con le modalità stabilite dalla regola 7 delle "Regole del Giuoco" e "Decisioni Ufficiali ". In caso di parità di punteggio fra tre o più squadre al termine di ogni Campionato si procede preliminarmente alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre interessate tenendo conto nell'ordine:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dei punti conseguiti negli incontri diretti; - a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri; - della differenza fra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate; - della differenza fra reti segnate e subite nell'intero Campionato; - del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato; - del sorteggio. <p>Allo stesso modo si procede alla determinazione della squadra che retrocede direttamente.</p>	<p>5. INVARIATO</p> <p>6. Nei Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti, fermo restando quanto previsto al comma 8 per i Campionati Nazionali della Divisione Calcio a Cinque, al termine di ogni Campionato, in caso di parità di punteggio tra due squadre nel medesimo campionato, qualora vi sia in competizione un unico titolo sportivo, esso è assegnato mediante spareggio da effettuarsi sulla base di una unica gara in campo neutro, con eventuali tempi supplementari e tiri di rigore con le modalità stabilite dalla regola 7 delle "Regole del Giuoco" e "Decisioni Ufficiali ". In caso di parità di punteggio fra tre o più squadre al termine di ogni Campionato si procede preliminarmente alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre interessate tenendo conto nell'ordine:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dei punti conseguiti negli incontri diretti; - a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri; - della differenza fra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate; - della differenza fra reti segnate e subite nell'intero Campionato; - del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato; - del sorteggio. <p>Allo stesso modo si procede alla determinazione della squadra che retrocede direttamente.</p> <p>Qualora vi siano in competizione più titoli sportivi, essi sono assegnati direttamente in</p>
--	--

Al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai play-off e ai play-out dei Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti, in caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine dei Campionati di competenza si procede alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre interessate, tenendo conto, nell'ordine:

- a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;
- b) della differenza fra reti segnate e subite nei medesimi incontri;
- c) della differenza fra reti segnate e subite nell'intero Campionato;
- d) del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;
- e) del sorteggio.

7. Per quanto concerne il Campionato di Serie A, devono essere assegnati tramite spareggio in caso di parità in classifica, oltre ai titoli di vittoria e di permanenza nel Campionato, tutti i titoli sportivi di ammissione alle competizioni UEFA: Champions League, Coppa UEFA, Europa League. Se la partecipazione alle suddette competizioni è subordinata a turni preliminari o avviene in turni successivi secondo il piazzamento delle squadre nella classifica del Campionato nazionale, anche tali posizioni devono essere decise, in caso di parità, mediante spareggio di cui al comma 3.

8. Nei Campionati Nazionali della Divisione

base alla graduatoria risultante dalla "classifica avulsa", salvo l'ultimo titolo disponibile, che è disputato mediante gara di spareggio tra le due squadre che seguono immediatamente nella stessa "classifica avulsa".

Allo stesso modo si procede alla determinazione delle squadre che retrocedono direttamente.

Al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai play-off e ai play-out dei Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti, in caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine dei Campionati di competenza si procede alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre interessate, tenendo conto, nell'ordine:

- a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;
- b) della differenza fra reti segnate e subite nei medesimi incontri;
- c) della differenza fra reti segnate e subite nell'intero Campionato;
- d) del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;
- e) del sorteggio.

7. INVARIATO

8. INVARIATO

Calcio a Cinque, per la formazione delle classifiche finali di girone della stagione regolare, in caso di parità di punteggio tra due o più squadre, si procede alla compilazione di una graduatoria fra le squadre interessate, tenendo conto nell'ordine:

- dei punti conseguiti negli incontri diretti
- a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri;
- della differenza fra le reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate;
- della differenza fra reti segnate e subite nell'intero Campionato;
- nel maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;
- del minor numero di reti subite nell'intero Campionato;
- del maggior numero di vittorie realizzate nell'intero Campionato;
- del minor numero di sconfitte subite nell'intero Campionato;
- del maggior numero di vittorie esterne nell'intero Campionato;
- del minor numero di sconfitte interne nell'intero Campionato;
- del sorteggio.

9. Nei Campionati organizzati dalla Divisione Calcio Femminile, per la formazione delle classifiche, in caso di parità di punteggio tra due o più squadre, si procede alla compilazione di una graduatoria fra le squadre interessate, tenendo conto nell'ordine:

- dei punti conseguiti negli incontri diretti;
- a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri;
- in caso di ulteriore parità, della differenza fra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate;
- in caso di ulteriore parità, della differenza fra reti segnate e subite nell'intero Campionato;
- in caso di ulteriore parità, del maggior numero

9. INVARIATO

- di reti segnate nell'intero Campionato;
- in caso di ulteriore parità, del minor numero di reti subite nell'intero Campionato;
 - in caso di ulteriore parità, del maggior numero di vittorie realizzate nell'intero Campionato;
 - in caso di ulteriore parità, del minor numero di sconfitte subite nell'intero Campionato;
 - in caso di ulteriore parità, del maggior numero di vittorie esterne nell'intero Campionato;
 - in caso di ulteriore parità, del minor numero di sconfitte interne nell'intero Campionato;
 - in caso di ulteriore parità, del sorteggio.

Allo stesso modo si procede ai fini dell'assegnazione di titoli sportivi di ammissione alle competizioni UEFA.

È fatta salva la facoltà della F.I.G.C. di determinare annualmente, con apposito Comunicato Ufficiale, diversi criteri per la formazione delle classifiche e attribuzione di titoli sportivi, derogando alla presente disposizione.



COMUNICATO UFFICIALE N. 22
Stagione Sportiva 2025/2026

Si trasmettono, in allegato, i Comunicati Ufficiali dal n. 9/AA al n. 32/AA della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 LUGLIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 9/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 800 pfi 24-25 adottato nei confronti del Sig. Francesco FRANCO, e della società A.S.D. THEMESSEN, avente ad oggetto la seguente condotta:

Francesco FRANCO, all'epoca dei fatti segretario dotato di poteri di rappresentanza tesserato per la società A.S.D. Themesen, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 93 delle N.O.I.F. per avere lo stesso apposto in calce alla dichiarazione di prestazione di natura volontaria dell'allenatore sig. Francesco Sidero in favore della società A.S.D. Themesen del 2.8.2024 le firme non veridiche del sig. Francesco Siderno e del sig. Serafino Longobucco, già presidente della A.S.D. Themesen sino al 30.7.2024;

A.S.D. THEMESSEN, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Francesco Franco;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Francesco FRANCO,
 - Società A.S.D. THEMESSEN, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Giovanni Paolo IOELE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Francesco FRANCO,
 - € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. THEMESSEN;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA L'8 LUGLIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 10/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 838 pfi 24-25 adottato nei confronti del Sig. Marco DEFRANCISCI, e della società S.S.D. ACCADEMIA CASALE A R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

Marco DEFRANCISCI, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società S.S.D. Accademia Casale S.r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, il giorno 14.2.2025 alle ore 19,30 circa presso l'impianto sportivo "Ernesto Bianchi" di Casale Monferrato, rivolto all'indirizzo del sig. Carmelo Mazzeo, osservatore arbitrale della sezione AIA di Casale Monferrato, espressioni offensive e irrispettose;

S.S.D. ACCADEMIA CASALE A R.L., per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il Sig. Marco Defrancisci;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Marco DEFRANCISCI,
 - Società S.S.D. ACCADEMIA CASALE A R.L., rappresentata dal legale rappresentante Sig. Angelo DI COSMO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Marco DEFRANCISCI,
 - € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società S.S.D. ACCADEMIA CASALE A R.L.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA L'8 LUGLIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 11/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 946 pf 24-25 adottato nei confronti del Sig. Alessio CARIDDI avente ad oggetto la seguente condotta:

Alessio CARIDDI, tesserato quale calciatore della società U.S.D. Messina 1966, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 30, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver omesso di denunciare alla Procura Federale i fatti a sua conoscenza avvenuti in data 22 marzo 2025 diretti ad alterare il regolare svolgimento della gara A.S.D. Jonia Calcio F.C. – U.S.D. Messina 1966 del 22 marzo 2025, per il Campionato di Under 17 regionale - Girone "C" organizzato dal Comitato Regionale Sicilia terminata con il risultato di 2-2; nonché in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per aver riferito ai Collaboratori della Procura Federale nel corso della audizione del 29 aprile 2025 fatti e circostanze contrarie alla verità e inequivocabilmente smentite documentalmente;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
 - Sig. Alessio CARIDDI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
 - 4 (quattro) mesi di squalifica per il Sig. Alessio CARIDDI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA L'8 LUGLIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 12/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 696 pf 24-25 adottato nei confronti del Sig. Luca Vincenzo CARACOZZI avente ad oggetto la seguente condotta:

Luca Vincenzo CARACOZZI, all'epoca dei fatti Osservatore arbitrale appartenente alla Sezione A.I.A. di Foggia, in violazione degli artt. 42 commi 1 e 3 lett. c) del Regolamento A.I.A., nonché degli artt. 5 e 6 del Codice Etico dell'A.I.A., per avere in qualità di osservatore arbitrale in organico alla CON5, sull'applicazione telefonica messaggistica "Whatsapp" di una c.d. chat di gruppo di cui faceva parte, denominata TAVELLA capitano, ed utilizzata da una decina di arbitri appartenenti al CRA Puglia, dileggiato la signora Giusy MOLINARO, arbitro effettivo della sezione Aia di Lamezia Terme Can 5, inviando in data 14.01.2025 vari messaggi con cui ironizzava reiteratamente in danno della medesima;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
 - Sig. Luca Vincenzo CARACOZZI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
 - 45 (quarantacinque) giorni di sospensione da ogni attività arbitrale per il Sig. Luca Vincenzo CARACOZZI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA L'8 LUGLIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 13/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 815 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Luigi MARZIALE, Giampiero ZACCARDELLI e della società ASD ISOLA LIRI 1925, avente ad oggetto la seguente condotta:

Luigi MARZIALE, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Isola Liri 1925, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dell'art. 39, lett. Fc), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, dall'inizio della stagione sportiva 2024 - 2025 fino al 26.4.2025, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato Juniores Under 19 Provinciale al sig. Giampiero Zaccardelli, pur essendo quest'ultimo sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

Giampiero ZACCARDELLI, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Isola Liri 1925, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Fc), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, dall'inizio della stagione sportiva 2024 - 2025 fino al 26.4.2025, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. Isola Liri 1925 militante nel campionato Juniores Under 19 Provinciale, pur essendo sprovvisto della qualifica di Allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

ASD ISOLA LIRI 1925, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Luigi Marziale e Giampiero Zaccardelli;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Luigi MARZIALE,
 - Sig. Giampiero ZACCARDELLI,
 - Società ASD ISOLA LIRI 1925, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Luigi MARZIALE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Luigi MARZIALE,
 - 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Giampiero ZACCARDELLI,

- € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società ASD ISOLA LIRI 1925;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA L'8 LUGLIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 14/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 776 pf 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Andrea REGINATO, Stefano VIELMO, Josè Vagner ROCHA e delle società ASD TEAM GIORGIONE C5 e ASD FUTSAL INFINITY GODEGO avente ad oggetto la seguente condotta:

Andrea REGINATO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Team Giorgione C5, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 40, comma 2, delle N.O.I.F. e agli artt. 35, comma 1, 36, comma 2, e 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Team Giorgione C5, consentito e comunque non impedito al sig. Josè Vagner Rocha, di essere tesserato dal 13 dicembre 2024 in qualità di allenatore di Calcio a 5 per la società A.S.D. Team Giorgione C5 e svolgendo per tale società l'attività di allenatore della squadra militante nel Campionato di Serie B Calcio a 5, nonostante il sig. Josè Vagner Rocha fosse tesserato dal 13 settembre 2021 con vincolo definitivo in qualità di calciatore per la società A.S.D. Futsal Giorgione;

Stefano VIELMO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Futsal Infinity Godego, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 40, comma 2, delle N.O.I.F. e agli artt. 35, comma 1, 36, comma 2, e 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Futsal Infinity Godego, consentito e comunque non impedito al sig. Josè Vagner Rocha, di essere tesserato dal 9 settembre 2024 al 12 dicembre 2024 in qualità di allenatore di Calcio a 5 per la società A.S.D. Futsal Infinity Godego e svolgendo per tale società l'attività di allenatore della squadra militante nel Campionato di Serie C1 Calcio a 5, nonostante il sig. Josè Vagner Rocha fosse tesserato dal 13 settembre 2021 con vincolo definitivo in qualità di calciatore per la società A.S.D. Futsal Giorgione;

Josè Vagner ROCHA, allenatore tesserato sino al 12 dicembre 2024 per la società A.S.D. Futsal Infinity Godego e dal 13 dicembre 2024 per la società A.S.D. Team Giorgione C5, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 40, comma 2, delle N.O.I.F. e agli artt. 35, comma 1, 36, comma 2, e 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per essere stato tesserato dal 9 settembre 2024 al 12 dicembre 2024 per la società A.S.D. Futsal Infinity Godego in qualità di allenatore di Calcio a 5 e svolgendo l'attività di allenatore della squadra militante nel Campionato di Serie C1 Calcio a 5 e per essere stato tesserato dal 13 dicembre 2024 per la società A.S.D. Team Giorgione C5 in qualità di allenatore di Calcio a 5 e svolgendo l'attività di allenatore della squadra militante nel Campionato di Serie B Calcio a 5, benché lo stesso fosse tesserato dal 13 settembre 2021 con vincolo definitivo in qualità di calciatore per la società A.S.D. Futsal Giorgione;

ASD TEAM GIORGIONE C5, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale

all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione, erano tesserati i sig.ri Andrea Reginato e Josè Vagner Rocha;

ASD FUTSAL INFINITY GODEGO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione, erano tesserati i sig.ri Stefano Vielmo e Josè Vagner Rocha;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Andrea REGINATO,
 - Sig. Stefano VIELMO,
 - Sig. Josè Vagner ROCHA,
 - Società ASD TEAM GIORGIONE C5, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Andrea Reginato,
 - Società ASD FUTSAL INFINITY GODEGO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Stefano Vielmo;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Andrea REGINATO,
 - 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Stefano VIELMO,
 - 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Josè Vagner ROCHA,
 - € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società ASD TEAM GIORGIONE C5,
 - € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società ASD FUTSAL INFINITY GODEGO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA L'8 LUGLIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 15/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 824 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Fabio PARADISI, Giorgia DI FELICE, Beatriz MARTIN PLAZA, Mauro RASTELLI e della società ASD CITTA' DI FIANO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Fabio PARADISI, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Città Di Fiano, in violazione:

- dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F e dall'art. 39, comma 1, lett Ga), del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dall'art. 1, lettera C, del Comunicato Ufficiale n. 1 del 10.7.2024 del Settore Giovanile e Scolastico per avere lo stesso nella stagione sportiva 2024-2025 ommesso di tesserare e di affidare il ruolo ed i compiti di allenatore delle squadre della società dallo stesso rappresentate militanti nelle categorie attività di base (Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed Esordienti), ad un tecnico in possesso dell'abilitazione di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

- dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F e dall'art. 39, comma 1, lett Ga), del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dall'art. 1, lettera C, del Comunicato Ufficiale n. 1 del 10.7.2024 del Settore Giovanile e Scolastico per avere lo stesso nella stagione sportiva 2024-2025 affidato il ruolo ed i compiti di allenatore delle squadre della società dallo stesso rappresentata militanti nelle categorie attività di base alle sig.re Giorgia Di Felice e Martin Plaza Beatriz nonostante queste ultime fossero sprovviste della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

- dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 21, comma 4, delle N.O.I.F. per avere lo stesso acconsentito e comunque non impedito che le sig.re Giorgia Di Felice e Martin Plaza Beatris nella stagione sportiva 2024-2025 venissero tesserate per la società dallo stesso rappresentata con la qualifica di dirigente, nonostante le stesse fossero tesserate nella stagione sportiva 2024-2025 con la qualifica di calciatrici per la società ASD Women Roma Calcio A5;

- dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione all'art. 38, comma 1, delle N.O.I.F., per aver lo stesso nella stagione sportiva 2024-2025 ommesso di provvedere al regolare tesseramento del sig. Rastelli Mauro nonché per avere consentito, e comunque non impedito, che lo stesso svolgesse il ruolo e i compiti di allenatore delle squadre della società dallo stesso rappresentata militanti nelle categorie Primi Calci 2017;

Giorgia DI FELICE, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società ASD Città Di Fiano, nonché calciatrice tesserata per la società ASD Women Roma Calcio A5, in violazione:

- dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F e dall'art. 39, comma 1, lett. Ga), del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dall'art. 1, lettera C, del Comunicato Ufficiale n. 1 del 10.7.2024 del Settore Giovanile e Scolastico, per avere la stessa da luglio 2024 almeno fino a fine ottobre 2024, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore delle squadre della società ASD

Città di Fiano militanti nelle categorie attività di base pur essendo sprovvista della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

- dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 21, comma 4, delle N.O.I.F. per avere la stessa nella stagione sportiva 2024-2025 assunto i compiti e il ruolo di dirigente della società ASD Città di Fiano nonostante fosse tesserata nella stagione sportiva 2024-2025 come calciatrice per la società ASD Women Roma Calcio A5;

Beatriz MARTIN PLAZA, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società ASD Città Di Fiano, nonché calciatrice tesserata per la società ASD Women Roma Calcio A5:

- dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F e dall'art. 39, comma 1, lett Ga), del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dall'art. 1, lettera C, del Comunicato Ufficiale n. 1 del 10.7.2024 del Settore Giovanile e Scolastico, per avere la stessa nella stagione sportiva 2024-2025, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore delle squadre della società ASD Città di Fiano militanti nelle categorie attività di Base pur essendo sprovvista della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

- dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 21, comma 4, delle N.O.I.F. per avere la stessa nella stagione sportiva 2024-2025 assunto i compiti e il ruolo di dirigente della società ASD Città di Fiano nonostante fosse tesserata nella stagione sportiva 2024-2025 come calciatrice per la società ASD Women Roma Calcio A5;

Mauro RASTELLI, all'epoca dei fatti tecnico non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società ASD Città Di Fiano, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione all'art. 38, comma 1, delle N.O.I.F e agli art. 33, comma 1, e 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico per aver lo stesso nella stagione sportiva 2024-2025 svolto il ruolo ed i compiti di allenatore delle squadre della società ASD Città di Fiano militanti nelle categorie Primi Calci (fascia di età 2017) senza averne titolo perché non tesserato;

ASD CITTA' DI FIANO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg. Paradisi Fabio, Giorgia Di Felice e Martin Plaza Beatriz ed al cui interno e nel cui interesse il sig. Rastelli Mauro ha posto in essere gli atti e i comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Fabio PARADISI,
 - Sig.ra Giorgia DI FELICE,
 - Sig.ra Beatriz MARTIN PLAZA,
 - Sig. Mauro RASTELLI,
 - Società ASD CITTA' DI FIANO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Fabio Paradisi;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Fabio PARADISI,
 - 45 (quarantacinque) giorni di squalifica per la Sig.ra Giorgia DI FELICE,
 - 2 (due) mesi di squalifica per la Sig.ra Beatriz MARTIN PLAZA,
 - 2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Mauro RASTELLI,
 - € 450,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società ASD CITTA' DI FIANO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA L'8 LUGLIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 16/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 729 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Antonio CICIOTTI, Tristano VALLE e della società A.S.D. NOVA 7, avente ad oggetto la seguente condotta:

Antonio CICIOTTI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Novi 7, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, dall'inizio della stagione sportiva 2024 - 2025 fino al 22.1.2025, omesso di tesserare e di affidare il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato Allievi Under 17 Provinciale ad un tecnico in possesso dell'abilitazione di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico; in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, dall'inizio della stagione sportiva 2024 - 2025 fino al 22.1.2025, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra e della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato Allievi Under 17 Provinciale al sig. Tristano Valle, nonostante lo stesso fosse sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

Tristano VALLE, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società A.S.D. Nova 7, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, dall'inizio della stagione sportiva 2024-2025 fino al 22.1.2025, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. Nova 7 militante nel campionato Allievi Under 17 Provinciale, pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

A.S.D. NOVA 7, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Antonio Ciciotti e Tristano Valle ;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Antonio CICIOTTI,
 - Sig. Tristano VALLE,
 - Società A.S.D. NOVA 7, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Antonio CICIOTTI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 4 (quattro) mesi di inibizion per il Sig. Antonio CICIOTTI,
 - 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Tristano VALLE,
 - € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società A.S.D. NOVA 7;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA L'8 LUGLIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 17/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 905 pfi 24-25 adottato nei confronti del Sig. Pier Donato RINALDI, e della società A.S.D. VIRTUS FAIANO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Pier Donato RINALDI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Virtus Faiano, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 109, comma 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in data 17.2.2025, materialmente apposto la sottoscrizione non veridica del sig. Gaeta Matteo sul modulo di richiesta di svincolo di tale calciatore dalla società ASD San Valentino 1975 per inattività; in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in data 3.3.2025, inviato una segnalazione alla Procura Federale a nome del Sig. Gaeta Matteo avente ad oggetto la posizione di tesseramento di quest'ultimo, senza autorizzazione e all'insaputa dello stesso utilizzando la casella di posta elettronica certificata (PEC), intestata a tale calciatore di cui conosceva le credenziali di accesso;

A.S.D. VIRTUS FAIANO, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale era tesserato il Sig. Pier Donato Rinaldi all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Pier Donato RINALDI,
 - Società A.S.D. VIRTUS FAIANO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Pier Donato RINALDI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Pier Donato RINALDI,
 - € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. VIRTUS FAIANO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 LUGLIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 18/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1216 pfi 24-25 adottato nei confronti del Sig. Pierluigi GABRIELE, e della società A.S.D. ISOLA LIRI 1925, avente ad oggetto la seguente condotta:

Pierluigi GABRIELE, all'epoca dei fatti dirigente tesserato della società A.S.D. Isola Liri 1925, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, dopo la disputa della gara Atletico Casalotti – Isola Liri del 25.5.2025 valevole per la finale della Coppa Lazio di Seconda Categoria del Comitato Regionale Lazio, a mezzo di un "commento" ad un "post" pubblicato in data 26.5.2025 sulla pagina del social network "facebook" denominata "Leonardo TC Roma", espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione dell'arbitro di tale incontro, dei designatori e della classe arbitrale nel suo complesso;

A.S.D. ISOLA LIRI 1925, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Pierluigi Gabriele;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Pierluigi GABRIELE,
 - Società A.S.D. ISOLA LIRI 1925, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Luigi MARZIALE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Pierluigi GABRIELE,
 - € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. ISOLA LIRI 1925;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 LUGLIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 19/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 873 pf 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Orazio DELL'AVERSANA, Michele PANE, Bruno BEERNAERTS, Julien GUILLAME, Georges DEITZ, Patrick Maria Georgy MOINET, Olivier DE SALLE, Vittoria GOZZI, Augusto Mario GOZZI, Sabina CROCE, Antonio GOZZI e della società VIRTUS ENTELLA S.r.l., avente ad oggetto la seguente condotta:

Orazio DELL'AVERSANA, in qualità Vicepresidente del Consiglio di amministrazione e Legale Rappresentante della VIRTUS ENTELLA SRL, dal 14/07/2023, in violazione degli artt. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (di seguito C.G.S.), 20 bis, 5° e 6° comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., per avere, a seguito degli adempimenti previsti dall'art. 20 bis delle N.O.I.F., omesso di vigilare, nella sua qualità di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della VIRTUS ENTELLA SRL, affinché venisse prodotta alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni, ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F.: A) la documentazione efferente le due fasi dell'operazione acquisitiva (atti di acquisto del 20.03.2024 e 02.04.2024) con cui la Ultima Holding S.A. ha acquistato, dalla BB Holding Investment Sarl, quote per il 9,98% del capitale della BTB Holding Investment S.A., di cui deteneva già il 49,96%, e quote per il 100% del capitale della BB Holding Investment Sarl; all'esito delle due acquisizioni, la Ultima Holding S.A. controlla il 100% della BTB Holding Investment S.A., controllante, per il 100% del capitale, della Dufenco Industrial S.A., controllante, per il 70% del capitale, della Virtus Entella S.r.l. società sportiva. Le due fasi dell'operazione acquisitiva sono state infatti comunicate con pec in data 7 maggio 2024; B) la documentazione, ai sensi dell'art. 20 bis, 5° comma delle N.O.I.F trattandosi di operazioni straordinarie volte alla variazione dell'assetto societario mediante acquisizione di una società non neocostituita, afferente i requisiti di onorabilità relativi ai soggetti che siano entrati a far parte ovvero controllino, direttamente o indirettamente e, pertanto, titolari effettivi, di una quota non inferiore al 10% del capitale della società sportiva che nella fattispecie vanno identificati nelle persone di: GOZZI Augusto Mario, rappresentante legale e socio delle controllanti (la GIA Partecipazioni S.r.l. e la GIA Beni Stabili S.r.l., attraverso la GIA Finance SA) dell'acquirente Ultima Holding S.A., nonché socio e membro del C.d.A. della società sportiva; GOZZI Vittoria, rappresentante legale e socia delle controllanti (la GIA Partecipazioni S.r.l. e la GIA Beni Stabili S.r.l., attraverso la GIA Finance SA), dell'acquirente Ultima Holding S.A.; CROCE Sabina, usufruttuaria in misura pari ad ½ delle quote delle controllanti (la GIA Partecipazioni S.r.l. e la GIA Beni Stabili S.r.l., attraverso la GIA Finance SA), dell'acquirente Ultima Holding S.A., nonché membro del C.d.A. della società sportiva; BEERNAERTS Bruno, Presidente del C.d.A. (e amministratore tipo A) dell'acquirente Ultima Holding S.A. e della GIA Finance S.A.; GUILLAUME Julien, componente del C.d.A. (e amministratore tipo A) dell'acquirente Ultima Holding S.A. e della GIA Finance S.A.; MOINET Patrick Maria Georgy, componente del C.d.A. (e amministratore tipo B) dell'acquirente Ultima Holding S.A. e della GIA Finance S.A.; DE SALLE Olivier, componente del C.d.A. (e amministratore tipo B) della GIA Finance S.A.; DEITZ George, componente del C.d.A. (e amministratore tipo B) dell'acquirente Ultima Holding S.A.; tale documentazione è stata trasmessa alla Co.A.P.S.

(Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie), oltre il termine di 15 giorni, ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., nel corso della articolata fase di soccorso istruttorio, di cui all'8° comma del citato art. 20 bis, dopo i solleciti della Commissione datati 27 maggio 2024, 12 luglio 2024, 30 luglio 2024 e 27 settembre 2024; C) la documentazione, ai sensi dell'art. 20 bis, 6° comma delle N.O.I.F trattandosi di operazioni straordinarie volte alla variazione dell'assetto societario mediante acquisizione di una società non neocostituita, afferente i requisiti di solidità finanziaria relativi ai soggetti che siano entrati a far parte ovvero controllino, direttamente o indirettamente e, pertanto, titolari effettivi, di una quota non inferiore al 10% del capitale della società sportiva che nella fattispecie vanno così identificati: ULTIMA HOLDING S.A., acquirente, dalla BB Holding Investment Sarl, in data 20.03.2024, di quote per il 9,98% del capitale della BTB Holding Investment S.A., di cui deteneva già il 49,96%, e, in data 02.04.2024, di quote per il 100% del capitale della BB Holding Investment Sarl; all'esito delle due acquisizioni, la Ultima Holding S.A. controlla il 100% della BTB Holding Investment S.A., controllante, per il 100% del capitale, della Duferco Industrial S.A., controllante, per il 70% del capitale, della Virtus Entella S.r.l. società sportiva; per tale soggetto, è stata depositata, in prima istanza, in data 3 giugno 2024, lettera di referenze resa dalla sede di Lugano della Cornèr Banca S.A., ed, all'esito della procedura di soccorso istruttorio attivata il 12 luglio 2024, una integrazione datata 22 luglio 2024, per effetto delle quali sarebbe inquadrabile all'interno della classe di rating creditizio B+; GIA Beni Stabili S.r.l., controllante il 50% della GIA Finance S.A., controllante del 93,38% del capitale della Ultima Holding S.A., controllante del 100% del capitale della BTB Holding Investment S.A., controllante, per il 100% del capitale, della Duferco Industrial S.A., controllante, per il 70% del capitale, della Virtus Entella S.r.l. società sportiva; per tale soggetto, è stata depositata, in data 4 giugno 2024, una dichiarazione resa dal Banco BPM S.p.a. attestante che la società intrattiene rapporti improntati a regolarità e correttezza senza che si siano verificati irregolarità o inadempimenti e che ritiene disponga dei mezzi adeguati per assumere e mantenere impegni proporzionali alla propria capacità produttiva; GIA Partecipazioni S.r.l., controllante il 50% della GIA Finance S.A., controllante del 93,38% del capitale della Ultima Holding S.A., controllante del 100% del capitale della BTB Holding Investment S.A., controllante, per il 100% del capitale, della Duferco Industrial S.A., controllante, per il 70% del capitale, della Virtus Entella S.r.l. società sportiva; per tale soggetto, è stata depositata, in data 4 giugno 2024, una dichiarazione resa dal Banco BPM S.p.a. attestante che la società intrattiene rapporti improntati a regolarità e correttezza senza che si siano verificati irregolarità o inadempimenti e che ritiene disponga dei mezzi adeguati per assumere e mantenere impegni proporzionali alla propria capacità produttiva; GOZZI Augusto Mario, rappresentante legale e socio delle controllanti (la GIA Partecipazioni S.r.l. e la GIA Beni Stabili S.r.l., attraverso la GIA Finance SA) dell'acquirente Ultima Holding S.A., nonché socio e membro della società sportiva; per tale soggetto stata depositata, in data 29 maggio 2024, una dichiarazione di capacità finanziaria resa dal Banco BPM S.p.a. attestante che intrattiene rapporti improntati a regolarità e correttezza senza che si siano verificati irregolarità o inadempimenti e che ritiene disponga dei mezzi adeguati per assumere e mantenere impegni proporzionali alla propria capacità produttiva; GOZZI Vittoria, rappresentante legale e socia delle controllanti (la GIA Partecipazioni S.r.l. e la GIA Beni Stabili S.r.l., attraverso la GIA Finance SA), dell'acquirente Ultima Holding S.A.; per tale soggetto stata depositata, in data 29 maggio 2024, una dichiarazione di capacità finanziaria resa dal Banco BPM S.p.a. attestante che intrattiene rapporti improntati a regolarità e correttezza senza che si siano verificati irregolarità o inadempimenti e che ritiene disponga dei mezzi adeguati per assumere e mantenere impegni proporzionali alla propria capacità produttiva; CROCE Sabina, usufruttuaria in misura pari ad ½ delle quote delle controllanti (la GIA Partecipazioni S.r.l. e la GIA Beni Stabili S.r.l., attraverso la GIA Finance SA), dell'acquirente Ultima Holding S.A., nonché membro del C.d.A. della società sportiva; per tale soggetto stata depositata, in data 29 maggio 2024, una dichiarazione di capacità finanziaria resa dal Banco BPM

S.p.a. attestante che intrattiene rapporti improntati a regolarità e correttezza senza che si siano verificati irregolarità o inadempimenti e che ritiene disponga dei mezzi adeguati per assumere e mantenere impegni proporzionali alla propria capacità produttiva;

Michele PANE, in qualità di Procuratore speciale della VIRTUS ENTELLA SRL, dal 17/01/2024, in violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 5° e 6° comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., per avere, a seguito degli adempimenti previsti dall'art. 20 bis delle N.O.I.F., omesso di vigilare, nella sua qualità di Procuratore speciale della VIRTUS ENTELLA SRL, affinché venisse prodotta alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni, ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F.: A) la documentazione efferente le due fasi dell'operazione acquisitiva (atti di acquisto del 20.03.2024 e 02.04.2024) con cui la Ultima Holding S.A. ha acquistato, dalla BB Holding Investment Sarl, quote per il 9,98% del capitale della BTB Holding Investment S.A., di cui deteneva già il 49,96%, e quote per il 100% del capitale della BB Holding Investment Sarl; all'esito delle due acquisizioni, la Ultima Holding S.A. controlla il 100% della BTB Holding Investment S.A., controllante, per il 100% del capitale, della Duferco Industrial S.A., controllante, per il 70% del capitale, della Virtus Entella S.r.l. società sportiva. Le due fasi dell'operazione acquisitiva sono state infatti comunicate con pec in data 7 maggio 2024; B) la documentazione, ai sensi dell'art. 20 bis, 5° comma delle N.O.I.F trattandosi di operazioni straordinarie volte alla variazione dell'assetto societario mediante acquisizione di una società non neocostituita, afferente i requisiti di onorabilità relativi ai soggetti che siano entrati a far parte ovvero controllino, direttamente o indirettamente e, pertanto, titolari effettivi, di una quota non inferiore al 10% del capitale della società sportiva che nella fattispecie vanno identificati nelle persone di: GOZZI Augusto Mario, rappresentante legale e socio delle controllanti (la GIA Partecipazioni S.r.l. e la GIA Beni Stabili S.r.l., attraverso la GIA Finance SA) dell'acquirente Ultima Holding S.A., nonché socio e membro del C.d.A. della società sportiva; GOZZI Vittoria, rappresentante legale e socia delle controllanti (la GIA Partecipazioni S.r.l. e la GIA Beni Stabili S.r.l., attraverso la GIA Finance SA), dell'acquirente Ultima Holding S.A.; CROCE Sabina, usufruttuaria in misura pari ad ½ delle quote delle controllanti (la GIA Partecipazioni S.r.l. e la GIA Beni Stabili S.r.l., attraverso la GIA Finance SA), dell'acquirente Ultima Holding S.A., nonché membro del C.d.A. della società sportiva; BEERNAERTS Bruno, Presidente del C.d.A. (e amministratore tipo A) dell'acquirente Ultima Holding S.A. e della GIA Finance S.A.; GUILLAUME Julien, componente del C.d.A. (e amministratore tipo A) dell'acquirente Ultima Holding S.A. e della GIA Finance S.A.; MOINET Patrick Maria Georgy, componente del C.d.A. (e amministratore tipo B) dell'acquirente Ultima Holding S.A. e della GIA Finance S.A.; DE SALLE Olivier, componente del C.d.A. (e amministratore tipo B) della GIA Finance S.A.; DEITZ George, componente del C.d.A. (e amministratore tipo B) dell'acquirente Ultima Holding S.A.; tale documentazione è stata trasmessa alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie), oltre il termine di 15 giorni, ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., nel corso della articolata fase di soccorso istruttorio, di cui all'8° comma del citato art. 20 bis, dopo i solleciti della Commissione datati 27 maggio 2024, 12 luglio 2024, 30 luglio 2024 e 27 settembre 2024; C) la documentazione, ai sensi dell'art. 20 bis, 6° comma delle N.O.I.F trattandosi di operazioni straordinarie volte alla variazione dell'assetto societario mediante acquisizione di una società non neocostituita, afferente i requisiti di solidità finanziaria relativi ai soggetti che siano entrati a far parte ovvero controllino, direttamente o indirettamente e, pertanto, titolari effettivi, di una quota non inferiore al 10% del capitale della società sportiva che nella fattispecie vanno così identificati: ULTIMA HOLDING S.A., acquirente, dalla BB Holding Investment Sarl, in data 20.03.2024, di quote per il 9,98% del capitale della BTB Holding Investment S.A., di cui deteneva già il 49,96%, e, in data 02.04.2024, di quote per il 100% del capitale della BB Holding Investment Sarl; all'esito delle due acquisizioni, la Ultima Holding S.A. controlla il 100% della

BTB Holding Investment S.A., controllante, per il 100% del capitale, della Duferco Industrial S.A., controllante, per il 70% del capitale, della Virtus Entella S.r.l. società sportiva; per tale soggetto, è stata depositata, in prima istanza, in data 3 giugno 2024, lettera di referenze resa dalla sede di Lugano della Cornèr Banca S.A., ed, all'esito della procedura di soccorso istruttorio attivata il 12 luglio 2024, una integrazione datata 22 luglio 2024, per effetto delle quali sarebbe inquadrabile all'interno della classe di rating creditizio B+; GIA Beni Stabili S.r.l., controllante il 50% della GIA Finance S.A., controllante del 93,38% del capitale della Ultima Holding S.A., controllante del 100% del capitale della BTB Holding Investment S.A., controllante, per il 100% del capitale, della Duferco Industrial S.A., controllante, per il 70% del capitale, della Virtus Entella S.r.l. società sportiva; per tale soggetto, è stata depositata, in data 4 giugno 2024, una dichiarazione resa dal Banco BPM S.p.a. attestante che la società intrattiene rapporti improntati a regolarità e correttezza senza che si siano verificati irregolarità o inadempimenti e che ritiene disponga dei mezzi adeguati per assumere e mantenere impegni proporzionali alla propria capacità produttiva; GIA Partecipazioni S.r.l., controllante il 50% della GIA Finance S.A., controllante del 93,38% del capitale della Ultima Holding S.A., controllante del 100% del capitale della BTB Holding Investment S.A., controllante, per il 100% del capitale, della Duferco Industrial S.A., controllante, per il 70% del capitale, della Virtus Entella S.r.l. società sportiva; per tale soggetto, è stata depositata, in data 4 giugno 2024, una dichiarazione resa dal Banco BPM S.p.a. attestante che la società intrattiene rapporti improntati a regolarità e correttezza senza che si siano verificati irregolarità o inadempimenti e che ritiene disponga dei mezzi adeguati per assumere e mantenere impegni proporzionali alla propria capacità produttiva; GOZZI Augusto Mario, rappresentante legale e socio delle controllanti (la GIA Partecipazioni S.r.l. e la GIA Beni Stabili S.r.l., attraverso la GIA Finance SA) dell'acquirente Ultima Holding S.A., nonché socio e membro della società sportiva; per tale soggetto stata depositata, in data 29 maggio 2024, una dichiarazione di capacità finanziaria resa dal Banco BPM S.p.a. attestante che intrattiene rapporti improntati a regolarità e correttezza senza che si siano verificati irregolarità o inadempimenti e che ritiene disponga dei mezzi adeguati per assumere e mantenere impegni proporzionali alla propria capacità produttiva; GOZZI Vittoria, rappresentante legale e socia delle controllanti (la GIA Partecipazioni S.r.l. e la GIA Beni Stabili S.r.l., attraverso la GIA Finance SA), dell'acquirente Ultima Holding S.A.; per tale soggetto stata depositata, in data 29 maggio 2024, una dichiarazione di capacità finanziaria resa dal Banco BPM S.p.a. attestante che intrattiene rapporti improntati a regolarità e correttezza senza che si siano verificati irregolarità o inadempimenti e che ritiene disponga dei mezzi adeguati per assumere e mantenere impegni proporzionali alla propria capacità produttiva; CROCE Sabina, usufruttuaria in misura pari ad ½ delle quote delle controllanti (la GIA Partecipazioni S.r.l. e la GIA Beni Stabili S.r.l., attraverso la GIA Finance SA), dell'acquirente Ultima Holding S.A., nonché membro del C.d.A. della società sportiva; per tale soggetto stata depositata, in data 29 maggio 2024, una dichiarazione di capacità finanziaria resa dal Banco BPM S.p.a. attestante che intrattiene rapporti improntati a regolarità e correttezza senza che si siano verificati irregolarità o inadempimenti e che ritiene disponga dei mezzi adeguati per assumere e mantenere impegni proporzionali alla propria capacità produttiva;

Bruno BEERNAERTS, Presidente del C.d.A. (e amministratore tipo A) dell'acquirente Ultima Holding S.A., controllante il 100% della BTB Holding Investment S.A., controllante, per il 100% del capitale, della Duferco Industrial S.A., controllante, per il 70% del capitale, della Virtus Entella S.r.l., e della GIA Finance S.A., per le seguenti violazioni: 1) in violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 5° comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., a seguito degli adempimenti previsti dall'art. 20 bis delle N.O.I.F., per non aver depositato, alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni, ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità, di cui al

comma 5° dell'art. 20-bis delle N.O.I.F.; tale documentazione è stata trasmessa alla Co.A.P.S. oltre il termine di 15 giorni, ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., nel corso della articolata fase di soccorso istruttorio, di cui all'8° comma del citato art. 20 bis, dopo i solleciti della Commissione datati 27 maggio 2024, 12 luglio 2024, 30 luglio 2024 e 27 settembre 2024; in violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 6° comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., a seguito degli adempimenti previsti dall'art. 20 bis delle N.O.I.F., per non aver depositato, alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni, ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., la documentazione, ai sensi dell'art. 20 bis, 6° comma delle N.O.I.F trattandosi di operazioni straordinarie volte alla variazione dell'assetto societario mediante acquisizione di una società non neocostituita, afferente i requisiti di solidità finanziaria relativi ai soggetti che siano entrati a far parte ovvero controllino, direttamente o indirettamente e, pertanto, titolari effettivi, di una quota non inferiore al 10% del capitale della società sportiva che nella fattispecie si identificano nella ULTIMA HOLDING S.A., acquirente, dalla BB Holding Investment Sarl, in data 20.03.2024, di quote per il 9,98% del capitale della BTB Holding Investment S.A., di cui deteneva già il 49,96%, e, in data 02.04.2024, di quote per il 100% del capitale della BB Holding Investment Sarl; all'esito delle due acquisizioni, la Ultima Holding S.A. controlla il 100% della BTB Holding Investment S.A., controllante, per il 100% del capitale, della Duferco Industrial S.A., controllante, per il 70% del capitale, della Virtus Entella S.r.l. società sportiva; per tale soggetto, è stata depositata, in prima istanza, in data 3 giugno 2024, lettera di referenze resa dalla sede di Lugano della Cornè Banca S.A., ed, all'esito della procedura di soccorso istruttorio attivata il 12 luglio 2024, una integrazione datata 22 luglio 2024, per effetto delle quali sarebbe inquadrabile all'interno della classe di rating creditizio B+;

Julien GUILLAME, Componente del C.d.A. (e amministratore tipo A) dell'acquirente Ultima Holding S.A., controllante il 100% della BTB Holding Investment S.A., controllante, per il 100% del capitale, della Duferco Industrial S.A., controllante, per il 70% del capitale, della Virtus Entella S.r.l., e della GIA Finance S.A., per le seguenti violazioni: 1) in violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 5° comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., a seguito degli adempimenti previsti dall'art. 20 bis delle N.O.I.F., per non aver depositato, alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni, ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità, di cui al comma 5° dell'art. 20-bis delle N.O.I.F.; tale documentazione è stata trasmessa alla Co.A.P.S. oltre il termine di 15 giorni, ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., nel corso della articolata fase di soccorso istruttorio, di cui all'8° comma del citato art. 20 bis, dopo i solleciti della Commissione datati 27 maggio 2024, 12 luglio 2024, 30 luglio 2024 e 27 settembre 2024; in violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 6° comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., a seguito degli adempimenti previsti dall'art. 20 bis delle N.O.I.F., per non aver depositato, alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni, ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., la documentazione, ai sensi dell'art. 20 bis, 6° comma delle N.O.I.F trattandosi di operazioni straordinarie volte alla variazione dell'assetto societario mediante acquisizione di una società non neocostituita, afferente i requisiti di solidità finanziaria relativi ai soggetti che siano entrati a far parte ovvero controllino, direttamente o indirettamente e, pertanto, titolari effettivi, di una quota non inferiore al 10% del capitale della società sportiva che nella fattispecie si identificano nella ULTIMA HOLDING S.A., acquirente, dalla BB Holding Investment Sarl, in data 20.03.2024, di quote per il 9,98% del capitale della BTB Holding Investment S.A., di cui deteneva già il 49,96%, e, in data 02.04.2024, di quote per il 100% del capitale della BB Holding Investment Sarl; all'esito delle due acquisizioni, la Ultima Holding S.A. controlla il 100% della BTB Holding Investment S.A., controllante, per il 100% del capitale, della Duferco Industrial S.A., controllante, per il 70% del capitale, della Virtus Entella S.r.l. società sportiva; per tale soggetto, è stata depositata, in prima istanza, in data 3

giugno 2024, lettera di referenze resa dalla sede di Lugano della Cornèr Banca S.A., ed, all'esito della procedura di soccorso istruttorio attivata il 12 luglio 2024, una integrazione datata 22 luglio 2024, per effetto delle quali sarebbe inquadrabile all'interno della classe di rating creditizio B+;

Georges DEITZ, Componente del C.d.A. (e amministratore tipo B) dell'acquirente Ultima Holding S.A., controllante il 100% della BTB Holding Investment S.A., controllante, per il 100% del capitale, della Duferco Industrial S.A., controllante, per il 70% del capitale, della Virtus Entella S.r.l., per le seguenti violazioni: 1) violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 5° comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., a seguito degli adempimenti previsti dall'art. 20 bis delle N.O.I.F., per non aver depositato, alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni, ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità, di cui al comma 5° dell'art. 20-bis delle N.O.I.F.; tale documentazione è stata trasmessa alla Co.A.P.S. oltre il termine di 15 giorni, ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., nel corso della articolata fase di soccorso istruttorio, di cui all'8° comma del citato art. 20 bis, dopo i solleciti della Commissione datati 27 maggio 2024, 12 luglio 2024, 30 luglio 2024 e 27 settembre 2024; in violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 6° comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., a seguito degli adempimenti previsti dall'art. 20 bis delle N.O.I.F., per non aver depositato, alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni, ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., la documentazione, ai sensi dell'art. 20 bis, 6° comma delle N.O.I.F. trattandosi di operazioni straordinarie volte alla variazione dell'assetto societario mediante acquisizione di una società non neocostituita, afferente i requisiti di solidità finanziaria relativi ai soggetti che siano entrati a far parte ovvero controllino, direttamente o indirettamente e, pertanto, titolari effettivi, di una quota non inferiore al 10% del capitale della società sportiva che nella fattispecie si identificano nella ULTIMA HOLDING S.A., acquirente, dalla BB Holding Investment Sarl, in data 20.03.2024, di quote per il 9,98% del capitale della BTB Holding Investment S.A., di cui deteneva già il 49,96%, e, in data 02.04.2024, di quote per il 100% del capitale della BB Holding Investment Sarl; all'esito delle due acquisizioni, la Ultima Holding S.A. controlla il 100% della BTB Holding Investment S.A., controllante, per il 100% del capitale, della Duferco Industrial S.A., controllante, per il 70% del capitale, della Virtus Entella S.r.l. società sportiva; per tale soggetto, è stata depositata, in prima istanza, in data 3 giugno 2024, lettera di referenze resa dalla sede di Lugano della Cornèr Banca S.A., ed, all'esito della procedura di soccorso istruttorio attivata il 12 luglio 2024, una integrazione datata 22 luglio 2024, per effetto delle quali sarebbe inquadrabile all'interno della classe di rating creditizio B+;

Patrick Maria Georgy MOINET, Componente del C.d.A. (e amministratore tipo B) dell'acquirente Ultima Holding S.A., controllante il 100% della BTB Holding Investment S.A., controllante, per il 100% del capitale, della Duferco Industrial S.A., controllante, per il 70% del capitale, della Virtus Entella S.r.l., e della GIA Finance S.A., per le seguenti violazioni: 1) in violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 5° comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., a seguito degli adempimenti previsti dall'art. 20 bis delle N.O.I.F., per non aver depositato, alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni, ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità, di cui al comma 5° dell'art. 20-bis delle N.O.I.F.; tale documentazione è stata trasmessa alla Co.A.P.S. oltre il termine di 15 giorni, ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., nel corso della articolata fase di soccorso istruttorio, di cui all'8° comma del citato art. 20 bis, dopo i solleciti della Commissione datati 27 maggio 2024, 12 luglio 2024, 30 luglio 2024 e 27 settembre 2024; in violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 6° comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., a seguito degli adempimenti previsti dall'art. 20 bis delle N.O.I.F., per non aver depositato, alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie)

nel termine di 15 giorni, ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., la documentazione, ai sensi dell'art. 20 bis, 6° comma delle N.O.I.F trattandosi di operazioni straordinarie volte alla variazione dell'assetto societario mediante acquisizione di una società non neocostituita, afferente i requisiti di solidità finanziaria relativi ai soggetti che siano entrati a far parte ovvero controllino, direttamente o indirettamente e, pertanto, titolari effettivi, di una quota non inferiore al 10% del capitale della società sportiva che nella fattispecie si identificano nella ULTIMA HOLDING S.A., acquirente, dalla BB Holding Investment Sarl, in data 20.03.2024, di quote per il 9,98% del capitale della BTB Holding Investment S.A., di cui deteneva già il 49,96%, e, in data 02.04.2024, di quote per il 100% del capitale della BB Holding Investment Sarl; all'esito delle due acquisizioni, la Ultima Holding S.A. controlla il 100% della BTB Holding Investment S.A., controllante, per il 100% del capitale, della Duferco Industrial S.A., controllante, per il 70% del capitale, della Virtus Entella S.r.l. società sportiva; per tale soggetto, è stata depositata, in prima istanza, in data 3 giugno 2024, lettera di referenze resa dalla sede di Lugano della Cornèr Banca S.A., ed, all'esito della procedura di soccorso istruttorio attivata il 12 luglio 2024, una integrazione datata 22 luglio 2024, per effetto delle quali sarebbe inquadrabile all'interno della classe di rating creditizio B+;

Olivier DE SALLE, componente del C.d.A. (e amministratore tipo B) della GIA Finance S.A., controllante il 98,38% dell'acquirente Ultima Holding S.A., controllante il 100% della BTB Holding Investment S.A., controllante, per il 100% del capitale, della Duferco Industrial S.A., controllante, per il 70% del capitale, della Virtus Entella S.r.l., in violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 5° comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., a seguito degli adempimenti previsti dall'art. 20 bis delle N.O.I.F., per non aver depositato, alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni, ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità, di cui al comma 5° dell'art. 20-bis delle N.O.I.F.; tale documentazione è stata trasmessa alla Co.A.P.S. oltre il termine di 15 giorni, ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., nel corso della articolata fase di soccorso istruttorio, di cui all'8° comma del citato art. 20 bis, dopo i solleciti della Commissione datati 27 maggio 2024, 12 luglio 2024, 30 luglio 2024 e 27 settembre 2024;

Vittoria GOZZI, titolare effettivo nella catena di controllo della società sportiva nonché rappresentante legale e socio delle controllanti (la GIA Partecipazioni S.r.l. e la GIA Beni Stabili S.r.l., attraverso la GIA Finance SA) dell'acquirente Ultima Holding S.A., controllante il 100% della BTB Holding Investment S.A., controllante, per il 100% del capitale, della Duferco Industrial S.A., controllante, per il 70% del capitale, della Virtus Entella S.r.l., per le seguenti violazioni: 1) in violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 5° comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., a seguito degli adempimenti previsti dall'art. 20 bis delle N.O.I.F., per non aver depositato, alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni, ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità, di cui al comma 5° dell'art. 20-bis delle N.O.I.F.; tale documentazione è stata trasmessa alla Co.A.P.S. oltre il termine di 15 giorni, ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., nel corso della articolata fase di soccorso istruttorio, di cui all'8° comma del citato art. 20 bis, dopo i solleciti della Commissione datati 27 maggio 2024, 12 luglio 2024, 30 luglio 2024 e 27 settembre 2024; 2) in violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 6° comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., a seguito degli adempimenti previsti dall'art. 20 bis delle N.O.I.F., per non aver depositato, alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni, ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., la documentazione, ai sensi dell'art. 20 bis, 6° comma delle N.O.I.F trattandosi di operazioni straordinarie volte alla variazione dell'assetto societario mediante acquisizione di una società non neocostituita, afferente i requisiti di solidità finanziaria relativi ai soggetti che siano entrati

a far parte ovvero controllino, direttamente o indirettamente e, pertanto, titolari effettivi, di una quota non inferiore al 10% del capitale della società sportiva che nella fattispecie si identificano nella GIA Beni Stabili S.r.l., controllante il 50% della GIA Finance S.A., controllante del 93,38% del capitale della Ultima Holding S.A., controllante del 100% del capitale della BTB Holding Investment S.A., controllante, per il 100% del capitale, della Duferco Industrial S.A., controllante, per il 70% del capitale, della Virtus Entella S.r.l. società sportiva; per tale soggetto, è stata depositata, in data 4 giugno 2024, una dichiarazione resa dal Banco BPM S.p.a. attestante che la società intrattiene rapporti improntati a regolarità e correttezza senza che si siano verificati irregolarità o inadempimenti e che ritiene disponga dei mezzi adeguati per assumere e mantenere impegni proporzionali alla propria capacità produttiva; 3) in violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 6° comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., a seguito degli adempimenti previsti dall'art. 20 bis delle N.O.I.F., per non aver depositato, alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni, ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., la documentazione, ai sensi dell'art. 20 bis, 6° comma delle N.O.I.F. trattandosi di operazioni straordinarie volte alla variazione dell'assetto societario mediante acquisizione di una società non neocostituita, afferente i requisiti di solidità finanziaria relativi ai soggetti che siano entrati a far parte ovvero controllino, direttamente o indirettamente e, pertanto, titolari effettivi, di una quota non inferiore al 10% del capitale della società sportiva che nella fattispecie si identificano nella GIA Partecipazioni S.r.l., controllante il 50% della GIA Finance S.A., controllante del 93,38% del capitale della Ultima Holding S.A., controllante del 100% del capitale della BTB Holding Investment S.A., controllante, per il 100% del capitale, della Duferco Industrial S.A., controllante, per il 70% del capitale, della Virtus Entella S.r.l. società sportiva; per tale soggetto, è stata depositata, in data 4 giugno 2024, una dichiarazione resa dal Banco BPM S.p.a. attestante che la società intrattiene rapporti improntati a regolarità e correttezza senza che si siano verificati irregolarità o inadempimenti e che ritiene disponga dei mezzi adeguati per assumere e mantenere impegni proporzionali alla propria capacità produttiva; violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 6° comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., a seguito degli adempimenti previsti dall'art. 20 bis delle N.O.I.F., per non aver depositato, alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni, ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., la documentazione, ai sensi dell'art. 20 bis, 6° comma delle N.O.I.F. trattandosi di operazioni straordinarie volte alla variazione dell'assetto societario mediante acquisizione di una società non neocostituita, afferente i requisiti di solidità finanziaria relativi ai soggetti che siano entrati a far parte ovvero controllino, direttamente o indirettamente e, pertanto, titolari effettivi, di una quota non inferiore al 10% del capitale della società sportiva che nella fattispecie si identificano nella sig.ra GOZZI Vittoria per la quale è stata depositata, in data 29 maggio 2024, una dichiarazione di capacità finanziaria resa dal Banco BPM S.p.a. attestante che intrattiene rapporti improntati a regolarità e correttezza senza che si siano verificati irregolarità o inadempimenti e che ritiene disponga dei mezzi adeguati per assumere e mantenere impegni proporzionali alla propria capacità produttiva;

Augusto Mario GOZZI, titolare effettivo nella catena di controllo della società sportiva nonché rappresentante legale e socio delle controllanti (la GIA Partecipazioni S.r.l. e la GIA Beni Stabili S.r.l., attraverso la GIA Finance SA) dell'acquirente Ultima Holding S.A., controllante il 100% della BTB Holding Investment S.A., controllante, per il 100% del capitale, della Duferco Industrial S.A., controllante, per il 70% del capitale, della Virtus Entella S.r.l., nonché socio e membro del C.d.A. della società sportiva, per le seguenti violazioni: 1) in violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 5° comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., a seguito degli adempimenti previsti dall'art. 20 bis delle N.O.I.F., per non aver depositato, alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni, ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità, di cui al

comma 5° dell'art. 20-bis delle N.O.I.F.; tale documentazione è stata trasmessa alla Co.A.P.S. oltre il termine di 15 giorni, ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., nel corso della articolata fase di soccorso istruttorio, di cui all'8° comma del citato art. 20 bis, dopo i solleciti della Commissione datati 27 maggio 2024, 12 luglio 2024, 30 luglio 2024 e 27 settembre 2024; 2) in violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 6° comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., a seguito degli adempimenti previsti dall'art. 20 bis delle N.O.I.F., per non aver depositato, alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni, ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., la documentazione, ai sensi dell'art. 20 bis, 6° comma delle N.O.I.F. trattandosi di operazioni straordinarie volte alla variazione dell'assetto societario mediante acquisizione di una società non neocostituita, afferente i requisiti di solidità finanziaria relativi ai soggetti che siano entrati a far parte ovvero controllino, direttamente o indirettamente e, pertanto, titolari effettivi, di una quota non inferiore al 10% del capitale della società sportiva che nella fattispecie si identificano nella GIA Beni Stabili S.r.l., controllante il 50% della GIA Finance S.A., controllante del 93,38% del capitale della Ultima Holding S.A., controllante del 100% del capitale della BTB Holding Investment S.A., controllante, per il 100% del capitale, della Duferco Industrial S.A., controllante, per il 70% del capitale, della Virtus Entella S.r.l. società sportiva; per tale soggetto, è stata depositata, in data 4 giugno 2024, una dichiarazione resa dal Banco BPM S.p.a. attestante che la società intrattiene rapporti improntati a regolarità e correttezza senza che si siano verificati irregolarità o inadempimenti e che ritiene disponga dei mezzi adeguati per assumere e mantenere impegni proporzionali alla propria capacità produttiva; 3) in violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 6° comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., a seguito degli adempimenti previsti dall'art. 20 bis delle N.O.I.F., per non aver depositato, alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni, ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., la documentazione, ai sensi dell'art. 20 bis, 6° comma delle N.O.I.F. trattandosi di operazioni straordinarie volte alla variazione dell'assetto societario mediante acquisizione di una società non neocostituita, afferente i requisiti di solidità finanziaria relativi ai soggetti che siano entrati a far parte ovvero controllino, direttamente o indirettamente e, pertanto, titolari effettivi, di una quota non inferiore al 10% del capitale della società sportiva che nella fattispecie si identificano nella GIA Partecipazioni S.r.l., controllante il 50% della GIA Finance S.A., controllante del 93,38% del capitale della Ultima Holding S.A., controllante del 100% del capitale della BTB Holding Investment S.A., controllante, per il 100% del capitale, della Duferco Industrial S.A., controllante, per il 70% del capitale, della Virtus Entella S.r.l. società sportiva; per tale soggetto, è stata depositata, in data 4 giugno 2024, una dichiarazione resa dal Banco BPM S.p.a. attestante che la società intrattiene rapporti improntati a regolarità e correttezza senza che si siano verificati irregolarità o inadempimenti e che ritiene disponga dei mezzi adeguati per assumere e mantenere impegni proporzionali alla propria capacità produttiva; in violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 6° comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., a seguito degli adempimenti previsti dall'art. 20 bis delle N.O.I.F., per non aver depositato, alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni, ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., la documentazione, ai sensi dell'art. 20 bis, 6° comma delle N.O.I.F. trattandosi di operazioni straordinarie volte alla variazione dell'assetto societario mediante acquisizione di una società non neocostituita, afferente i requisiti di solidità finanziaria relativi ai soggetti che siano entrati a far parte ovvero controllino, direttamente o indirettamente e, pertanto, titolari effettivi, di una quota non inferiore al 10% del capitale della società sportiva che nella fattispecie si identificano nel sig. GOZZI Augusto Mario per il quale è stata depositata, in data 29 maggio 2024, una dichiarazione di capacità finanziaria resa dal Banco BPM S.p.a. attestante che intrattiene rapporti improntati a regolarità e correttezza senza che si siano verificati irregolarità o inadempimenti e che ritiene disponga dei mezzi adeguati per assumere e mantenere impegni proporzionali alla propria capacità produttiva;

Sabina CROCE, titolare effettivo nella catena di controllo della società sportiva nonché usufruttuaria in misura pari ad ½ delle quote della GIA Partecipazioni S.r.l. e della GIA Beni Stabili S.r.l., controllanti, attraverso la GIA Finance SA, dell'acquirente Ultima Holding S.A., controllante il 100% della BTB Holding Investment S.A., controllante, per il 100% del capitale, della Duferco Industrial S.A., controllante, per il 70% del capitale, della Virtus Entella S.r.l., nonché membro del C.d.A. della società sportiva, per le seguenti violazioni: 1) in violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 5° comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., a seguito degli adempimenti previsti dall'art. 20 bis delle N.O.I.F., per non aver depositato, alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni, ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità, di cui al comma 5° dell'art. 20-bis delle N.O.I.F.; tale documentazione è stata trasmessa alla Co.A.P.S. oltre il termine di 15 giorni, ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., nel corso della articolata fase di soccorso istruttorio, di cui all'8° comma del citato art. 20 bis, dopo i solleciti della Commissione datati 27 maggio 2024, 12 luglio 2024, 30 luglio 2024 e 27 settembre 2024; in violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 6° comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., a seguito degli adempimenti previsti dall'art. 20 bis delle N.O.I.F., per non aver depositato, alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni, ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., la documentazione, ai sensi dell'art. 20 bis, 6° comma delle N.O.I.F. trattandosi di operazioni straordinarie volte alla variazione dell'assetto societario mediante acquisizione di una società non neocostituita, afferente i requisiti di solidità finanziaria relativi ai soggetti che siano entrati a far parte ovvero controllino, direttamente o indirettamente e, pertanto, titolari effettivi, di una quota non inferiore al 10% del capitale della società sportiva che nella fattispecie si identificano nella sig.ra CROCE Sabina per la quale è stata depositata, in data 29 maggio 2024, una dichiarazione di capacità finanziaria resa dal Banco BPM S.p.a. attestante che intrattiene rapporti improntati a regolarità e correttezza senza che si siano verificati irregolarità o inadempimenti e che ritiene disponga dei mezzi adeguati per assumere e mantenere impegni proporzionali alla propria capacità produttiva;

Antonio GOZZI, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della VIRTUS ENTELLA SRL, dal 21/01/2022, in violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 5° e 6° comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., per avere, a seguito degli adempimenti previsti dall'art. 20 bis delle N.O.I.F., omesso di vigilare, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della VIRTUS ENTELLA SRL, affinché venisse prodotta alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni, ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F.: A) la documentazione efferente le due fasi dell'operazione acquisitiva (atti di acquisto del 20.03.2024 e 02.04.2024) con cui la Ultima Holding S.A. ha acquistato, dalla BB Holding Investment Sarl, quote per il 9,98% del capitale della BTB Holding Investment S.A., di cui deteneva già il 49,96%, e quote per il 100% del capitale della BB Holding Investment Sarl; all'esito delle due acquisizioni, la Ultima Holding S.A. controlla il 100% della BTB Holding Investment S.A., controllante, per il 100% del capitale, della Duferco Industrial S.A., controllante, per il 70% del capitale, della Virtus Entella S.r.l. società sportiva. Le due fasi dell'operazione acquisitiva sono state infatti comunicate con pec in data 7 maggio 2024; B) la documentazione, ai sensi dell'art. 20 bis, 5° comma delle N.O.I.F. trattandosi di operazioni straordinarie volte alla variazione dell'assetto societario mediante acquisizione di una società non neocostituita, afferente i requisiti di onorabilità relativi ai soggetti che siano entrati a far parte ovvero controllino, direttamente o indirettamente e, pertanto, titolari effettivi, di una quota non inferiore al 10% del capitale della società sportiva che nella fattispecie vanno identificati nelle persone di: GOZZI Augusto Mario, rappresentante legale e socio delle controllanti (la GIA

Partecipazioni S.r.l. e la GIA Beni Stabili S.r.l., attraverso la GIA Finance SA) dell'acquirente Ultima Holding S.A., nonché socio e membro del C.d.A. della società sportiva; GOZZI Vittoria, rappresentante legale e socia delle controllanti (la GIA Partecipazioni S.r.l. e la GIA Beni Stabili S.r.l., attraverso la GIA Finance SA), dell'acquirente Ultima Holding S.A.; CROCE Sabina, usufruttuaria in misura pari ad $\frac{1}{2}$ delle quote delle controllanti (la GIA Partecipazioni S.r.l. e la GIA Beni Stabili S.r.l., attraverso la GIA Finance SA), dell'acquirente Ultima Holding S.A., nonché membro del C.d.A. della società sportiva; attraverso la GIA Finance SA) dell'acquirente Ultima Holding S.A., nonché socio e membro del C.d.A. della società sportiva; BEERNAERTS Bruno, Presidente del C.d.A. (e amministratore tipo A) dell'acquirente Ultima Holding S.A. e della GIA Finance S.A.; GUILLAUME Julien, componente del C.d.A. (e amministratore tipo A) dell'acquirente Ultima Holding S.A. e della GIA Finance S.A.; MOINET Patrick Maria Georgy, componente del C.d.A. (e amministratore tipo B) dell'acquirente Ultima Holding S.A. e della GIA Finance S.A.; DE SALLES Olivier, componente del C.d.A. (e amministratore tipo B) della GIA Finance S.A.; //DEITZ George, componente del C.d.A. (e amministratore tipo B) dell'acquirente Ultima Holding S.A.; tale documentazione è stata trasmessa alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie), oltre il termine di 15 giorni, ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., nel corso della articolata fase di soccorso istruttorio, di cui all'8° comma del citato art. 20 bis, dopo i solleciti della Commissione datati 27 maggio 2024, 12 luglio 2024, 30 luglio 2024 e 27 settembre 2024; C) la documentazione, ai sensi dell'art. 20 bis, 6° comma delle N.O.I.F trattandosi di operazioni straordinarie volte alla variazione dell'assetto societario mediante acquisizione di una società non neocostituita, afferente i requisiti di solidità finanziaria relativi ai soggetti che siano entrati a far parte ovvero controllino, direttamente o indirettamente e, pertanto, titolari effettivi, di una quota non inferiore al 10% del capitale della società sportiva che nella fattispecie vanno così identificati: ULTIMA HOLDING S.A., acquirente, dalla BB Holding Investment Sarl, in data 20.03.2024, di quote per il 9,98% del capitale della BTB Holding Investment S.A., di cui deteneva già il 49,96%, e, in data 02.04.2024, di quote per il 100% del capitale della BB Holding Investment Sarl; all'esito delle due acquisizioni, la Ultima Holding S.A. controlla il 100% della BTB Holding Investment S.A., controllante, per il 100% del capitale, della Duferco Industrial S.A., controllante, per il 70% del capitale, della Virtus Entella S.r.l. società sportiva; per tale soggetto, è stata depositata, in prima istanza, in data 3 giugno 2024, lettera di referenze resa dalla sede di Lugano della Cornèr Banca S.A., ed, all'esito della procedura di soccorso istruttorio attivata il 12 luglio 2024, una integrazione datata 22 luglio 2024, per effetto delle quali sarebbe inquadrabile all'interno della classe di rating creditizio B+; GIA Beni Stabili S.r.l., controllante il 50% della GIA Finance S.A., controllante del 93,38% del capitale della Ultima Holding S.A., controllante del 100% del capitale della BTB Holding Investment S.A., controllante, per il 100% del capitale, della Duferco Industrial S.A., controllante, per il 70% del capitale, della Virtus Entella S.r.l. società sportiva; per tale soggetto, è stata depositata, in data 4 giugno 2024, una dichiarazione resa dal Banco BPM S.p.a. attestante che la società intrattiene rapporti improntati a regolarità e correttezza senza che si siano verificati irregolarità o inadempimenti e che ritiene disponga dei mezzi adeguati per assumere e mantenere impegni proporzionali alla propria capacità produttiva; GIA Partecipazioni S.r.l., controllante il 50% della GIA Finance S.A., controllante del 93,38% del capitale della Ultima Holding S.A., controllante del 100% del capitale della BTB Holding Investment S.A., controllante, per il 100% del capitale, della Duferco Industrial S.A., controllante, per il 70% del capitale, della Virtus Entella S.r.l. società sportiva; per tale soggetto, è stata depositata, in data 4 giugno 2024, una dichiarazione resa dal Banco BPM S.p.a. attestante che la società intrattiene rapporti improntati a regolarità e correttezza senza che si siano verificati irregolarità o inadempimenti e che ritiene disponga dei mezzi adeguati per assumere e mantenere impegni proporzionali alla propria capacità produttiva; GOZZI Augusto Mario, rappresentante legale e socio delle controllanti (la GIA Partecipazioni S.r.l. e la GIA Beni Stabili S.r.l., attraverso la GIA

Finance SA) dell'acquirente Ultima Holding S.A., nonché socio e membro della società sportiva; per tale soggetto stata depositata, in data 29 maggio 2024, una dichiarazione di capacità finanziaria resa dal Banco BPM S.p.a. attestante che intrattiene rapporti improntati a regolarità e correttezza senza che si siano verificati irregolarità o inadempimenti e che ritiene disponga dei mezzi adeguati per assumere e mantenere impegni proporzionali alla propria capacità produttiva; GOZZI Vittoria, rappresentante legale e socia delle controllanti (la GIA Partecipazioni S.r.l. e la GIA Beni Stabili S.r.l., attraverso la GIA Finance SA), dell'acquirente Ultima Holding S.A.; per tale soggetto stata depositata, in data 29 maggio 2024, una dichiarazione di capacità finanziaria resa dal Banco BPM S.p.a. attestante che intrattiene rapporti improntati a regolarità e correttezza senza che si siano verificati irregolarità o inadempimenti e che ritiene disponga dei mezzi adeguati per assumere e mantenere impegni proporzionali alla propria capacità produttiva; CROCE Sabina, usufruttuaria in misura pari ad ½ delle quote delle controllanti (la GIA Partecipazioni S.r.l. e la GIA Beni Stabili S.r.l., attraverso la GIA Finance SA), dell'acquirente Ultima Holding S.A., nonché membro del C.d.A. della società sportiva; per tale soggetto stata depositata, in data 29 maggio 2024, una dichiarazione di capacità finanziaria resa dal Banco BPM S.p.a. attestante che intrattiene rapporti improntati a regolarità e correttezza senza che si siano verificati irregolarità o inadempimenti e che ritiene disponga dei mezzi adeguati per assumere e mantenere impegni proporzionali alla propria capacità produttiva;

VIRTUS ENTELLA S.r.l., per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti di cui sopra al momento della commissione dei fatti, nonché per responsabilità propria, ai sensi dell'art. 32 comma 5 bis, del C.G.S.;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Orazio DELL'AVERSANA,
 - Sig. Michele PANE,
 - Sig. Bruno BEERNAERTS,
 - Sig. Julien GUILLAME,
 - Sig. Georges DEITZ,
 - Sig. Patrick Maria Georgy MOINET,
 - Sig. Olivier DE SALLE,
 - Sig.ra Vittoria GOZZI,
 - Sig. Augusto Mario GOZZI,
 - Sig.ra Sabina CROCE,
 - Sig. Antonio GOZZI
 - Società VIRTUS ENTELLA S.r.l., rappresentata dal legale rappresentante Sig. Antonio GOZZI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Orazio DELL'AVERSANA,
 - 2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Michele PANE,

- 3 (tre) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Bruno BEERNAERTS,
- 3 (tre) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Julien GUILLAME,
- 3 (tre) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Georges DEITZ,
- 3 (tre) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Patrick Maria Georgy MOINET,
- 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Olivier DE SALLE,
- 4 (quattro) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per la Sig.ra Vittoria GOZZI,
- 4 (quattro) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Augusto Mario GOZZI,
- 3 (tre) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per la Sig.ra Sabina CROCE,
- € 3.600,00 (tremilaseicento/00) di ammenda per il Sig. Antonio GOZZI
- € 7.000,00 (settemila/00) di ammenda per la società VIRTUS ENTELLA S.r.l.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 LUGLIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 20/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 827 pf 24-25 adottato nei confronti del Sig. Paolo TRABUCCO avente ad oggetto la seguente condotta:

Paolo TRABUCCO, all'epoca dei fatti arbitro effettivo associato alla sezione A.I.A. di Chiavari, in violazione dell'art. 42, commi 1, 2, 3 lett. c), del Regolamento dell'Associazione Italiana Arbitri, così come integrato dagli artt. 5, I e II capoverso, 6.1, I capoverso, e 6.7 del Codice Etico e di Comportamento dell'A.I.A., per avere lo stesso, nel corso ed al termine della gara Bogliasco - Arenzano, disputata in data 19 gennaio 2025 e valevole per il campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Liguria, assunto un comportamento contrario ai principi di lealtà, di trasparenza, di rettitudine e della comune morale, lesivo del decoro e della dignità del ruolo arbitrale, per avere: a.- nel corso della gara pronunciato all'indirizzo dei calciatori tesserati per la società Football Club Bogliasco e dei sostenitori della stessa compagine espressioni blasfeme ed offensive, b.- al termine dell'incontro, nel mentre faceva rientro negli spogliatoi, rivolto all'indirizzo di un sostenitore della squadra della società Football Club Bogliasco presente nella tribuna, un gesto con il braccio con intento evidentemente provocatorio; c.- al termine della gara, dopo aver fatto rientro negli spogliatoi, a seguito di una discussione sorta con alcuni calciatori tesserati per la società Football Club Bogliasco, rivolto nei confronti degli stessi una espressione offensiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
 - Sig. Paolo TRABUCCO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
 - 3 (tre) mesi di sospensione per il Sig. Paolo TRABUCCO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 LUGLIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 21/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 595 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Franco FORMELI, Mauro MONFRINI, Carlo RIGALDO e delle società A.S.D. CARUGO ACADEMY, A.C.D. LENTATESE e A.S.D. PRO VICTORIA 1906 avente ad oggetto la seguente condotta:

Franco FORMELI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Carugo Academy, in violazione dell'art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2024 - 2025 e dal Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 2 della stagione sportiva 2024 - 2025, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per avere omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione del torneo denominato "Start Cup Olimpique", riservato alle categorie Esordienti, Pulcini e Primi Calci, svoltosi in data 11 gennaio 2025 presso il centro sportivo di Limbiate ed organizzato dalla società A.S.D. Olympique Limbiate, al quale ha partecipato la squadra della categoria 2014 della società dallo stesso rappresentata; torneo risultato non autorizzato dagli Organi federali;

Mauro MONFRINI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.C.D. Lentatese, in violazione dell'art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2024 - 2025 e dal Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 2 della stagione sportiva 2024 - 2025, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per avere omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione del torneo denominato "Start Cup Olimpique", riservato alle categorie Esordienti, Pulcini e Primi Calci, svoltosi in data 11 gennaio 2025 presso il centro sportivo di Limbiate ed organizzato dalla società A.S.D. Olympique Limbiate, al quale ha partecipato la squadra della categoria 2013 della società dallo stesso rappresentata; torneo risultato non autorizzato dagli Organi federali;

Carlo RIGALDO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S. Pro Victoria, in violazione dell'art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2024 - 2025 e dal Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 2 della stagione sportiva 2024 - 2025, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per avere omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione

federale preventiva all'organizzazione e realizzazione del torneo denominato "Start Cup Olimpique", riservato alle categorie Esordienti, Pulcini e Primi Calci, svoltosi in data 11 gennaio 2025 presso il centro sportivo di Limbiate ed organizzato dalla società A.S.D. Olympique Limbiate, al quale hanno partecipato due squadre della categoria 2014 della società dallo stesso rappresentata; torneo risultato non autorizzato dagli Organi federali;

A.S.D. CARUGO ACADEMY, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal Sig. Franco FORMELI;

A.C.D. LENTATESE, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, er gli atti ed i comportamenti posti in essere dal Sig. Mauro MONFRINI;

A.S.D. PRO VICTORIA 1906, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, er gli atti ed i comportamenti posti in essere dal Sig. Carlo RIGALDO;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Franco FORMELI,
 - Sig. Mauro MONFRINI,
 - Sig. Carlo RIGALDO,
 - Società A.S.D. CARUGO ACADEMY, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Franco FORMELI,
 - Società A.C.D. LENTATESE, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Mauro MONFRINI,
 - Società A.S.D. PRO VICTORIA 1906, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Carlo RIGALDO;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Franco FORMELI,
 - 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Mauro MONFRINI,
 - 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Carlo RIGALDO,
 - € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. CARUGO ACADEMY,
 - € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.C.D. LENTATESE,
 - € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. PRO VICTORIA 1906;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 LUGLIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 22/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 743 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Alessio ROSATI, Elena NOCCHI e della società SSD SELCI NARDI, avente ad oggetto la seguente condotta:

Alessio ROSATI, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la S.S.D. Selci Nardi, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 43, commi da 1 a 3, delle NOIF per avere lo stesso, nel periodo tra il 24.11.2024 ed il 31.1.2025, svolto attività agonistica per la S.S.D. Selci Nardi in assenza di valido certificato di idoneità allo svolgimento della stessa di cui al D.M. 18 febbraio 1982;

Elena NOCCHI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della S.S.D. Selci Nardi, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 43, commi da 1 a 3, delle NOIF per avere la stessa, nel periodo tra il 24.11.2024 ed il 31.1.2025, consentito e comunque non impedito al calciatore sig. Alessio Rosati di svolgere attività agonistica per la S.S.D. Selci Nardi in assenza di valido certificato di idoneità di cui al D.M. 18 febbraio 1982;

SSD SELCI NARDI, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati la sig.ra Elena Nocchi ed il sig. Alessio Rosati;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Alessio ROSATI,
 - Sig. Elena NOCCHI,
 - Società SSD SELCI NARDI, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Elena NOCCHI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Alessio ROSATI,
 - 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Elena NOCCHI,
 - € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società SSD SELCI NARDI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 LUGLIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 23/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 851 pf 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Andrea BORSA, Giammarco RAPARELLI e della società A.S.D. L.V.P.A. FRASCATI, avente ad oggetto la seguente condotta:

Andrea BORSA, all'epoca dei fatti tesserato in qualità di Allenatore responsabile della prima squadra per la A.S.D. L.V.P.A. FRASCATI, in violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all'art. 23, comma 2 delle NOIF e agli artt. 37, comma 1 e comma 2, 39, comma 1, lett. Ge), del Regolamento del Settore Tecnico, nonché al § 1.1, lett. c) del C.U. FIGC-SGS n. 1 del 10 luglio 2024, per aver contemporaneamente svolto, dal mese di settembre 2024 al 20 febbraio 2025, la funzione di Responsabile dell'attività di base per la A.S.D. L.V.P.A. FRASCATI e l'incarico di Allenatore responsabile della prima squadra;

Giammarco RAPARELLI, all'epoca dei fatti Presidente e Rappresentante Legale della A.S.D. L.V.P.A. FRASCATI, in violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all'art. 39, comma 1, lett. Ge) del Regolamento del Settore Tecnico, nonché al § 1.1, lett. c) del C.U. FIGC-SGS n. 1 del 10 luglio 2024, per aver consentito o comunque non impedito che, dal mese di settembre 2024 al 20 febbraio 2025, il sig. ANDREA BORSA svolgesse contemporaneamente la funzione di Responsabile dell'attività di base per la A.S.D. L.V.P.A. FRASCATI e l'incarico di Allenatore responsabile della prima squadra;

A.S.D. L.V.P.A. FRASCATI, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. ANDREA BORSA e dal sig. GIAMMARCO RAPARELLI, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Andrea BORSA,
 - Sig. Giammarco RAPARELLI,
 - Società A.S.D. L.V.P.A. FRASCATI, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Giammarco RAPARELLI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Andrea BORSA,

- 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Giammarco RAPARELLI,
- € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. L.V.P.A. FRASCATI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 LUGLIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 24/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1262 pfi 24-25 adottato nei confronti del Sig. Luciano CHILELLI, e della società ASD SS LAZIO CALCIO A5, avente ad oggetto la seguente condotta:

Luciano CHILELLI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD SS Lazio Calcio a 5, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, prima della gara FB5 Team Rome - ASD SS Lazio Calcio a 5 valevole quale finale di Play Off Under 15 femminile del Lazio, la cui disputa era prevista per il giorno 8.6.2025, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive dell'onore, del prestigio e del decoro del responsabile regionale del Calcio a 5 del Comitato Regionale Lazio e degli Organi Federali Territoriali tramite la pubblicazione di un "post" pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale della Società ASD SS Lazio Calcio a 5;

ASD SS LAZIO CALCIO A5, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale era tesserato all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione il sig. Chilelli Luciano;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Luciano CHILELLI,
 - Società ASD SS LAZIO CALCIO A5, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Luciano Chilelli;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Luciano CHILELLI,
 - € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società ASD SS LAZIO CALCIO A5;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 LUGLIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 25/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 808 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Massimo DE LUCA, Luigi PAGNOTTA e della società SSD OSTIENSE CALCIO ARL, avente ad oggetto la seguente condotta:

Massimo DE LUCA, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società SSD Ostiense Calcio ARL, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F e dall'art. 39, lett. Fc), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, dal mese di settembre 2024 fino alla metà di aprile 2025, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato Under 14 Provinciale fuori classifica di Roma al sig. Luigi Pagnotta, nonostante quest'ultimo fosse sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

Luigi PAGNOTTA, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società SSD Ostiense Calcio ARL, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Fc), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, dal mese di settembre 2024 fino alla metà di aprile 2025, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società SSD Ostiense Calcio ARL militante nel campionato Juniores Under 14 Provinciale fuori classifica di Roma, pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

SSD OSTIENSE CALCIO ARL, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale erano tesserati i sigg.ri De Luca Massimo e Luigi Pagnotta all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Massimo DE LUCA,
 - Sig. Luigi PAGNOTTA,
 - Società SSD OSTIENSE CALCIO ARL, rappresentata dal legale rappresentante Sig.ra Simona Steffinlongo;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:

- 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Massimo DE LUCA,
- 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Luigi PAGNOTTA,
- € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società SSD OSTIENSE CALCIO ARL;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 LUGLIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 26/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 658 pfi 24-25 adottato nei confronti della società ASD CIVITAVECCHIA CALCIO 1920, avente ad oggetto la seguente condotta:

ASD CIVITAVECCHIA CALCIO 1920, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per i comportamenti posti in essere dal Sig. Stefano Carhuri, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società, in occasione della gara Tarquinia Calcio - Tolfa Calcio del 19/01/2025 valevole per il girone A del Campionato U17 Provinciali del Comitato Regionale Lazio, alla quale assistiva come spettatore;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
 - Società ASD CIVITAVECCHIA CALCIO 1920, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Patrizio Presutti;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
 - € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD CIVITAVECCHIA CALCIO 1920;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 LUGLIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 27/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 710 pf 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Roberto VANDANESI, Antonio CARDELLA e della società US SESTRI LEVANTE 1919, avente ad oggetto la seguente condotta:

Roberto VANDANESI, tesserato quale dirigente della società U.S. Sestri Levante 1919 S.r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere violato i principi di lealtà, correttezza e probità sportiva per aver al termine della gara Sestri Levante – Pianese del 09.02.2025 valevole per il Campionato di Serie C – Girone "B" aggredito la quaterna arbitrale nel tratto che unisce il recinto di gioco agli spogliatoi, sia verbalmente con espressioni offensive, sia fisicamente, pur senza conseguenze lesive, il tutto girando il proprio pass al fine di non essere identificato;

Antonio CARDELLA, tesserato quale dirigente della società U.S. Sestri Levante 1919 S.r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere violato i principi di lealtà, correttezza e probità sportiva per aver al termine della gara Sestri Levante – Pianese del 09.02.2025 valevole per il Campionato di Serie C – Girone "B" aggredito verbalmente la quaterna arbitrale nel tratto che unisce il recinto di gioco agli spogliatoi, con espressioni offensive;

US SESTRI LEVANTE 1919, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dai suoi dirigenti Sig.ri Roberto Vandanesi e Antonino Cardella, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Roberto VANDANESI,
 - Sig. Antonio CARDELLA,
 - Società US SESTRI LEVANTE 1919, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Stefano Risaliti;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Roberto VANDANESI,
 - 30 (trenta) giorni di inibizione per il Sig. Antonio CARDELLA,
 - € 750,00 (settecentocinquanta/00) di ammenda per la società US SESTRI LEVANTE 1919;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 LUGLIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 28/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 736 pfi 24-25 adottato nei confronti del Sig. Islam ZAHOUDI, e della società ASD MDN SPORT, avente ad oggetto la seguente condotta:

Islam ZAHOUDI, all'epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la società ASD MDN Sport ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all'interno e nell'interesse di tale società e comunque rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 40, comma 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in data 31.1.2025 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società ASD MDN Sport, sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che non è stato mai tesserato per società affiliate a federazioni estere;

ASD MDN SPORT, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società nel cui interesse il sig. Islam Zahoudi ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Islam ZAHOUDI,
 - Società ASD MDN SPORT, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Vincenzo Russo;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 2 (due) giornate di squalifica da scontare in gare ufficiali per il Sig. Islam ZAHOUDI,
 - € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD MDN SPORT;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 LUGLIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 29/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 813 pfi 24-25 adottato nei confronti del Sig. Alessandro FRATARCANGELI, e della società ASD NUOVA AURORA, avente ad oggetto la seguente condotta:

Alessandro FRATARCANGELI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della ASD Nuova Aurora, in violazione:

- dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F e dall'art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2024 - 2025, omesso di tesserare e di affidare il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel girone A del campionato Under 17 Provinciali ad un tecnico in possesso dell'abilitazione di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;
- dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico per aver lo stesso, nella stagione sportiva 2024 - 2025 fino al 29.4.2025, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel girone A del campionato Under 17 Provinciali pur essendo sprovvisto della qualifica di Allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

ASD NUOVA AURORA, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il sig. Alessandro Fratarcangeli;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Alessandro FRATARCANGELI,
 - Società ASD NUOVA AURORA, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Alessandro Fratarcangeli;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 4 (quattro) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Alessandro FRATARCANGELI,
 - € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società ASD NUOVA AURORA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 LUGLIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 30/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 819 pf 24-25 adottato nei confronti del Sig. Luca SCUDERI avente ad oggetto la seguente condotta:

Luca SCUDERI, tesserato F.I.G.C. quale iscritto all'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art. 7, comma 3, del Regolamento dell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi per avere violato i principi di lealtà, correttezza e probità sportiva per aver instaurato un rapporto con il calciatore Elias Frazzitta promettendogli il tesseramento presso una squadra del campionato maltese facendosi preventivamente versare la somma di € 500,00 che avrebbe dovuto coprire vitto e alloggio e la assicurazione durante il periodo di prova, salvo poi non rispettare tali impegni dando, tra l'altro, all'atleta comunicazioni confuse e poco lineari sulle società presso le quali avrebbe dovuto svolgere i provini e costringendolo a farsi carico delle spese di cibo e soggiorno presso Malta per poi chiedere, contravvenendo all'accordo preso, la ulteriore somma di € 5.000,00 quale compenso per tesserarlo presso una società maltese;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
 - Sig. Luca SCUDERI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
 - 45 (quarantacinque) giorni di inibizione a partire dal prossimo tesseramento e € 1.000,00 (mille/00) di ammenda per il Sig. Luca SCUDERI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 LUGLIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 31/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 858 pf 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Leonardo ORLANDI, Giammarco RAPARELLI e della società ASD LVPA FRASCATI, avente ad oggetto la seguente condotta:

Leonardo ORLANDI, all'epoca dei fatti, ed attualmente, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della FIGC con la qualifica di Allenatore UEFA B - codice 122146, e tesserato per la stagione 2024-2025 per la società A.S.D. L.V.P.A. Frascati, prima in qualità di allenatore della squadra U19 regionale juniores e poi, dal 15 febbraio 2025, in qualità di allenatore prima squadra, in violazione dell'art. 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto prescritto dall'art. 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché in relazione all'art. 23, comma 2, delle N.O.I.F, perché durante la stagione sportiva 2024-2025 - tesserato per la società A.S.D. L.V.P.A. Frascati, prima in qualità di allenatore della squadra U19 regionale juniores e poi, dal 15 febbraio 2025, in qualità di allenatore prima squadra - ha svolto le funzioni e l'attività di Collaboratore della gestione sportiva della società, senza essere iscritto né nell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi né nel Registro dei Collaboratori della Gestione Sportiva, il tutto così come emerso nel corso delle indagini dalla documentazione acquisita e dalle audizioni espletate;

Giammarco RAPARELLI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. L.V.P.A. Frascati, in violazione dell'art. 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, per avere consentito e comunque non impedito al sig. Leonardo Orlandi, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della FIGC con la qualifica di Allenatore UEFA B - codice 122146, e tesserato per la stagione sportiva 2024-2025 per la società A.S.D. L.V.P.A. Frascati, prima in qualità di allenatore della squadra U19 regionale juniores e poi, dal 15 febbraio 2025, in qualità di allenatore prima squadra, di svolgere le funzioni e l'attività di Collaboratore della gestione sportiva della società, senza essere iscritto né nell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi né nel Registro dei Collaboratori della Gestione Sportiva, , il tutto così come emerso nel corso delle indagini dalla documentazione acquisita e dalle audizioni espletate;

ASD LVPA FRASCATI, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta posta in essere dai signori Leonardo Orlandi e Giammarco Raparelli, tutti soggetti tesserati per la suddetta società per la stagione sportiva 2024-2025;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Leonardo ORLANDI,
 - Sig. Giammarco RAPARELLI,
 - Società ASD LVPA FRASCATI, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Giammarco Raparelli;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 1 (uno) mese di squalifica per il Sig. Leonardo ORLANDI,
 - 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Giammarco RAPARELLI,
 - € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società ASD LVPA FRASCATI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 LUGLIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 32/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 764 pfi 24-25 adottato nei confronti del Sig. Angelo SORINO, e della società ASD REAL MOTTOLA CALCIO 2019, avente ad oggetto la seguente condotta:

Angelo SORINO, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Real Mottola Calcio 2019, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, al termine della gara A.S.D. Real Mottola Calcio 2019 – U.S. S. Vito dell'1.2.2025 valevole per il girone D del campionato Juniores Regionale, provato ad impedire all'osservatore arbitrale di accedere nello spogliatoio dell'arbitro spintonandolo e proferendo al suo indirizzo, in più occasioni, espressioni offensive;

ASD REAL MOTTOLA CALCIO 2019, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Angelo Sorino;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Angelo SORINO,
 - Società ASD REAL MOTTOLA CALCIO 2019, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Giuseppe D'auria;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Angelo SORINO,
 - € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società ASD REAL MOTTOLA CALCIO 2019;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 LUGLIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina



COMUNICATO UFFICIALE N. 23 **Stagione Sportiva 2025/2026**

TUTELA ASSICURATIVA TESSERATI E DIRIGENTI L.N.D. **MODALITA' DI DENUNCIA E GESTIONE DEI SINISTRI**

La L.N.D., di intesa con la **Generali Italia S.p.A.**, anche per la stagione sportiva 2025/2026 conferma le coperture assicurative relative alla tutela infortuni e responsabilità civile a favore delle Società Sportive e dei tesserati della Lega.

Si ricorda che nella **pagina web <https://www.lnd.it/it/servizi/assicurazioni>** sono disponibili **le polizze assicurative, le convenzioni attive e la Dichiarazione Assicurativa RCT, documento utile per dimostrare alle Amministrazioni Comunali di avere attiva la garanzia di responsabilità civile terzi e prestatori d'opera.**

POLIZZA INFORTUNI TESSERATI

Di seguito si riportano le indicazioni per la procedura di denuncia dei sinistri per tesserati e dirigenti delle Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti e partecipanti a competizioni dilettantistiche.

La denuncia di sinistro, trasmessa dall'assicurato o da chi ne fa le veci ed eventuali aventi causa, potrà essere effettuata attraverso la **piattaforma gestione sinistri eClaim** accessibile al dominio:

www.eclaim.cloud

oppure accedendo al portale della LND attraverso il seguente link **<https://lnd.it/it/servizi/assicurazioni/infortuni>**

La denuncia dell'infortunio deve essere effettuata, con termine ordinario, **entro 60 giorni dalla data dell'evento.**

In caso di decesso del tesserato, la denuncia dovrà essere effettuata **entro i 15 giorni successivi dall'accadimento dell'evento, attraverso uno dei seguenti mezzi:**

CONTATTI DA USARE SOLO PER I DECESSI

- **Raccomandata A/R da trasmettere al seguente indirizzo: Casella Postale n. 241 – Via Cordusio 4 – 20123 Milano**
- **PEC (Posta Elettronica Certificata) all'indirizzo: eclaim.tpa@pec.it**



ASSISTENZA TESSERATI

Contact Center

Per informazioni sulle modalità di apertura sinistro e sulla polizza, è attivo il **Contact Center eClaim** raggiungibile al seguente numero: **02-50033122**

Ticketing

Per qualsiasi problematica relativa ad un sinistro aperto, è attivo il servizio di **Ticketing eClaim** disponibile H24 7/7. Il tesserato può aprire un ticket dalla sua **Area Privata eClaim**.

POLIZZA RCT/O

I sinistri relativi alla copertura di Responsabilità Civile Terzi e prestatori d'Opera (RCT/O) devono essere denunciati compilando il "modulo denuncia RCT" e attenendosi alle indicazioni riportate sullo stesso.

Il file di denuncia è reperibile fra i documenti utili posti nella pagina web <https://lnd.it/it/servizi/assicurazioni>.

Si rappresenta, sin d'ora, che la società **Willis Italia S.p.A. NON È in grado di fornire informazioni in merito ai sinistri infortuni** poiché questi non sono gestiti da tale società.

SERVIZIO DI CONSULENZA ASSICURATIVA LND

È sempre attivo il servizio di consulenza per le problematiche contrattuali, per i temi assicurativi, a tutela dei tesserati e dei dirigenti e per l'assistenza alle Società Sportive sui temi assicurativi.

Il servizio di consulenza è predisposto dalla LND e non dalla Generali Italia S.p.A., pertanto:

1 – IL SERVIZIO DI CONSULENZA **NON PUO' DARE INFORMAZIONI SULLA GESTIONE DELLE PRATICHE** e non liquida i sinistri. Per tale operazione è necessario contattare **eClaim**;

2 – IL SERVIZIO **NON OPERA PER I TESSERATI DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO**.

Il servizio di consulenza (fatta eccezione per i punti 1 e 2 sopra riportati) è attivo dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.00, contattando il numero telefonico 335.8280450.

Per venire incontro alle esigenze delle Società Sportive e dei Tesserati, il servizio è attivo anche all'indirizzo e-mail assistenza.sinistri@lnd.it

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 56, comma 4, del Regolamento IVASS n. 40/2018, si informa che:

- Tutte le informazioni relative alle modalità di denuncia e gestione dei sinistri, comprese **le istruzioni operative, i recapiti dei soggetti incaricati della gestione e i moduli necessari**, sono disponibili e facilmente accessibili sul sito ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti alla pagina: <https://www.lnd.it/it/servizi/assicurazioni>;



- È, inoltre, pubblicata la **procedura per l'inoltro di eventuali reclami** riguardanti il contratto o la gestione dei sinistri, nonché i recapiti dei soggetti a cui indirizzarli.

IMPORTI PREMI ASSICURATIVI

Il premio pro-capite per la stagione sportiva 2025/2026 è pari ad **euro 24,00** per gli assicurati delle categorie **Calciatori/Calciatrici (Calcio a 11), Giocatori/Giocatrici (Calcio a 5) e Tecnici delle Società della L.N.D.**

Nell'ambito del doppio tesseramento per calciatori e calciatrici del Calcio a 11 e per giocatori e giocatrici del Calcio a 5, detto premio – pari ad **euro 24,00** – viene corrisposto in **misura unica** e non doppia.

Per quanto attiene i **"Dirigenti" tesserati con le Società della L.N.D.**, di seguito si rendono noti gli importi dei premi relativi alla copertura assicurativa L.N.D. – Generali Italia S.p.A. per la stagione sportiva 2025/2026

- ogni singola Società partecipante al Campionato Nazionale Serie D ed ai Campionati di Serie C del Dipartimento Calcio Femminile e dei Campionati Nazionali di Serie A, A/2 Elite, A2 e B maschili e di Serie A e B femminili della Divisione Calcio a Cinque, dovrà corrispondere un premio forfetario annuale pari ad euro **180,00**;
- ogni singola Società partecipante al campionato di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria, dovrà corrispondere un premio forfetario annuale pari ad euro **130,00**;
- ogni singola Società partecipante a tutti gli altri Campionati organizzati dalla L.N.D., ad eccezione dell'attività Amatoriale e Ricreativa, dovrà corrispondere un premio forfetario pari ad euro **90,00**.

Per quanto attiene alla categoria Dirigenti delle Società della L.N.D. il premio per la stagione sportiva 2025/2026 è di euro **5,00**. Ai Dirigenti Ufficiali sono applicate le medesime coperture assicurative previste per i calciatori.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 LUGLIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete